



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA

EX SEZIONE DISTACCATA DI TERRACINA

in composizione monocratica,

il Giudice Dott.<sup>ma</sup> Carla MENICHETTI all'udienza  
del 24.02.2014 ha pronunciato e pubblicato la  
seguinte

SENTENZA

nei confronti di:

1. **BIONDO Vito** nato a Ventotene (LT) il  
4.5.1942 ivi domiciliato in Via Olivi II<sup>a</sup>  
Trav. N°2 - libero presente  
Difeso di fiducia dall'Avv. **Giovanni  
LAURETTI** - assente sostituito con delega  
dall'Avv. **Angelina VERRENGIA**;
2. **ASSENSO Giuseppe** nato a Ventotene  
(LT) il 11.10.1946 domiciliato in Formia  
(LT) via Virgilio, 17 - libero presente  
difeso di fiducia dall'Avv. **Michele  
SAPONARO** - presente e, Avv. **Renato  
ARCHIDIACONO**-presente

N. 10078/14 SENT.

N. 3900/10 R.G. N.R

N. 521/12 Reg. Gen. Gaeta

Depositata in Cancelleria

il 9.5.2014

Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Amedeo G. Santangelo

Impugnazione:

appello/ricorso il \_\_\_\_\_

La sentenza è divenuta

Irrevocabile il \_\_\_\_\_

Esecuzione provv. N°

Inviato estratto alla Procura

per esecuzione \_\_\_\_\_

N° \_\_\_\_\_ R.G. Es.

N° \_\_\_\_\_ Camp. Pen.

Scheda \_\_\_\_\_

3. **ROMANO Pasquale** nato a Ventotene (LT) il 30.11.1955  
ivi domiciliato in via Olivi I<sup>a</sup> Trav. N° 2 - libero presente  
Difeso di fiducia dall'Avv. **Luca SCIPIONE** - presente e,  
Avv. **Dino LUCCHETTI** - presente
4. **PIZZUTI Luciano** nato a Roma il 15.1.1946 domiciliato c/o  
l'Avv. Pasqualino **MAGLIUZZI** con studio in Gaeta (LT) in  
via Indipendenza n°331  
Difeso di fiducia dall'Avv. **Pasqualino MAGLIUZZI** -  
presente e, Avv. **Giuseppe ZUPO** - presente

### **PARTI CIVILI COSTITUITE:**

#### Eredi di PANUCCI Sara:

- ❖ *PANUCCIO Bruno*
  - ❖ *PLACENCIA Casiana*
  - ❖ *Entrambi costituiti in proprio e per il minore  
PANUCCIO Davide*
- difesi entrambi dall' Avv. Massimiliano CAPUZI - presente*

*ULLOA PLACENCIA Perla Maciel*

- ❖ *Avv. Franco PASCUCCI - presente*

#### Eredi di COLONNELLO Francesca:

- ❖ *DI MOLFETTA Vincenza*
  - ❖ *COLONNELLO Maurizio*
  - ❖ *Entrambi costituiti in proprio e per il minore  
COLONNELLO Edoardo*
  - ❖ *DI MOLFETTA Vincenzo*
  - ❖ *SOLANO Maria Consolata*
- tutti difesi dall' Avv. Fabrizio TAURO - presente*



## IMPUTATI

artt. 113 - 589, 1° e ult. co. c.p., per avere, per colpa, e in particolare per negligenza, imperizia, imprudenza e inosservanza di norme, ciascuno nell'ambito delle proprie qualità, competenze e funzioni e secondo le condotte di seguito descritte, provocato la morte di COLONNELLO Francesca e PANUCCIO Sara, entrambe adolescenti in gita scolastica sull'isola di Ventotene che, giunte in data 20.04.2010, in gruppo con i professori e la scolaresca, sulla spiaggia di Cala Rossano, si posizionavano sotto un masso sporgente della parete rocciosa di origine vulcanica che all'improvviso si staccava, travolgendole e schiacciandole. La Colonnello decedeva a causa di acuta insufficienza cardio-respiratoria secondaria ad uno shock traumatico conseguente ad un violento trauma cranio-encefalico e toraco -addominale con irreversibile danno dei centri cerebrali vitali e degli organi splancnici; la Panuccio decedeva a causa di acuta insufficienza cardio-respiratoria secondaria ad uno shock emorragico conseguente ad un violento trauma con maggiore estrinsecazione addominale

In particolare:

**BIONDO - ASSENSO - ROMANO** per colpevole omessa segnalazione - il Biondo quale Sindaco dell'isola di Ventotene dal 16.04.2000 all'8.01.2005 e responsabile del territorio comunale e dell'incolumità pubblica ex art. 54 D.Lgs. 267/2000, l'Assenso quale Sindaco dell'isola di Ventotene dall'aprile 2005 a tutt'oggi e responsabile del territorio comunale e dell'incolumità pubblica ex art. 54 D.Lgs. 267/2000, il Romano quale tecnico comunale - del pericolo esistente sulla spiaggia di Cala Rossano, nonostante gli eventi del 2004 relativi al distacco di parete rocciosa nella medesima zona. In particolare il Biondo e il Romano omettevano di segnalare all'Autorità dei Bacini Regionali del Lazio gli eventi franosi del 4 febbraio 2004 e del 14 maggio 2004 intervenuti in zona immediatamente prossima a quella ove si verificava il crollo del 20 aprile 2010, avendo essi partecipato anche alla conferenza dei servizi del 7 aprile 2004; l'Assenso e il Romano omettevano di segnalare i predetti crolli e di dare riscontro all'invito per partecipare alla Conferenza programmatica predisposta dall'Autorità dei Bacini Regionali del Lazio con note del 14.01.2005, 08.03.2005 e 26.10.2005 in relazione alla stesura del P.A.I. 2005 e con note del 16.07.2008 e 02.02.2009 in relazione alla stesura del P.A.I. 2009, nonché di dare riscontro, sempre in relazione alla stesura del predetto P.A.I. 2009, alla nota datata 12.03.2009 dell'Autorità dei Bacini Regionali a firma del Segretario Generale Bruno D'AMATO con la quale si raccomandava tra l'altro la partecipazione delle amministrazioni locali alla riunione per l'intervento di pianificazione territoriale e si richiedeva comunque una comunicazione scritta alla segreteria tecnico-operativa "qualora le stesse non ravvisino la necessità di segnalare proposte e/o osservazioni in merito"; con la conseguenza che la loro (Assenso e Romano ) mancata partecipazione e la loro (Biondo - Assenso - Romano ) mancata trasmissione di dati e informazioni relative alla parete sovrastante la spiaggia in località Cala Rossano, in violazione degli artt.13, 14, 21 delle Norme di Salvaguardia, adottate ai sensi dell'art.13 L.R.7.10.96 n.39 e approvate con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità dei Bacini Regionali n.1 del 5.03.2003 e pubblicate sul B.U.R.L. n.10 del 10.04.2003, disposizioni queste ribadite nei rispettivi artt. 13,14,20 delle Norme di Salvaguardia approvate con delibere del Comitato Istituzionale dell'Autorità dei Bacini Regionali del 13.12.2005 n.5 ( B.U.R.L. N. 2 del 21.01.2006 ) e del 13.07.2009 n.1 ( B.U.R.L. N. 37 del 7.10.2009 ), non consentivano ai membri dell'Autorità dei Bacini Regionali del Lazio di avere una completa conoscenza dello stato dei luoghi, circostanza questa che comportava l'omessa indicazione della zona quale area a pericolo ovvero di attenzione geomorfologia e l'omessa adozione di misure ( interdizione all'accesso, cartelli di pericolo, lavori di consolidamento con apposizione di reti di protezione ) a salvaguardia della pubblica incolumità e che in concreto avrebbero impedito il tragico evento.

PIZZUTI nella sua qualità di Dirigente dell'Area Decentrata 7/N di Latina (ex Genio Civile di Latina ) e in violazione degli artt.13, 14, 21 delle Norme di Salvaguardia, adottate ai sensi dell'art.13 L.R.7.10.96 n.39 e approvate con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità dei Bacini Regionali n.1 del 5.03.2003 e pubblicate sul B.U.R.L. n.10 del 10.04.2003, per colpevole omessa convocazione dell'Autorità dei Bacini Regionali del Lazio in occasione della conferenza dei servizi del 7.04.2004 e in relazione all'evento franoso del 4.02.2004 e per colpevole omessa informazione alla suddetta Autorità circa i lavori eseguiti sulla parete sovrastante la spiaggia di Cala Rossano, anche a seguito dell'ulteriore frana del 14.05.2004; nonché per aver omesso di far eseguire, contrariamente a quanto da lui stesso indicato nella conferenza dei servizi del 7.04.2004, "la messa in opera di micropali di ancoraggio, posizionati sia alla base della parete rocciosa, sia in verticale sulla parete stessa, in modo tale da creare dei punti precisi di ancoraggio per il posizionamento della rete metallica". In conseguenza di tali omissioni, A) l'Autorità dei Bacini Regionali del Lazio non era in grado di avere una completa conoscenza dello stato dei luoghi, circostanza questa che comportava l'omessa indicazione della zona quale area a pericolo ovvero di attenzione geomorfologia e l'omessa adozione di misure ( interdizione all'accesso, cartelli di pericolo, lavori di consolidamento con apposizione di reti di protezione ) a salvaguardia della pubblica incolumità e B) non veniva protetta con pali e rete metallica anche la parte sporgente della parete rocciosa, crollata il 20.04.2010, contigua e sottostante a quella investita dall'evento franoso del 2004, circostanze queste che avrebbero in concreto impedito il tragico evento.

In Ventotene il 20.04.2010



Con l'intervento del Pubblico Ministero Dott.<sup>ssa</sup> **Nunzia D'ELIA**

Le parti concludono come segue:

**il P.M. chiede:**

- per **BIONDO Vito** l'assoluzione con formula ampia per non aver commesso il fatto;
- per **ASSENSO Giuseppe, ROMANO Pasquale e PIZZUTI Luciano** la condanna ad anni 2, mesi 3 di reclusione ciascuno, previa concessione delle attenuanti generiche in equivalenza sulla contestata aggravante.

**I difensori di P.C.:**

1. l'Avv. **TAURO** chiede la condanna degli imputati, deposita conclusioni scritte separate per i genitori e i nonni materni di **COLONNELLO Francesca** e nota spese;
2. l'Avv. **CAPUZI** chiede la condanna degli imputati, deposita conclusioni e nota spese scritte;
3. l'Avv. **PASCUCCI** chiede la condanna degli imputati, deposita conclusioni e nota spese scritte.

**I difensori degli imputati:**

1. l'Avv. **LAURETTI** per **BIONDO Vito** si associa al P.M. concludendo per l'assoluzione con la formula più ampia per non aver commesso il fatto;
2. l'Avv. **ARCHIDIACONO** per **ASSENSO Giuseppe** chiede l'assoluzione con la formula più ampia che il Giudice vorrà adottare;  
l'Avv. **SAPONARO** per **ASSENSO Giuseppe** si associa alle conclusioni dell'Avv. **ARCHIDIACONO**;



3. l'Avv. **LUCCHETTI** per **ROMANO** Pasquale, chiede l'assoluzione per non aver commesso il fatto;  
l'Avv. **SCIPIONE** per **ROMANO** Pasquale, chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto - produce memoria e documenti allegati;
4. l'Avv. **MAGLIUZZI** per **PIZZUTI** Luciano, chiede l'assoluzione con la formula ampia;  
l'Avv. **ZUPO** per **PIZZUTI** Luciano, chiede l'assoluzione per non aver commesso il fatto.



## MOTIVI DELLA DECISIONE

Biondo Vito, Assenso Giuseppe, Romano Pasquale e Pizzuti Luciano sono stati tratti a giudizio di questo Tribunale per rispondere del reato di omicidio colposo plurimo, secondo le condotte a ciascuno contestate in rubrica.

Nel corso della istruttoria dibattimentale, complessa ed articolata, sono stati esaminati i testi ed i consulenti tecnici indicati dalle parti ed è stato sentito l'imputato Assenso.

All'esito di discussione orale, sulle conclusioni del P.M., delle parti civili e dei difensori degli imputati, il processo è stato definito il 24 febbraio 2014 come da dispositivo letto in udienza.

Origine del procedimento la morte di due ragazze, Francesca Colonnello e Sara Panuccio, avvenuta il giorno 20 aprile 2010 durante una gita scolastica sull'isola di Ventotene, a causa della caduta improvvisa di un masso sporgente che staccatosi dalla parete rocciosa della spiaggia di Cala Rossano le travolgeva schiacciandole.

Il dott. Paolo Cimini (udienza del 15.4.2013), guardia medica nell'ambulatorio di Ventotene, ha ricordato di essersi recato sul posto a distanza di pochi minuti dalla chiamata di intervento, di aver visto che una bambina era già coperta da un asciugamano mentre alla seconda bambina stavano tentando le pratiche di rianimazione, ma senza speranza. Aveva quindi constatato il decesso di entrambe.

Ha riferito il Capitano Giuseppe Melis - all'epoca dei fatti Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Formia, intervenuto d'urgenza unitamente al Maresciallo Domenico Duello - di aver effettuato i primi rilievi tecnici sul luogo dell'avvenimento e di aver

appunto constatato la presenza dei corpi delle due ragazze, decedute per schiacciamento dovuto al distacco della parete rocciosa sotto la quale si trovavano. Ha aggiunto che le indagini erano proseguite con l'acquisizione di documentazione, presso il Comune di Ventotene e presso l'ex Genio Civile di Latina, relativa alla esecuzione di lavori nella medesima zona negli anni 2004 e 2009. In particolare, nel 2004 erano stati effettuati da parte della ditta Santomauro di Ventotene lavori di consolidamento "nella parte di terra, di roccia tufacea" distante pochi metri da quella poi crollata nel 2010 ed originati da precedenti crolli e smottamenti, mentre nel 2009 erano stati effettuati lavori che avevano interessato il manto stradale soprastante la zona del crollo del 2010, per il rifacimento della rete di raccolta delle acque piovane (foto allegato 6 bis). Con certificato in data 11 novembre 2004 a firma dell'impresa Santomauro, del direttore dei lavori geom. Franco Chiominto e con il visto del Dirigente dell'Area 7/N Ing. Luciano Pizzuti, si attestava la ultimazione in data 27 ottobre 2004, entro i tempi previsti. A seguito dei lavori alla strada, invece, con missiva indirizzata al Comune di Ventotene il 26 novembre 2009 l'Area Genio Civile di Latina precisava che l'intervento aveva avuto ad oggetto la messa in sicurezza del tratto di strada comunale, via Cala Rossano, località Granili, e non aveva riguardato il consolidamento della parete rocciosa sovrastante il tratto di mare e l'area destinata alla balneazione per la quale, sentito il geologo dott. Gaspare Morgante che aveva prodotto la consulenza geologica e geotecnica per i lavori in parola, non potevano escludersi modesti e locali crolli di materiale e dunque si invitava il Sindaco ad un più approfondito studio geologico di verifica. Tale missiva era stata originata da una nota 16 novembre 2009 del Comandante



Filippo Ciminelli della Capitaneria di Porto di Ventotene indirizzata al Sindaco e girata dal geom. Pasquale Romano, Capo Area 3 del Comune, Settore LL.PP., con cui si riscontrava che pur avendo messo in sicurezza la predetta strada non si era provveduto a mettere in sicurezza la parete rocciosa che sovrasta sia l'area portuale che l'area destinata alla balneazione, e si invitava l'amministrazione a mettere in atto ogni intervento teso a garantire la pubblica incolumità tramite la messa in sicurezza dell'area de quo, riservandosi l'adozione di ogni provvedimento legale teso alla tutela della pubblica incolumità (allegati 10.11.12). Quanto al periodo intercorso tra i lavori del 2004 e quelli del 2009, richiesto se avesse acquisito segnalazioni che rendevano edotto il Comune di Ventotene della pericolosità della zona, l'operante Melis ha richiamato una nota dell'Ufficio Tecnico di Ventotene, a firma del Sindaco dott. Giuseppe Assenso, datata 9 gennaio 2007 (all.13) indirizzata alla Regione Lazio, Assessorati all'Ambiente, al Bilancio e Programmazione Economica, e ai Lavori Pubblici in cui - premesso un protocollo di intesa tra Comune e Regione "per la tutela e valorizzazione delle risorse naturalistiche e storico culturali e lo sviluppo sostenibile delle isole di Ventotene e Santo Stefano" con cui, tra l'altro, si delegava la Direzione Regionale Ambiente e gli Assessorati competenti al reperimento delle risorse necessarie all'attuazione di un programma di interventi per l'abbattimento del rischio idrogeologico, la messa in sicurezza delle pareti rocciose, la difesa della costa nonché il ripascimento degli arenili - si chiedeva l'inserimento di tali interventi nel Piano Regionale per la Difesa della Costa del Lazio, in fase di redazione, ed un finanziamento dell'importo stimato di € 8.797.251,80. A detta richiesta era allegata una "relazione preliminare" del

Consorzio Invenio di Latina del Dicembre 2006 che, all'esito di un inquadramento geografico del territorio e della sua esposizione a rischio di dissesto idrogeologico, con particolare riferimento a Cala Rossano indicava le seguenti opere e tipologie di intervento: consolidamento e riqualificazione della parete tufacea mediante iniezioni cementizie, per un'estensione di intervento prevista di circa 350 mq, e sistemi di protezione contro fenomeni di distacchi rocciosi da realizzarsi con tecniche di ingegneria naturalistica quali rafforzamento corticale con rete metallica e ancoraggi, per un'estensione di intervento prevista di circa 250 mq.

Al momento del fatto, come riferito anche dall'operante Duello Domenico, non vi era sul posto alcun transennamento ovvero cartello o indicazione o segnale interdittivo dell'accesso totale o parziale alla spiaggia, e ciò nonostante la consapevolezza da parte dell'amministrazione locale, del "rischio di dissesto idrogeologico".

(udienza del 18 gennaio 2013; riferimenti documentali allegato n.32 del P.M. che contiene doc. da 2 a 19 allegati alla informativa dei Carabinieri di Formia 20 maggio 2010).

Significativa la deposizione di Filippo Ciminelli, Comandante della Capitaneria di Porto di Ventotene dal settembre 2004 al dicembre 2010, il quale ha dichiarato di non sapere nulla del crollo del 2004 né di altre situazioni di pericolo interessanti la spiaggia di Cala Rossano, da lui anzi ritenuta "la più sicura di Ventotene", tanto che era solito frequentarla con la famiglia, ed ha ricordato invece i lavori sulla strada soprastante, distante però a suo giudizio una settantina di metri dal luogo dell'evento del 2010. Nella prima parte della deposizione, a dir poco indulgente verso qualunque eventuale responsabile e stupefacente nel contenuto,

se si pensa che proviene dalla massima autorità marittima dell'isola, il teste ha cercato di minimizzare anche il tenore della nota a sua firma del 16 novembre 2009 (citata dal Comandante Melis) dicendo che con quella lettera non intendeva affatto riferirsi alla spiaggia ma solo allo specchio acqueo, al tratto di mare al di sotto della zona interessata dai lavori del 2009. A miglior comprensione dei luoghi è stata acquisita una foto (prodotta dal P.M. ed allegata al verbale della udienza 18 gennaio 2013) ed è stata indicata con un riquadro con pennarello blu la parete di roccia sottostante i lavori del 2009, con una linea tratteggiata l'area indicata nella missiva come destinata alla balneazione, interna alle boe rosse, e con un cerchio la zona ove è avvenuto il crollo del 2010. A seguire, su specifica domanda del P.M., il teste ha parlato di effettiva pericolosità nella zona interessata dai lavori stradali, poiché si era visto rotare il muretto ed aprirsi delle crepe sull'asfalto, e non poteva escludersi che la crepa fosse profonda all'interno tanto da creare problemi alla stabilità della roccia ed imporre la messa in sicurezza della parete. La problematica, evidentemente, non rivestiva interesse per la Capitaneria, la quale ignorava anche le attribuzioni in tema di vigilanza e di gestione amministrativa delle spiagge, se delegate o meno dallo Stato alle Regioni e ai Comuni a seguito del D.P.C.M. 21.12.1995 (di cui più oltre diffusamente si dirà).

Forti perplessità suscita altresì la deposizione di Stefano Musella, ormeggiatore da vent'anni a Ventotene, altro teste animato non certo dal dovere morale e giuridico di dire la verità, quanto piuttosto dall'intento di convincere che l'isola ed in particolare Cala Rossano era un posto assolutamente sicuro, ove lui non aveva mai saputo di crolli o frane né di lavori di alcun genere. Inutile il tentativo di

sollecitare il ricordo con una formale contestazione delle dichiarazioni rese presso la Stazione dei Carabinieri di Ventotene il 20 aprile 2010, allorquando il teste aveva infatti riferito che circa due anni prima, proprio su quella parete tufacea, si era verificata una frana, poco distante da quella per cui è processo, che l'area era stata transennata ed erano stati eseguiti i lavori di messa in sicurezza; inutile anche contestargli che data la minima estensione dell'isola e la sua frequentazione della spiaggia non era credibile che non avesse saputo della frana del 2004: il teste ha ribadito di non averne mai sentito parlare salvo poi ad aggiungere "ma ce ne sono state di frane" e, a domanda della parte civile, che quando fecero i lavori nel 2004 la spiaggia non era accessibile.

Altro teste dunque compiacente (se non reticente o addirittura falso, tanto che il P.M. si è riservato di chiedere la trasmissione degli atti al suo ufficio).

Il secondo ormeggiatore, Antonio Gargiulo (udienza del 15.4.2013) ha anch'egli parlato di lavori eseguiti alcuni anni prima, durante i quali era stata transennata la spiaggia.

Si è visto sin qui che le prime indagini, volte a risalire alle cause del crollo ed a verificare se anche in passato vi fossero state situazioni di pericolo con interventi di urgenza, hanno consentito di accertare che furono effettuati lavori nel 2009 ed ancor prima nel 2004. Il rapporto tra gli eventi passati e quello del 2010 ha condotto quindi a formalizzare una ipotesi accusatoria nei confronti degli odierni imputati, quali responsabili di condotte omissive dovute sia a colpa generica, sia a colpe specifiche ovvero alla violazione espressa di regole di garanzia, così sintetizzate dal P.M. nella memoria ex art.121 c.p.p. depositata in sede di repliche: aver omesso il Sindaco, il

responsabile dell'ufficio Tecnico del Comune e il funzionario responsabile del Dipartimento Area 7/N (ex genio Civile) la segnalazione all'Autorità di Bacino dell'evento franoso in località Cala Rossano avvenuto il giorno 4.2.2004; aver omesso, i medesimi soggetti, di comunicare l'avvenuta esecuzione dei lavori svolti nell'area; aver omesso, i medesimi soggetti, di partecipare alle conferenze programmatiche indette dall'Autorità di Bacino e tenutesi prima dell'approvazione del PAI per gli anni 2005 e 2009; il tutto in violazione degli artt.13, 14 e 21 delle Norme di salvaguardia adottate ai sensi dell'art.13 L.R.7.10.1996, n.39 ribadite con delibere dell'Autorità di Bacino 5.3.2003, n.1, 13.12.2005, n.5 e 13.7.2009, n.1; infine si addebita agli imputati di non aver apposto misure interdittive in quella zona di spiaggia di Cala Rossano per impedire la circolazione delle persone al fine di salvaguardia della loro incolumità personale. Su questo si è incentrata la problematica dell'intero processo e per tale ragione nella istruttoria dibattimentale sono state affrontate questioni di natura tecnica oltre che di organizzazione amministrativa dei vari uffici coinvolti, per individuare - a fronte di comportamenti omissivi - quale doveva essere invece la condotta alternativa corretta.

Ciò rende necessario premettere alcune brevi notazioni in diritto con richiami giurisprudenziali sui temi del reato omissivo, della colpa e del nesso di causalità, in quanto la lettura delle carte processuali deve essere orientata da un corretto approccio giuridico.

#### IL REATO OMISSIVO IMPROPRIO. IL NESSO DI CAUSALITA'

E' noto che i reati omissivi impropri (ovvero commissivi mediante omissione) consistono nella violazione dell'obbligo

di impedire in verificarsi di un evento tipico ai sensi di una fattispecie commissiva base.

In questi casi l'omittente assume la veste di garante del bene protetto e risponde anche dei risultati connessi al suo mancato attivarsi.

Il nostro codice penale regola l'illecito omissivo improprio mediante la previsione della clausola c.d. di equivalenza di cui all'art.40 cpv., secondo cui "non impedire l'evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo", norma inserita nella rubrica del "rapporto di causalità" e dunque applicabile soltanto ai reati di evento.

Ulteriori elementi costitutivi della fattispecie omissiva impropria sono, da un lato, la condotta omissiva del mancato impedimento e, dall'altro, l'evento non impedito, rappresentato dall'evento naturalistico previsto dalla fattispecie commissiva base (nel caso di specie, la morte).

Per attribuire all'omittente la responsabilità per l'evento occorre, come è ovvio, dimostrare che esiste una connessione tra l'evento stesso e la condotta omissiva: nell'ambito delle fattispecie omissive improprie il problema è cioè di verificare se e in che modo l'eventuale compimento dell'azione dovuta avrebbe inciso sul corso degli accadimenti e, in particolare, se sarebbe valso ad evitare la verificazione dell'evento lesivo.

E' necessario dunque un giudizio ipotetico e prognostico che, supponendo mentalmente come realizzata l'azione doverosa omessa, consenta di affermare che in presenza di essa l'evento lesivo sarebbe venuto meno.

Trattandosi di un giudizio effettuato in termini ipotetici, non si può pretendere - quanto al grado di certezza - lo stesso rigore esigibile nell'accertamento del nesso causale vero e proprio, essendo sufficiente richiedere che

l'azione doverosa, ove compiuta, valga ad impedire l'evento con una probabilità vicina alla certezza.

La Suprema Corte si è ripetutamente espressa sul tema, fornendo le linee interpretative della norma in esame.

Si riportano le pronunce più significative.

*"Nei reati colposi omissivi impropri, l'addebito della responsabilità presuppone l'individuazione di una posizione di garanzia da cui discenda l'obbligo giuridico di impedire l'evento, il quale si caratterizza rispetto agli altri obblighi di agire in ragione della previa attribuzione al garante degli adeguati poteri di impedire accadimenti offensivi di beni altrui"* (Cass., 20.2.2008, n.22614).

*"Nel reato colposo omissivo improprio il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi esistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, la condotta omissiva è stata condizione "necessaria" dell'evento che, con elevato grado di credibilità razionale, avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva"* (Cass.Sez.Un.10.7.2002, n.30328; ex multis successive conformi Cass.9.5.2003, n.37432; Cass. 10.6.2010, n.38991; Cass.14.2.2013, n.9170).

*"Nei reati colposi omissivi impropri l'accertamento della colpa non può prescindere dalla individuazione della posizione di garanzia, cioè della norma che impone al soggetto, cui si imputa la colpa, di tenere quel comportamento positivo la cui omissione ha determinato il verificarsi dell'evento"* (Cass.27.2.2004, n.24030).

*"Nel reato colposo omissivo improprio il nesso di causalità tra omissione ed evento non può essere affermato sulla base di un coefficiente di mera probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, che deve essere a sua volta fondato sulle particolarità del caso concreto"* (Cass.24.5.2007, n.35115; Cass.17.5.2006, n.4675).

*"In tema di reato colposo omissivo improprio, la prova del nesso di causalità tra la condotta omissiva e l'evento deve fondarsi sul criterio della probabilità logica e non di quella statistica, sicché è da escludere che il suo riconoscimento postuli, in ogni caso, l'accertata operatività di leggi scientifiche universali o di leggi statistiche che esprimano un coefficiente prossimo alla certezza, dovendosi piuttosto fare riferimento al ragionamento inferenziale evocato in tema di prova indiziaria dall'art.192, comma secondo, c.p.p. oltre che alla regola generale in tema di valutazione della prova di cui al primo comma dello stesso articolo ed alla ulteriore regola della ponderazione delle ipotesi antagoniste, previsto dall'art.546, comma primo, lett.e) c.p.p.: ciò in vista della individuazione, con elevato grado di credibilità razionale e previa esclusione della efficienza causale di alternativi meccanismi eziologici, della condizione necessaria dell'evento e non di quella meramente sufficiente alla sua produzione"* (Cass.26.3.2008, n.17523).

*"E' configurabile la sussistenza del nesso di causalità tra condotta ed evento, qualora esso sia stato accertato con giudizio controfattuale che, sebbene non fondato su una legge scientifica di spiegazione di natura universale o meramente statistica - per l'assenza di una rilevazione di frequenza dei casi esaminati - ma su generalizzate massime di esperienza e del senso comune, sia stata comunque ritenuta attendibile*



*secondo criteri di elevata credibilità razionale, in quanto fondata sulla verifica, anche empirica, ma scientificamente condotta, di tutti gli elementi di giudizio disponibili, criticamente esaminati"* (Cass.5.4.2013, n.29889).

*"In tema di responsabilità a titolo di colpa per condotta omissiva, la sussistenza del nesso di causalità può essere affermata o esclusa, oltre che sulla base di dati empirici o documentali di immediata evidenza, anche con ragionamento di deduzione logica purché fondato su elementi di innegabile spessore, correttamente esaminati secondo le "leges artis", e può affermarsi quando, considerate tutte le circostanze del caso concreto, possano escludersi processi causali alternativi e si possa sostenere in termini di certezza processuale, ossia di alta probabilità razionale o probabilità logica, che sia stata proprio quella condotta omissiva a determinare l'evento lesivo, facendo riferimento sia a dati statistici sia ad altro materiale probatorio"* (Cass.6.3.2012, n.17758).

*"La titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell'evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione - da parte del garante - di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento dannoso"* (Cass.6.11.2009, n.43966).

*"Il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di altro soggetto, parimenti destinatario dell'obbligo di*

*impedire l'evento, configurandosi in tale ipotesi un concorso di cause ai sensi dell'art.41, comma primo, c.p.p."* (Cass.13.7.2011, n.34379; 1.10.2012, n.37992; 29.11.2005, n.43078; 27.2.2002, n.7725; particolarmente attinenti al caso di specie in cui le condotte emmissive - tutte tra loro distinte - sono attribuite a diversi soggetti, ciascuno dei quali ha contribuito, come più oltre si dirà, a provocare l'evento lesivo, fermo restando che potranno eventualmente essere individuate ulteriori responsabilità, a seguito della disposta trasmissione all'ufficio del P.M. dei verbali di udienza).

#### LA COLPA. LA PREVEDIBILITA' ED EVITABILITA' DELL'EVENTO

Nel capo di imputazione, come già detto, le condotte attribuite a ciascun imputato sono state formalizzate sotto il profilo dell'elemento soggettivo della colpa, generica e specifica.

*"Ai fini del giudizio di prevedibilità richiesto per la configurazione della colpa, deve aversi riguardo alla potenziale idoneità della condotta a dar vita ad una situazione di danno e non anche alla specifica rappresentazione ex ante dell'evento dannoso, quale si è concretamente verificato in tutta la sua gravità ed estensione"* (Cass.25.6.2013, n.35309)

*"In tema di colpa generica, l'individuazione della regola cautelare non scritta va effettuata provvedendo, prima, a rappresentare l'evento nei suoi elementi essenziali, e, poi, a formulare l'interrogativo se tale evento fosse prevedibile ex ante ed evitabile con il rispetto della regola in oggetto, alla luce delle conoscenze tecnico-scientifiche e delle regole di esperienza"* (Cass.23.5.2013, n.36400)

*“In tema di colpa specifica, nell’ipotesi di violazione di una norma cautelare cosiddetta “elastica” - che indica, cioè, un comportamento determinabile in base a circostanze contingenti - è comunque necessario che l’imputazione soggettiva dell’evento avvenga attraverso un apprezzamento della concreta prevedibilità ed evitabilità dell’esito antiggiuridico da parte dell’agente modello” (Cass.19.3.2013, n.26239; 6.7.2007, n.37606)*

*“In tema di delitti colposi, l’essenza della condotta colposa va ravvisata nell’oggettivo contrasto tra la condotta concretamente tenuta dal soggetto agente e quella prescritta dall’ordinamento, sempre che risulti la prevedibilità dell’evento, ovvero la possibilità di riconoscere il pericolo che ad una data condotta potesse conseguire la realizzazione di un fatto; per ascrivere a titolo di colpa l’evento cagionato al soggetto attivo è, inoltre, necessario accertare l’evitabilità dell’evento, ovvero che il prescritto comportamento alternativo corretto fosse in concreto idoneo ad evitare l’evento dannoso” (Cass.22.5.2008, n.25648)*

La Suprema Corte si è poi occupata della particolare posizione di garanzia del Sindaco nella sentenza “Sarno” 11.3.2010 n.16761.

Questi i principi che si traggono dalla lettura della importante pronuncia.

In tema di omicidio colposo plurimo, nel sistema delineato dalla L.24.2.1992, n.225 al Sindaco, quale autorità locale di protezione civile e nell’ambito del territorio comunale, compete la gestione dell’emergenza provocata da eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo, di calamità naturali o catastrofi.

Nella causalità attiva l’evento è oggettivamente addebitabile a chi l’abbia cagionato (o abbia contribuito a

cagionarlo) indipendentemente dalla circostanza che l'agente sia titolare di una posizione di garanzia; titolarità che rileva esclusivamente nella causalità omissiva ed è finalizzata ad individuare la persona fisica che aveva l'obbligo giuridico di impedire l'evento.

Il giudizio di prevedibilità dell'evento dannoso - necessario perché possa ritenersi integrato l'elemento soggettivo del reato sia nel caso di colpa generica che in quello di colpa specifica - va compiuto, nel caso di eventi naturali o di calamità che si sviluppino progressivamente, tenendo conto della natura e delle dimensioni di eventi analoghi storicamente già verificatisi ma valutando, anche sulla base di leggi scientifiche, la possibilità che questi eventi si presentino in futuro con dimensioni e caratteristiche più gravi o addirittura catastrofiche.

Il giudizio di prevedibilità dell'evento dannoso va compiuto con l'utilizzazione del criterio dell'agente modello quale agente ideale in grado di svolgere al meglio il compito affidatogli; in questo giudizio si deve tener conto non solo di quanto l'agente concreto ha percepito ma altresì di quanto l'agente modello avrebbe dovuto percepire valutando anche le possibilità di aggravamento di un evento dannoso in atto che non possano essere ragionevolmente escluse.

In tema di reati colposi, l'addebito soggettivo dell'evento richiede non soltanto che l'evento dannoso sia prevedibile, ma altresì che lo stesso sia evitabile dall'agente con l'adozione delle regole cautelari idonee a tal fine (c.d. comportamento alternativo lecito), non potendo essere soggettivamente ascritto per colpa un evento che, con valutazione ex ante, non avrebbe potuto comunque essere evitato.

La prevedibilità dell'evento dannoso, ai fini dell'accertamento dell'elemento soggettivo del reato, va compiuta utilizzando anche le leggi scientifiche pertinenti, se esistenti; in mancanza di leggi scientifiche che consentano di conoscere preventivamente lo sviluppo di eventi naturali calamitosi, l'accertamento della prevedibilità dell'evento va compiuto in relazione alla verifica della concreta possibilità che un evento dannoso possa verificarsi, e non secondo criteri di elevata credibilità razionale (che riguardano esclusivamente l'accertamento della causalità), ferma restando la distinzione con il principio di precauzione che prescinde dalla concretezza del rischio.

La Corte ritiene non condivisibili le argomentazioni della sentenza di merito impugnata, in particolare, in punto di prevedibilità, esclusa nel caso di specie, sulla base dell'assunto che i fenomeni degli anni precedenti non avevano avuto caratteristiche analoghe a quelle dell'evento distruttivo esaminato; dal che l'esclusione della prevedibilità e quindi della colpevolezza del sindaco. A giudizio della Cassazione, invece: «Il giudizio di prevedibilità non va infatti compiuto con riferimento a quanto è avvenuto in passato ma a quanto può avvenire in futuro nel senso che involge un giudizio di rappresentabilità di possibili, ulteriori e più gravi eventi dannosi».

Continua la Suprema Corte affermando che "se di un fenomeno naturale (o anche cagionato dall'uomo) non si conoscono le caratteristiche fondamentali - in particolare le cause, le possibilità di evoluzione, gli effetti possibili - la cautela che occorre usare nell'affrontarlo per eliminarne o ridurne le conseguenze deve essere ancora maggiore proprio perché non si possono escludere, con valutazione *ex ante*

fondata su conoscenze scientifiche affidabili, gli effetti maggiormente distruttivi».

In conclusione, la sentenza della Cassazione sugli eventi calamitosi di Sarno ricostruisce il concetto di colpa ampliandolo mediante un allargamento della riconoscibilità del rischio e della prevedibilità dell'evento, estendendo così le possibilità di individuare soggetti responsabili di danni da eventi calamitosi, e soprattutto impone in presenza di eventi già verificatisi una cautela ancor maggiore di quella ordinaria (di qui la pertinenza del richiamo).

#### LE FONTI NORMATIVE. LE MISURE DI SALVAGUARDIA

Al fine di orientarsi nella complessa normativa inerente la protezione del suolo, intesa come prevenzione e mitigazione degli effetti legati al dissesto idrogeologico, è stata redatta dai consulenti del P.M. una relazione tecnica preliminare di esame ed analisi delle fonti, ulteriormente approfondita nella risposta al quesito n.2 della relazione definitiva depositata il 15 novembre 2010 (che più oltre si esaminerà).

Ne è opportuna una breve disamina che consentirà poi di accertare quale doveva essere la condotta da esigersi dagli imputati ed omessa.

Con la Legge 18 maggio 1989, n.183 e succ. modif. sono state dettate le "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e si è provveduto a riorganizzare le competenze degli organi centrali dello Stato e delle Amministrazioni Locali in materia di difesa del suolo, istituendo nel 1994 le Autorità di Bacino ed assegnando loro il compito di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali, determinando diversi

livelli di operatività territoriale (Nazionale, Interregionale e Regionale) sulla base, appunto, di criteri geomorfologici. Oltre ai criteri di indirizzo generale, la Legge ha attribuito alle Autorità di Bacino compiti di pianificazione e programmazione per il territorio di propria competenza. Il principale strumento di pianificazione e programmazione cui le Autorità di Bacino devono dar seguito in base alla Legge (artt. 3, 18, 19 e 20) è il Piano di Bacino, che ha valore di piano di settore e rappresenta lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo attraverso il quale programmare e pianificare le attività e gli interventi nel campo della difesa del suolo, con efficacia vincolante per amministrazioni, enti pubblici e privati. Il complesso processo di gestione del rischio idrogeologico trova nella natura multidisciplinare del Piano l'elemento cardine indispensabile, in considerazione del carattere intrinsecamente dinamico dei fenomeni che sono alla base del rischio idrogeologico. Il legislatore regionale ha ben colto questo aspetto (mutuandolo dalla norma quadro nazionale) esplicitando come il Piano debba essere un processo conoscitivo e pianificatorio in costante aggiornamento (art.15), per poter far fronte alle mutevoli condizioni del territorio, soggetto alle azioni dei processi naturali e all'intervento dell'uomo.

In considerazione delle presumibili difficoltà e complessità dell'iter di approvazione dello strumento di Piano, la Legge (art.17 commi 6 bis e 6ter) ha consentito strumenti operativi più agili ed efficaci in relazione a situazioni di emergenza, dando alle Autorità la possibilità di adottare misure di salvaguardia, il cui preciso scopo è quello di evitare interventi ed azioni sul territorio contrastanti con il piano in via di definizione, e di redigere Piani

stralcio per la individuazione e perimetrazione delle aree a maggior rischio idrogeologico, compito affidato all'Università La Sapienza di Roma con delibera di Giunta regionale 18.5.1999 n.2615. Dall'analisi del materiale acquisito dai periti su base informatizzata presso gli Uffici dell'Area Difesa Suolo della Regione Lazio non risulta, negli elaborati cartografici e nella banca dati dei fenomeni franosi implementata, alcuna particolare classificazione o perimetrazione della porzione di Cala Rossano interessata dal dissesto del 20 aprile 2010, mentre risultano censiti e localizzati tre dissesti posizionati sulle scarpate (salienti morfologici) a nord e a sud della medesima spiaggia.

Un secondo approfondimento riguarda il Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n.152 recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fondi agricoli", il c.d. "Codice di tutela delle acque", come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.258.

In questo quadro si inserisce il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 c.d. "Codice dell'Ambiente", che nel disciplinare pressoché integralmente una serie di materie, tra le quali - per quanto qui interessa - la tutela delle acque, abroga tutte le normative precedenti e dunque azzerà il sistema di difesa del suolo precedentemente incentrato sulla Legge n.183/1989 e sul D.Lgs.n.152/1999, fungendo la legge quadro. Tuttavia, stante la mancata adozione di Decreti Ministeriali attuativi (almeno al momento di deposito della relazione in esame, 28.4.2010), e nell'attesa della loro emanazione, nell'ambito della difesa del suolo le Autorità di



Bacino di cui alla Legge n.183/1989 continuano a svolgere le attività loro attribuite in regime di proroga.

Da ultimo, si evidenzia che il territorio interessato dal dissesto in esame rientra nella Riserva Naturale Statale Isole di Ventotene e Santo Stefano, istituita con decreto del Ministero dell'Ambiente 11 maggio 1999, il cui organismo di gestione è il Comune di Ventotene, ai sensi dell'art.17, comma 1, Legge 6 dicembre 1991, n.394.

Venendo alla normativa regionale, si osserva che nell'ambito territoriale della Regione Lazio - ove sono abbastanza diffuse le aree interessate da dissesto idrogeologico - sono state istituite due Autorità di Bacino e precisamente l'Autorità di Bacino del Tevere e l'Autorità dei Bacini Regionali del Lazio, costituita con L.R.7 ottobre 1996, n.39 ai sensi dell'art.12 L.n.183/1989, nel cui ambito ricade il Comune di Ventotene.

Sono organi dell'Autorità dei bacini regionali: a)il comitato istituzionale, b)il comitato tecnico, c)la segreteria generale, d)la segreteria tecnico-operativa (art.4).

Nel sito web istituzionale dell'Autorità di Bacino si legge:*"Il comitato tecnico dell'Autorità elabora il piano di bacino. Il piano di bacino ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio del bacino. La Segreteria tecnico-operativa dell'Autorità dei Bacini Regionali del Lazio opera come Ufficio inquadrato nell'Area "Concessioni Demaniali e Pianificazione di bacino" nell'ambito della Direzione Regionale Ambiente e cooperazione tra i popoli, dell'omonimo*

Assessorato Regionale. L'Area cura gli aspetti normativi, la predisposizione ed il rilascio delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali di competenza regionale, curando inoltre l'archivio delle concessioni anzidette e la loro registrazione in un apposito catasto. L'Ufficio Segreteria Tecnico-operativa ha competenze amministrative e tecniche a supporto delle attività degli organi e del Segretario Generale dell'Autorità dei Bacini Regionali di cui alla L.n.183/1989 e L.R.n.39/1996; provvede alla pianificazione del territorio regionale riguardo agli aspetti legati alla difesa del suolo e tutela della risorsa idrica; cura i rapporti con il Distretto Idrografico di cui al D.Lgs.n.152/2006".

Il testo normativo regionale - che in questa sede si analizza nel dettaglio poiché in seguito vi si farà più volte riferimento - prosegue indicando la composizione e le competenze dei vari organi.

Art.5 Comitato istituzionale - Il comitato istituzionale è composto da: a)il Presidente della regione o l'Assessore regionale competente in materia di opere e reti di servizi da lui delegato, con funzioni di presidente; b)gli Assessori regionali competenti in materia di risorse idriche, prevenzione dell'inquinamento e risanamento ambientale, assetto del territorio, bonifica ed infrastrutture, programmazione e sviluppo economico; c)i presidenti delle province di Roma, Latina, Frosinone e Viterbo ovvero gli assessori competenti nelle materie della difesa del suolo da essi delegati.

Il comitato istituzionale dell'autorità dei bacini regionali ha i seguenti compiti: a)definisce criteri, metodi, tempi e modalità per l'elaborazione del progetto di piano dei bacini regionali, in conformità agli indirizzi di cui all'art.4 della legge n.183 del 1989; b)adotta il progetto del piano dei bacini regionali, i progetti dei piani stralcio, le misure di salvaguardia di cui all'art.13, i programmi di intervento attuativi del Piano dei bacini regionali e degli schemi previsionali e programmatici previsti dall'art.31 della legge n.183 del 1989, nonché la relazione annuale sull'uso del suolo di cui all'art.10, comma 1, lett.i) della legge n.183 del 1989; c).....(omissis); d)..... (omissis); e).....(omissis); f).....(omissis); g)nomina il comitato tecnico ed il segretario generale; h)costituisce la segreteria tecnico-operativa.....(omissis).

Art.6 Comitato tecnico - Il comitato tecnico è composto da: a)cinque esperti designati, rispettivamente dagli Assessori regionali componenti il comitato istituzionale, tra i dirigenti regionali; b)quattro esperti designati rispettivamente dai presidenti delle province di Roma, Latina, Frosinone e Viterbo tra i propri dirigenti; c)i rappresentanti dell'amministrazione centrale dello Stato designati dai Ministri competenti ai sensi dell'art.10, comma 2, della legge n.183 del 1989, e

succ.modif.; d)quattro esperti di elevato livello scientifico designati dal comitato istituzionale.

Il comitato tecnico è presieduto dal segretario generale.....(omissis)

Il comitato tecnico costituisce il supporto tecnico ed amministrativo del comitato istituzionale ed in particolare svolge i seguenti compiti: a)cura l'istruttoria degli atti di competenza del comitato istituzionale, al quale formula proposte; b)elabora il progetto del piano dei bacini regionali, i progetti dei piani stralcio, le misure di salvaguardia di cui all'art.13, il bilancio idrico, i programmi di intervento e predispone la relazione annuale sull'uso del suolo; c)cura l'attuazione delle direttive del comitato istituzionale.....(omissis).

Art.7 Segretario generale - Il segretario generale è nominato dal comitato istituzionale, su proposta del presidente del comitato stesso, tra i membri del comitato tecnico. a)adempie alle funzioni attribuitegli dalle leggi e dalle competenze delegate dal comitato istituzionale; b)presiede il comitato tecnico; c)dirige la segreteria tecnico-operativa; d)partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del comitato istituzionale; e)partecipa, con diritto di voto, alle riunioni delle sezioni del comitato tecnico consultivo regionale per l'urbanistica, l'assetto del territorio, i lavori pubblici e le infrastrutture di cui alla legge regionale 8 novembre 1977, n.43 e succ.modif.; f).....(omissis); g)può indire conferenze di servizi ai sensi dell'art.17 della legge regionale 22 ottobre 1993, n.57; h).....(omissis).

Art.8 Segreteria tecnico-operativa - La segreteria tecnico-operativa, alla quale è preposto il segretario generale, provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità dei bacini regionali ed ai relativi atti istruttori per la pianificazione, programmazione, coordinamento ed esecutività degli stessi, nonché al supporto logistico e funzionale degli organi collegiali. La segreteria tecnico-operativa è articolata nei seguenti uffici: a)segreteria; b)studi e documentazioni; c)piani e programmi.

Art.9 Personale e mezzi - La segreteria tecnico operativa è composta da personale dipendente dagli enti rappresentati nel comitato istituzionale ed è costituita con atto del comitato istituzionale che ne definisce contestualmente l'organico ed il funzionamento.....(omissis). La Regione provvede ad assicurare la dotazione dei locali, dei mezzi e dei materiali necessari al funzionamento dell'autorità dei bacini regionali, nonché la copertura dell'organico della segreteria tecnico-operativa.

Art.11 Piano dei bacini regionali - In attuazione dell'art.20 della legge n.183 del 1989, l'autorità dei bacini regionali, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il progetto di piano dei bacini regionali relativo ai bacini idrografici di rilievo regionale e lo trasmette alla Giunta regionale per la relativa deliberazione ai sensi dell'art.15 della legge regionale 11 aprile 1986, n.17.

Della deliberazione del progetto di piano dei bacini regionali da parte della Giunta regionale è data notizia sul Bollettino Ufficiale della regione e su almeno due quotidiani a tiratura nazionale con la precisazione dei tempi, dei luoghi e delle modalità per la consultazione, da parte degli interessati, del progetto stesso e della relativa documentazione.

Entro sessanta giorni dagli adempimenti di cui al comma 2, i soggetti interessati possono far pervenire le loro osservazioni all'autorità dei bacini regionali, che le esamina e ne trasmette l'esito alla Giunta regionale entro i successivi centoventi giorni.

La Giunta regionale, sulla base della documentazione fornita dall'autorità dei bacini regionali ai sensi del comma 3, delibera la proposta definitiva del piano dei bacini regionali e la trasmette al Consiglio regionale per la relativa approvazione.

Il piano dei bacini regionali approvato dal Consiglio regionale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Entro sessanta giorni dall'approvazione del Consiglio regionale, il piano dei bacini regionali è trasmesso, ai sensi dell'art.20, comma 3, della legge n.183 del 1989, al comitato nazionale per la difesa del suolo.

Art.12 Piani stralcio - In attuazione dell'art.17, comma 6 ter, della legge n.183 del 1989, come modificata dal decreto legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n.493, il piano dei bacini regionali può essere redatto ed approvato anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali.

I piani stralcio sono approvati con le procedure previste dall'art.11 della presente legge.

Art.13 Norme di salvaguardia - In attesa dell'approvazione del piano dei bacini regionali, l'autorità dei bacini regionali adotta misure di salvaguardia nell'ambito dei bacini regionali di cui all'art.2.

Le misure di salvaguardia di cui al comma 1 sono immediatamente vincolanti e restano in vigore fino all'approvazione del piano dei bacini regionali e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.

In caso di mancata attuazione o di inosservanza delle misure di salvaguardia da parte degli enti interessati e qualora da ciò possa derivare un grave danno al territorio, l'autorità dei bacini regionali informa il Presidente della Giunta regionale che, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavori o di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva agli enti interessati.

Art.14 Efficacia del piano dei bacini regionali - Ai sensi dell'art.17 della legge n.183 del 1989 il piano dei bacini regionali prevale su tutti gli strumenti di piano e programmatici della Regione e degli enti locali e le norme in esso contenute sono immediatamente vincolanti per amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati qualora si tratti di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dello stesso piano dei bacini regionali..... (omissis).

Art.15 Aggiornamento del piano dei bacini regionali - L'autorità dei bacini regionali provvede alla verifica ed al costante aggiornamento del piano dei bacini regionali..... (omissis).

Art.16 Attuazione del piano dei bacini regionali - Ai sensi dell'art.21 della legge n.183 del 1989, il piano dei bacini regionali è attuato attraverso programmi triennali di intervento, redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità del piano stesso.

Il programma triennale di intervento è adottato dal comitato istituzionale su proposta del comitato tecnico ed è trasmesso al presidente del comitato nazionale per la difesa del suolo, secondo le modalità e per le finalità di cui all'art.22 della legge n.183 del 1989.

..... (omessi gli artt. 1 - 2 - 3 - 10 - 17 - 18)

Proseguendo nell'analisi della normativa regionale, una ulteriore attività della Regione Lazio è correlata alla istituzione del Sistema Informatico regionale Difesa del Suolo (SIRDIS). La Regione Lazio, in attuazione dei principi di cui alla L.n.183/1989 e al D.Lgs.n.112/1998 ha disciplinato con la L.R.n.53/1998 il riordino delle funzioni amministrative in materia di difesa del suolo, ispirando la propria azione ai principi del decentramento e della collaborazione con gli enti locali e con gli altri enti pubblici operanti nel territorio. Il raccordo e l'integrazione operativa di tali diversi organismi è assicurata attraverso le strutture organizzative regionali, che provvedono, in particolare, all'organizzazione e gestione del SIRDIS ed alla formazione, aggiornamento e conservazione del registro delle opere di difesa del suolo. Lo strumento principale di tale azione di raccordo è appunto rappresentato dal SIRDIS istituito dall'art.16 della L.R.n.53/1998 al fine di raccogliere, organizzare ed elaborare i dati relativi alle attività ed alle opere inerenti alle finalità e all'applicazione delle competenze regionali in tema di difesa del suolo, in coordinamento ed interconnessione con le altre componenti del sistema informatico regionale ed in particolare con il Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA) ed il Sistema Informativo Territoriale Regionale (SITR).

Anche il Registro delle opere di difesa del suolo, istituito dall'art.17 della stessa legge al fine di poter gestire il patrimonio infrastrutturale costituito dalle opere di difesa del suolo già realizzate, assicurando il monitoraggio della funzionalità e l'organizzazione di un efficace servizio di manutenzione, si configura come una componente del SIRDIS. L'Area "Difesa del Suolo", della Direzione Regionale all'Ambiente e Protezione Civile della

Regione Lazio, provvede alla organizzazione ed alla gestione del SIRDIS, assicurando sia il necessario coordinamento con le Autorità di Bacino ed i Servizi Tecnici Nazionali, sia l'accesso controllato al sistema al fine di pubblicizzare i dati raccolti e le elaborazioni effettuate (sul punto relativo alla raccolta dati si tornerà in seguito).

Come già detto, il territorio del Comune di Ventotene ricade nell'ambito di competenza dell'Autorità dei Bacini regionali del Lazio, che ha provveduto ad emanare la pianificazione di settore (vigente all'epoca dei fatti) con Deliberazione n.01 del 13 luglio 2009 del Comitato Istituzionale, con la quale: si prende atto del Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) adeguato ed aggiornato in base alle risultanze della Conferenza (ex art. 11, comma 4, della cit. L.R.n.39/1996) del 24 marzo 2009, e si adottano, ai sensi dell'art.13 della medesima L.R., sino all'approvazione definitiva del PAI da parte del Consiglio Regionale, quali misure di salvaguardia, le perimetrazioni delle aree individuate a pericolosità idraulica e geomorfologica nonché le aree di attenzione tutte segnalate e graficizzate negli elaborati del progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico. A seguito della pubblicazione sul B.U.R.L. n.37 del 7 ottobre 2009 di detta deliberazione n.01 sono scattate le misure di salvaguardia con la immediata conseguenza che sia le perimetrazioni contenute nel Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) che le correlate Norme Tecniche di Attuazione (artt.2, 3, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 e 32) sono diventate immediatamente vincolanti per le Amministrazioni locali, fermo restando la loro efficacia fino all'approvazione del piano dei bacini regionali e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni dalla

data di pubblicazione sul B.U.R.L. Le predette misure di salvaguardia sono state adottate dal Comitato istituzionale dell'Autorità dei Bacini Regionali del Lazio al fine di tutelare l'integrità fisica del territorio e la sicurezza circa la incolumità della vita umana.

Analizzando la cartografia del Progetto di Piano si evidenzia che tutta la linea di costa dell'isola di Ventotene è classificata "Area sottoposta a tutela pericolo di frana - Area a pericolo B"; solo una piccola porzione, coincidente grossomodo con la Cala di Parata Grande, è classificata come "Area a pericolo A", mentre la zona di Cala Rossano, insieme ad altri tratti, non risulta in alcun modo classificata (si noti che siamo nel 2009 e che gli eventi del 2004 non risulteranno essere stati segnalati).

Le misure di salvaguardia richiamate nel capo di imputazione (giusta la citata deliberazione n.1 del 13.7.2009) sono le seguenti:

Art.13 Vigilanza e monitoraggio

1.Ai sensi dell'art.3 della L.39/96 l'Autorità di bacino vigila sull'attuazione del P.A.I.

2.Ai sensi della L.R. 53/98 art.8, la regione promuove il coordinamento tra gli enti preposti al servizio di polizia delle acque al fine di garantirne l'uniformità di indirizzo.

3.Il Piano prevede il monitoraggio ed il controllo delle situazioni di rischio e di pericolo mediante l'acquisizione presso gli Enti competenti delle informazioni necessarie per aggiornare, migliorare ed integrare la banca dati realizzata dall'Autorità, al fine di garantire secondo le procedure e le modalità di cui al successivo art.14 il continuo adeguamento del Piano alle nuove realtà territoriali.

4.L'Autorità può effettuare direttamente, qualora ritenuto opportuno, misure e rilievi in campo per caratterizzare i regimi delle portate dei corsi d'acqua, lo stato degli alvei e le condizioni di stabilità dei versanti.

5.L'Autorità, in collaborazione con gli altri soggetti competenti in materia, avvia studi per estendere gli accertamenti di eventuali ulteriori situazioni di pericolo e/o rischio e per la definizione di conseguenti norme di tutela, con priorità per l'individuazione delle effettive condizioni di pericolo e/o rischio nelle aree individuate come aree di attenzione (art.9 e tav.2)

6.Gli Enti locali e le strutture regionali e provinciali preposte alla difesa del suolo sono tenuti al tempestivo invio all'Autorità di ogni documentazione riguardo a nuovi dissesti idraulici o gravitativi riscontrati, nonché sulla avvenuta realizzazione di eventuali opere tese ad eliminare o mitigare le condizioni di pericolo

Art. 14 Aggiornamento, pubblicità e verifica del Piano

1. Il Piano, per sua definizione, possiede una natura dinamica che esige un continuo adeguamento alle nuove realtà territoriali, in termini sia di conoscenza, sia di approfondimenti specifici, tramite successive adozioni ed approvazioni del Piano in versioni più aggiornate

2. Al di fuori delle ipotesi previste dal comma 3 del presente articolo o di altre fattispecie emergenziali, il PAI è aggiornato, qualora ricorra la necessità di una revisione generale dello stesso, di norma, almeno ogni cinque anni

3. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4, per gli aggiornamenti del PAI che costituiscono variante, restano ferme le procedure previste dalla disciplina vigente in materia di formazione dei piani stralcio di bacino

4. Nei casi di approfondimenti conoscitivi e di studi, nonché a seguito dell'avvenuta realizzazione di opere di messa in sicurezza del rischio idrogeologico e di rimozione delle condizioni di pericolo l'Autorità, con le procedure di cui al successivo comma 7, provvede alla ripermimetrazione e/o alla riclassificazione delle zone disciplinate dagli artt. 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26 e 27 ed all'eventuale aggiornamento degli elaborati di cui alle lettere c, d, e, dell'art. 4, ai sensi dell'art. 15 della l.R. 39/96 commi 1 e 2

5. Nei casi del precedente comma 4 l'Autorità provvede a comunicare alle Amministrazioni Comunali e provinciali territorialmente competenti l'avvenuta modifica

6. In merito alla valutazione delle opere di messa in sicurezza il Comitato Tecnico si esprime circa la richiesta di ripermimetrazione e/o riclassificazione dell'area, solo dopo l'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione delle stesse

7. Il Comitato istituzionale, ovvero il Segretario generale dell'Autorità qualora delegato, nei casi in cui al precedente comma 4, acquisito il parere positivo del Comitato tecnico, emana apposito provvedimento con il quale viene ripermimetrata o riclassificata l'area interessata nonché apportate le eventuali modifiche o aggiornamenti agli elaborati di cui alle lettere c, d, e, dell'art. 4

8. Il provvedimento di cui al precedente comma 7 esplica la sua efficacia al momento della pubblicazione nel BURL

9. Nelle fasce B di cui ai successivi artt. 17, 24 e 25, il segretario generale su delega del Comitato Istituzionale, a seguito di specifica richiesta volta a dimostrare l'assenza di pericolo, corredata da adeguata documentazione tecnica elaborata da un professionista abilitato secondo le specifiche degli allegati 7 e 8, acquisito il parere positivo del Comitato Tecnico, nelle more del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma 7, autorizza la realizzazione di eventuali opere o interventi

Art. 21 Interventi per la riduzione del rischio e di sistemazione ambientale

Nelle aree perimetrare a rischio e/o pericolo idraulico sono ammessi:

a) gli interventi idraulici e le opere idrauliche per la messa in sicurezza delle aree e per la riduzione o l'eliminazione del rischio e/o del pericolo;

b) gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale finalizzati a ridurre il rischio idraulico, che favoriscano tra l'altro la ricostruzione dei processi e degli equilibri naturali, il riassetto delle cenosi di vegetazione riparia, la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona;



c)tra gli interventi di cui al precedente comma b) sono compresi i tagli di piante stabiliti dall'autorità competente al rilascio di provvedimenti amministrativi in ambito forestale e dell'autorità idraulica competente per territorio per assicurare il regolare deflusso delle acque, tenuto conto di quanto disposto dal D.P.R. 14 aprile 1993, "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni recante criteri e modalità per la redazione dei programmi di manutenzione idraulica", e in coerenza ai contenuti tecnici di cui al manuale delle attività consigliate in campo agricolo, forestale e silvopastorale in relazione alle condizioni di rischio considerate;  
d)gli interventi urgenti delle autorità idrauliche e di protezione civile competenti per la salvaguardia di persone e beni a fronte di eventi pericolosi o situazioni di rischio eccezionali

Tali misure di salvaguardia erano in vigore al momento dell'evento dell'aprile 2010, ma già in precedenza il Comitato Istituzionale dell'A.B.R. aveva proceduto alla adozione di analoghe misure. Ci si riferisce in particolare alla delibera 5 marzo 2003, n.1 pubblicata sul B.U.R.L. 14 aprile 2003, n.1, (artt.13, 14 e 21), in vigore al momento dell'evento del 2004.

L'art.13(Vigilanza e monitoraggio) corrisponde sostanzialmente a quello della successiva delibera n.1/2009, prevedendo in più che per l'aggiornamento costante della cartografia e della banca dati l'Autorità "predispone uno sportello presso l'Autorità stessa, dedicato all'acquisizione delle segnalazioni dei dissesti da parte delle amministrazioni, enti e soggetti pubblici e privati. Tale sportello acquisisce anche la documentazione fornita dai soggetti interessati ai sensi degli artt. 21 e 28 ai fini dell'aggiornamento della perimetrazione delle carte della pericolosità e delle schede-intervento relative alle situazioni di rischio".

Quanto alle modalità di aggiornamento e pubblicità del Piano, l'art.14, nel disporre che a ciò si provveda almeno ogni cinque anni, stabilisce al comma secondo che "nei casi di cui all'art.21 comma 1 e all'art.28 comma 1 nonché nei casi di avvenuta esecuzione di opere di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico e di rimozione delle condizioni di pericolo, le amministrazioni competenti trasmettono all'Autorità le richieste, corredate della documentazione relativa, finalizzate alla ridefinizione del perimetro delle zone disciplinate dagli artt. 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 e 26 ed alla loro eventuale deperimetrazione o declassificazione. Il Segretario Generale

dell'Autorità su parere del Comitato Tecnico approva la ripermimetrazione e/o la declassificazione e/o la ripermimetrazione dell'area".

Si riporta per intero l'art.21.

Art.21 verifica locale delle condizioni di pericolo di frana

1.I Comuni e tutti gli altri soggetti pubblici e privati interessati possono effettuare verifiche e presentare istanza di declassificazione o di modifica della perimetrazione delle aree di cui agli artt.16, 17, 18 e 19, in base a più specifiche conoscenza sulle condizioni effettive dei fenomeni di dissesto. Tali proposte di rettifica dovranno essere riportate su cartografie di adeguato dettaglio e su specifici rilievi topografici, come indicato nell'Allegato 7 (Linee guida per gli studi finalizzati alla valutazione di stabilità dei versanti)

2.Nelle aree di frana comunque individuate, ove i Comuni e tutti gli altri soggetti pubblici e privati interessati rilevino situazioni di pericolosità e rischio che non siano già comprese negli elenchi e nelle perimetrazioni delle situazioni di pericolosità e rischio di cui all'art.4, - Allegato 4 (Carta inventario dei dissesti franosi e idraulici) e tav.2 (Aree sottoposte a tutela per pericolo di frana e inondazione) - i Comuni procedono a delimitare le situazioni di pericolo e/o rischio secondo i criteri contenuti nell'Atto di indirizzo e coordinamento emanato con DPCM del 29 dicembre 1998 e con le modalità di cui all'allegato 7 alle presenti norme

3.I soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a comunicare tempestivamente all'autorità ogni nuova informazione e risultanza di accertamenti, osservazioni e segnalazioni specifiche ai fini di ulteriori verifiche ed eventuali proposte di rettifica della perimetrazione delle aree sottoposte a tutela di cui agli artt.16, 17, 18 e 19

4.L'Autorità, sulla base dei propri studi e della documentazione prodotta dai soggetti interessati, provvede, entro 90 giorni dall'acquisizione delle proposte di rettifica, all'eventuale aggiornamento del Piano, secondo i criteri di cui all'art.14, comma 2.

Con avviso pubblicato sul B.U.R.L. del 20 gennaio 2006 il Comitato Istituzionale, nell'attesa dell'adozione della proposta di Piano da parte della Giunta Regionale, e tenuto conto che la maggior parte delle aree a rischio individuate nel progetto di Piano erano assoggettate alle misure di salvaguardia del PAI adottate nel marzo 2003 e valide fino all'approvazione del medesimo, deliberava di riadottare il progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali all'epoca redatto e di applicare al provvedimento di riadozione le misure di salvaguardia fino all'adozione della proposta del PAI da parte della Giunta Regionale del Lazio.

Attesa la operatività triennale delle norme di salvaguardia, ai sensi dell'art.13, comma 2, della L.R.n.39/1996, la difesa degli imputati ne ha eccepito la non vigenza nell'arco di tempo tra 21 gennaio 2009, di scadenza di quelle del 2005 pubblicate il 21.1.2006 e l'adozione di quelle del 2009, pubblicate il 7.10.2009, con la conseguenza che nessun adempimento era doveroso a carico dell'amministrazione comunale.

L'assunto difensivo non è condivisibile, sia perché non può ravvisarsi - se non sotto un irrilevante profilo formale - una soluzione di continuità tra le misure di salvaguardia succedutesi nel tempo che sostanzialmente sono state sempre del medesimo tenore (ragione per la quale sono state ritrascritte in questa sede per una facile lettura), sia perché tale osservazione non è attinente rispetto ai fatti del 2004 essendovi all'epoca in corso misure immediatamente applicabili così come erano esistenti nell'aprile 2010, sia perché comunque il periodo di tempo in contestazione non riveste interesse per i fatti per cui è processo e da ultimo perché, giova sin da ora dirlo, le omissioni sono state tante e gravi e perduranti nel tempo da manifestare una noncuranza che prescinde e non può certo essere giustificata dall'asserito periodo di "scoperura" delle norme di salvaguardia.

#### DEMANIO MARITTIMO

Ulteriore questione prospettata dalla difesa degli imputati, in particolare dal difensore di Romano Pasquale, attiene all'appartenenza della spiaggia di Cala Rossano. Si è sostenuto cioè che la part.lla 822 - che presumibilmente corrisponde a tale spiaggia - fa parte del demanio marittimo statale, con la conseguenza che l'obbligo di esercitarvi le

funzioni amministrative gestionali, in una parola la "funzione di garanzia" non sarebbe in capo al Comune di Ventotene ma spetterebbe alla Capitaneria di Porto quale organo dello Stato. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1995 infatti, nell'individuare su tutto il territorio nazionale le aree escluse dalla delega Stato/Regioni (di cui al D.P.R. n.616/1977, art.59, comma 2) esclude l'intera isola di Ventotene, ad eccezione delle aree di Parata Grande e Cala Nave. L'assunto difensivo sarebbe avvalorato dalla giurisprudenza amministrativa. In particolare dalla sentenza del Consiglio di Stato 24 febbraio 2009 (doc.15 della produzione Avv. Scipione) che precisa la permanenza esclusiva in capo allo Stato delle competenze di gestione sulle aree non comprese nella delega e da altre pronunce (T.A.R. Puglia Lecce, Sez.I, 9.1.2004, n.124 e 11.5.2006, n.2508) in cui si afferma che in caso di aree demaniali marittime escluse dalla delega di funzioni amministrative gestionali conferita alle regioni ai sensi dell'art.59, D.P.R. n.616/1977, elencate in allegato al D.P.C.M. 21 dicembre 1995, le attribuzioni amministrative gestionali debbono essere esercitate dalla Capitaneria di Porto (fattispecie relative al rilascio di concessioni demaniali).

In particolare il Consiglio di Stato, nella richiamata pronuncia, premesso che il D.P.C.M. è applicativo dell'art.59 del D.P.R.n.616/1977 ed opera ai soli effetti del riparto delle attribuzioni Stato/Regione - con limitazione delle funzioni dell'ente regione, rispetto alla delega disposta in via ordinaria per le utilizzazioni a scopi turistici e ricreativi, ove le aree del demanio marittimo assumano preminente interesse nazionale in relazione alle esigenze di sicurezza dello Stato e della navigazione marittima - afferma che il Comune nel cui territorio sono site le aree prese in

considerazione è privo di legittimazione quanto alla contestazione dei criteri e delle modalità di adozione del D.C.P.M., che ha come unico effetto quello di mantenere integro in capo allo Stato il previgente esercizio di tutte le funzioni amministrative relative alle zone demaniali che presentino i caratteri indicati nel secondo comma dell'art.59 (cioè siano appunto di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima).

La tesi esposta non è condivisibile.

La categoria dei beni del demanio marittimo è individuata dall'art.28 del Codice della Navigazione, ai sensi del quale ne fanno parte - per quanto qui interessa - "il lido, la spiaggia, i porti, le rade".

La norma specifica ed amplia il disposto dell'art.822, comma primo, cod.civ., che qualifica come appartenente al demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade ed i porti.

I codici non forniscono la definizione di questi concetti, ma l'ineliminabile necessità di individuare gli esatti margini applicativi della disciplina, ha indotto dottrina e giurisprudenza a colmare la lacuna.

Secondo un ormai consolidato orientamento, il lido del mare comprende la zona di riva bagnata dalle acque fino al punto che viene coperto dalle ordinarie mareggiate, estive ed invernali, escluse quelle dei momenti di tempesta; la spiaggia il tratto di terraferma contiguo al lido che risulti relitto dal naturale ritirarsi delle acque ma pur sempre idoneo ai pubblici usi del mare.

Molto discussa è la nozione di arenile, perché il dettato normativo non prevede tale figura, tuttavia non vi sono dubbi

che esso sia da ricomprendere tra i beni appartenenti al demanio marittimo.

Numerose le sentenze che hanno avuto per oggetto la materia.

Se ne riportano alcune significative.

*"Gli arenili costituivano un ampliamento dello stesso concetto di spiaggia, inteso come tratto di mare che si estende oltre il lido verso la terra ferma senza certi confini, in modo che, a seconda che il mare avanzi o si ritiri, la sua estensione diminuisce o cresce: in quest'ultimo caso si determina la formazione di un relitto del mare o arenile"* (Cass.Sez.I Civ., 6.5.1980, n.2995).

*"Mentre il lido del mare è quella porzione di riva a contatto diretto con le acque del mare da cui resta normalmente coperta per le ordinarie mareggiate, sicché ne riesce impossibile ogni altro uso che non sia quello marittimo, la spiaggia comprende non solo quei tratti di terra prossimi al mare, che siano sottoposti alle mareggiate straordinarie, ma anche l'arenile, cioè quel tratto di terraferma che risulti relitto dal naturale ritirarsi delle acque, restando idoneo ai pubblici usi del mare, anche se in via soltanto potenziale e non attuale"* (Cass.Civ.Sez. I, 30.7.2009, n.17737 e Sez.II, 11.5.2009, n.10817).

*"Costituiscono lido e spiaggia, e come tali sono comprese nel demanio marittimo, ai sensi degli artt.28 cod.nav. e 822 cod.civ., la striscia di terreno immediatamente a contatto con il mare, e comunque coinvolta dallo spostamento delle sue acque, tenuto conto anche delle maree, nonché quell'ulteriore porzione, fra detta striscia e l'entroterra, che venga concretamente interessata dalle esigenze di pubblico uso del mare"* (Cass.Sez.III Civ., 28.5.2004, n.10304).

*"Tutti i beni facenti parte del demanio marittimo sono funzionalmente idonei a realizzare gli interessi attinenti ai pubblici usi del mare"* (Cass.Sez.II Civ., 15.5.2012, n.7564).

E' evidente allora che nei limiti e solo in relazione a tali beni, finalizzati all'uso pubblico del mare, è stata operata o meno la delega Stato/Regioni, mentre nulla può riguardare - nella specie - la parete rocciosa che limita la spiaggia di Cala Rossano e segna il confine verso terra della stessa.

In realtà la questione è stata prospettata dalla difesa con riferimento alla condotta della omessa interdizione dell'accesso anche parziale alla spiaggia, e della inesistenza di qualunque cartellonistica che segnalasse la possibilità di un pericolo quanto meno nei tratti sottostanti le rocce sporgenti, sul presupposto che spettava all'autorità marittima l'adozione di un tal genere di ordinanza ovvero la collocazione di un avviso, tanto che il Comandante dell'ufficio Locale Marittimo di Ventotene, in uno sfogo fuori dell'aula, avrebbe manifestato il suo senso di colpa per tali omissioni (così l'Avv. Scipione nella sua discussione finale).

Non spetta a questo giudicante, allo stato, accertare eventuali ulteriori responsabilità per la comprovata incuria rispetto alle esigenze di sicurezza della spiaggia - che, come prima si è detto in punto di diritto, potrebbe portare a configurare rispetto all'evento un concorso di cause ex art.41 c.p.p. - ma deve rilevarsi che il giorno 21 aprile 2010 fu proprio il Sindaco di Ventotene che in base al D.Lgs.267/2000 ordinò la immediata interdizione dell'area "Spiaggia di Calarossano" interessata dal crollo, incaricando l'U.T.C. di disporre l'idoneo transennamento e di posizionare la relativa segnaletica.

Nessuno ha mai dedotto la illegittimità di detto provvedimento per carenza di potere.

Ancora, con ordinanza n.16 del 6 maggio 2010 lo stesso Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo, ordinò con imperiosa urgenza la esecuzione dei lavori per la messa in sicurezza della parete rocciosa sottostante la strada comunale di Via Calarossano con la eliminazione di ogni situazione di pericolo per la pubblica incolumità, la circolazione e la balneazione (Allegato 32 del P.M. documenti n.14 e n.15 della informativa dei Carabinieri 20.5.2010).

Parlando di un'analogha situazione di rischio per un crollo che si era verificato a Cala Nave in epoca coeva all'evento del 2010 e richiesto se fossero state apposte delle segnalazioni di pericolo, il teste Ing. Filippo Milazzo, succeduto dalla fine del 2004 all'Ing. Pizzuti come Dirigente dell'ex Genio Civile, ha affermato che qualora, all'esito di sopralluoghi fatti insieme con i tecnici comunali, certe zone vengano giudicate non praticabili, è solo il Sindaco che può dire "di qua si passa e di qua no..... e che il giorno della tragedia in Comune si parlava di ripristinare i cartelli nell'ambito dell'isola" (così a pag.31 e 32 del verbale del 15 aprile 2013). Nel corso della sua deposizione, di cui più oltre si dirà, il teste aveva poi evidenziato che in base alla legge nazionale che regola la Protezione Civile (Legge n.225 del 24 luglio 2008, art.6 comma 4) il Sindaco è la prima autorità di Protezione Civile e quindi deve intervenire immediatamente per la salvaguardia di beni e cose: tra le competenze del Sindaco è senz'altro da ricomprendere quella più immediata e di minima spesa, quale appunto l'apposizione di segnaletica interdittiva dell'accesso alla zona attenzionata come pericolosa.



Anche il teste Bruno Placidi, Segretario Generale delle Autorità dei Bacini Regionali del Lazio dal primo aprile 2010, rispondendo a precisa domanda del difensore dell'imputato Romano (pagg.116-117 del verbale di udienza 15 aprile 2013), ha parlato della possibilità che vi siano doppie segnalazioni, come verificatosi svariate volte, tra Comune e Guardia Costiera, nel senso che la Capitaneria di Porto è tenuta a fare le segnalazioni all'Autorità di Bacino in caso di crolli rispetto al proprio demanio, che poi è limitrofo ad altre zone che invece non ne fanno parte e che si trovano sulla linea di demarcazione: dunque nel caso del crollo sulla spiaggia di Cala Rossano la Capitaneria di Porto, presente non a caso alla Conferenza dei servizi del 2004, era tenuta come il Sindaco, ed il Responsabile dell'U.T.C. alla comunicazione dell'evento.

Anche sotto tale profilo allora la responsabilità a titolo di colpa del Sindaco di Ventotene e del Capo dell'Ufficio Tecnico non può essere posta in dubbio.

#### LE INDAGINI GEOLOGICHE

Di particolare importanza per la natura del processo le indagini tecniche, affidate dal P.M. ad un collegio di periti, composto dal Prof. Ing. Albino Lembo Fazio, dal Dott. Geol. Massimo Amodio e dal Geom. Dario Tarozzi.

Il primo quesito loro rivolto è stato quello di accertare le cause del crollo del 20 aprile 2010.

Premessa la evoluzione vulcanologica di Ventotene, che rappresenta la porzione relittuale emersa di uno strato-vulcano sottomarino, dal punto di vista geologico il distacco ha interessato una parete costituita da materiale piroclastico, ascrivibile alla formazione definita in letteratura scientifica "Formazione di Punta Eolo". Tale distacco è avvenuto in prossimità della terminazione

meridionale della spiaggia di Cala Rossano (un arco orientato in direzione, grosso modo, nord-sud), laddove l'arenile diviene di profondità esigua, circa 5 metri, e la parete rocciosa è più prossima alla linea di riva. Già dai primi sopralluoghi la parete mostrava con chiarezza la superficie del distacco, assimilabile ad un triangolo di base pari a circa 10 mt. ed altezza massima pari a circa 4,30 mt. In prossimità del limite settentrionale della superficie di distacco è evidente la presenza di una piccola cavità, interessata parzialmente dal crollo, le cui dimensioni attuali in parete sono di circa 2 x 1,30 mt., e sembra certa la presenza di un'altra cavità in corrispondenza della porzione basale centromeridionale della superficie di distacco, di difficile determinazione al momento dell'accesso dei periti perché in parte crollata ed in parte coperta da detriti, ma ben visibile nella foto n.6 dell'elaborato risalente all'ottobre 2004. In tale foto risultano evidenziate la porzione dell'ammasso roccioso interessata dal distacco del 20 aprile 2010 e le due cavità alla base dell'ammasso da cui si è originato il distacco, ed in particolare la seconda di un'altezza variabile fino a 2 mt. ed una profondità non inferiore a 1,5 - 2 metri, sottostante il volume di roccia crollato, nicchia all'interno o in prossimità della quale stazionavano le ragazze vittime del crollo. Quanto al volume dell'ammasso roccioso distaccatosi dalla parete, lo stesso è composto da un prisma principale di considerevoli dimensioni, circa 2,3 - 3 mc., e da una serie di blocchi di dimensioni molto inferiori, in parte completamente disgregatisi nell'impatto, per un totale stimato di poco meno di 12 mc. Dal punto di vista planimetrico, il materiale distaccato si distribuiva dal piede della parete sino a lambire la linea di riva, per tutta la

profondità della spiaggia, che in questo tratto apicale si rastrema dai 10 ai 6 metri verso sud.

Il tragico evento del 20 aprile 2010 è stato dunque determinato dal ribaltamento/crollo di questo blocco di roccia di formazione piroclastica, derivante cioè dall'attività eruttiva del vulcano che ha determinato l'accumulo di ceneri, lapilli, frammenti e/o blocchi lapidei scagliati direttamente dalla bocca del cratere o depositati da nubi eruttive costituite da gas e particelle solide. I processi diagenetici hanno poi progressivamente trasformato i sedimenti sciolti in rocce, la cui resistenza meccanica risulta generalmente modesta. Così si esprime il Prof. Lembo Fazio alla udienza del 18 febbraio 2013 (pag.41 e segg.): "Le rocce piroclastiche derivano dalle attività effusive ed esplosive di un vulcano, quindi queste ceneri vulcaniche, una volta depositate, sviluppano dei deboli legami tra di loro e quindi assumono le caratteristiche di una roccia debole; quindi la distinzione tra rocce e terra è che una terra se immersa in acqua perde del tutto le proprie caratteristiche; una roccia, invece, le mantiene, mantiene la propria forma, le proprie caratteristiche anche se questi legami sono molto deboli. Quindi queste sono rocce dovute ai legami che si sono formati tra ceneri vulcaniche.....La perimetrazione del P.A.I. viene effettuata su alcuni parametri indicativi che possono fornire una prima valutazione di una pericolosità, della probabilità che si verifichi un evento. Chiaramente l'altezza del fronte di roccia ha un ruolo rilevante, maggiore è l'altezza sul fronte roccioso, maggiori sono gli stati tensionali, quindi gli sforzi che agiscono all'interno dell'ammasso roccioso e quindi, visti i deboli legami tra queste particelle, scarpate rocciose molto alte hanno una maggiore probabilità che siano poi soggette a fenomeni di distacchi, crolli e frane".

Quanto alle caratteristiche geomeccaniche, il materiale roccioso è risultato estremamente friabile, con cementazione talmente debole da determinare - nel corso di un tentativo di carotaggio in laboratorio - la rottura del blocco sotto l'azione del carotiere. La difficoltà di prelievo di campioni idonei alla realizzazione delle prove di laboratorio è stata confermata anche da una società che in passato aveva già operato a Ventotene, circostanza che, unitamente alla rilevazione della presenza di una frattura aperta, posizionata ad una distanza di alcune decine di centimetri dal fronte che delimita una "fetta" di roccia potenzialmente instabile, ha indotto a non eseguire carotaggi in sito.

Hanno poi evidenziato i periti che le caratteristiche meccaniche e mineralogiche delle rocce piroclastiche possono subire importanti modifiche a seguito di processi di alterazione, dovuti prevalentemente a fenomeni di natura fisica, meccanica e chimica, quali, ad esempio, cicli termici, cicli di saturazione ed essiccamento, argillificazione di alcuni minerali. L'alterazione fisica determina un sensibile indebolimento dei legami intergranulari ed un decadimento delle caratteristiche meccaniche, fino alla completa disgregazione della roccia. L'alterazione del materiale roccioso per effetto dei cicli termici giornalieri e stagionali interessa in modo particolare le superfici esposte, sulle quali l'azione eolica provoca una erosione superficiale molto accentuata, con l'asportazione del materiale a grana fine più alterato. Sui fronti di roccia esposti agli agenti atmosferici, l'azione combinata dell'alterazione superficiale e l'erosione determina la formazione di superfici molto scabre su cui i clasti di roccia, di maggiore resistenza, risultano isolati ed in risalto rispetto alla matrice che li ingloba.

Il crollo della parte rocciosa per cui è processo è dunque da attribuire alla concomitanza di molteplici fattori connessi con l'esposizione del materiale roccioso all'azione degli agenti atmosferici. I continui cicli di saturazione ed essiccazione della roccia al piede della scarpata, le deformazioni di creep, l'alterazione chimica dei costituenti mineralogici, hanno infatti nel tempo progressivamente ridotto la resistenza del materiale roccioso alla base della parete.

E' verosimile poi ipotizzare che il crollo del blocco di roccia si sia verificato in pochi secondi, senza preavviso, per degradazione e disfacimento della roccia alla base della parete e rottura per trazione nella zona alta della superficie di distacco. A causa della conformazione geometrica della parete rocciosa, che presentava una porzione aggettante, il crollo si è probabilmente verificato con un movimento rotazionale rispetto alla base, la cui rapidità è anche da associare al comportamento di tipo fragile delle rocce piroclastiche per bassi valori dello stato tensionale. E' da ipotizzare anche un ruolo importante dell'azione erosiva del mare che, lentamente nel tempo, in occasione delle mareggiate, potrebbe aver asportato il livello alterato e degradato della roccia alla base della parete, rinnovando continuamente la superficie di roccia esposta agli agenti atmosferici.

Questa la prima risposta.

Il secondo quesito che è stato posto ai periti è stato quello di procedere alla disamina di tutta la documentazione acquisita agli atti, di acquisirne eventualmente altra, e di procedere allo studio del P.A.I. 2009, con riferimento anche ai precedenti P.A.I. del 2002 e del 2005, al fine di valutare se la zona era stata presa in considerazione ed adeguatamente classificata in relazione al rischio idrogeologico.

Si richiama in questa sede quanto già si è detto in tema di normativa statale e regionale ed, in particolare, sulla primaria importanza del processo conoscitivo da porre a base della redazione del Piano di Bacino, nonché sulla funzione dei Piani Stralcio e delle Norme di Salvaguardia.

Ora è necessario esaminare i principali atti della Autorità di Bacino dal 1999 all'evento e verificare se vi sia stata una partecipazione o comunque un contributo del Comune di Ventotene alla formazione degli stessi (documentazione oggetto degli allegati da 1 a 61 del 3 maggio 2010. Allegato 5 del P.M.).

Il Piano Straordinario per l'Assetto Idrogeologico oggetto di delibera n.11 del 1999 del Comitato Istituzionale dell'A.B.R. non classifica l'area di Cala Rossano, con riferimento alla spiaggia ed alle pareti ad essa retrostanti, in particolare il sito del crollo, tra quelle a maggiore rischio idrogeologico.

Del pari nulla risulta per Ventotene nel verbale del Comitato Tecnico dell'A.B.R. del 10.7.2001 nel quale si approva il progetto P.A.I. E' però interessante l'indicazione fornita dal Segretario Generale sull'approccio che di seguito verrà attuato nella produzione e negli aggiornamenti del P.A.I., laddove si evidenzia la necessità di un confronto con le varie e molteplici realtà istituzionali a vario titolo interessate ed in particolare con i Comuni e le Province, in quanto titolari di funzioni delegate alla programmazione dei rispettivi territori *"appuntamenti da cui potranno derivare suggerimenti e contributi sicuramente migliorativi che saranno tenuti nel giusto conto per la stesura del Piano da sottoporre ad adozione"*.

Il Progetto Preliminare del P.A.I. veniva approvato con delibera del Comitato Istituzionale n.2 del 25.10.2001 cui

seguiva l'approvazione finale (del progetto) con delibera n.7 del 2.10.2002. Nella relazione tecnica relativa a questa prima approvazione, tra le attività da condurre necessariamente per l'adozione del P.A.I., si esplicita la trasmissione di tutti gli elaborati di piano ad ogni Comune interessato, al fine di verificare l'inventario dei fenomeni franosi prodotto e delle aree sottoposte a tutela per pericolo di frana, nonché di valutare gli interventi volti alla rimozione o alla diminuzione del rischio, il tutto attraverso una serie di incontri e sopralluoghi con Comuni, Province ed ogni altro ente interessato. Si conferma che nella tavola grafica relativa all'isola di Ventotene il paraggio di Cala Rossano interessato dal crollo risulta non classificato (ossia non sottoposto a tutela per pericolo di frana in nessuna delle classi A.B.C. individuate nel Piano), né posto come area di attenzione. Le pareti a nord e a sud della spiaggia, invece, risultano classificate come "Aree sottoposte a tutela per pericolo di frana - Fascia B".

Seguono nel 2003 la delibera del Comitato Istituzionale n.1 del 5.3.2003 (già richiamata) di adozione delle Norme di salvaguardia ed un verbale di seduta del Comitato Tecnico del 29.10.2003 in cui si approvano le controdeduzioni alle osservazioni al P.A.I. pervenute dai Comuni. Nulla da Ventotene.

Ancora nel 2004 con le delibere n.1 e n.2 del 29.10.2004 il Comitato Istituzionale aggiornava le aree di attenzione geomorfologica e quindi il Comitato Tecnico nelle sedute del 23.5.2005, 4.10.2005 e 17.10.2005 ratificava l'esame delle osservazioni al progetto P.A.I. Nulla da Ventotene (nonostante l'episodio franoso del 2004 su cui si ritornerà).

Con determinazione n.4619 dell'11.11.2005 veniva affidato nuovo incarico all'Università La Sapienza per la definizione

dei livelli di rischio e pericolosità geomorfologica delle residue aree di attenzione non ancora studiate (circa 120 kmq) e caratterizzate dalla presenza di insediamenti abitativi e/o produttivi. Anche in questo caso, non risulta compreso tra le zone di approfondimento il paraggio di Cala Rossano interessato dal crollo, perché (deduzione logica evidente) mai segnalato come area di pericolo o di attenzione.

Una importante fase del processo di adozione ed attuazione del P.A.I. è costituita dalla Conferenza Programmatica normativamente prevista dall'art.1 bis, commi 3 e 4, della Legge n.365 del 2000, che testualmente recitano: *"ai fini dell'adozione ed attuazione dei piani stralcio e della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale, le regioni convocano una conferenza programmatica, articolata per sezioni provinciali o per altro ambito territoriale deliberato dalle regioni stesse, alle quali partecipano le province ed i comuni interessati, unitamente alla regione e ad un rappresentante dell'Autorità di Bacino. La conferenza esprime un parere sul progetto di piano con particolare riferimento alla integrazione a scala provinciale e comunale dei contenuti del piano, prevedendone le necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche. Il parere tiene luogo di quello di cui all'art.18 comma 9 della L.183/1989"*.

La Giunta Regionale istituisce tale Conferenza con delibera n.598 del 9.7.2004 e ne ratifica i risultati con delibera n.145 del 22.3.2006. Il lungo lavoro si è articolato in numerose sedute, di cui una specifica per l'A.B.R. del Lazio il 21.3.2005 convocata con lettera 8.3.2005. In conclusione del complesso documento, nella parte dedicata alle osservazioni ai progetti di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico pervenute dagli Enti Locali e segnatamente a quello dell'A.B.R. del Lazio, vengono segnalate n.39 osservazioni da parte di vari enti operanti sul territorio, tra cui 12 riguardanti dissesti gravitativi. Nessuna dal



Comune di Ventotene o da chiunque altro avente titolo nei riguardi del paraggio di Cala Rossano.

Gli esiti della Conferenza Programmatica chiudono l'iter di adozione del (progetto) P.A.I. che viene licenziato definitivamente nella sua versione finale attraverso la delibera del Comitato Istituzionale n.5 del 13.12.2005. Nella tavola grafica relativa al Comune di Ventotene la porzione di Cala Rossano ove è avvenuto il dissesto risulta non classificata come area a rischio né posta come area di attenzione: dunque nessun aggiornamento della precedente cartografia relativa al progetto P.A.I. del 2002.

Con lettera inviata in data 16.7.2008 a tutte le Amministrazioni Provinciali, i Comuni ed i Consorzi di Bonifica ricadenti nell'A.B.R. del Lazio si avviava la fase di preconsultazione con gli Enti Locali per l'aggiornamento del P.A.I. ai sensi dell'art.11 della L.R.39/1996.

Successivamente, con lettera inviata in data 2.2.2009 a tutte le Amministrazioni Provinciali, ai Comuni, e al Dipartimento Territorio e Dipartimento Economico-occupazionale della Regione Lazio, veniva convocata la Conferenza ai sensi dell'art.11 bis, comma 4, L.R.39/1996 per l'adozione del Progetto di P.A.I.

Alla Conferenza unica del 24.3.2009 per l'adozione del Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico non risulta la partecipazione di rappresentanti del Comune di Ventotene.

A tale Conferenza segue la delibera del Comitato Istituzionale n.1 del 13.7.2009 con cui si adotta il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico e le relative Norme Tecniche di Attuazione. Anche in questo caso, l'area relativa alla spiaggia di Cala Rossano, con particolare riferimento

alle pareti rocciose retrostanti ed al sito del crollo, permane non classificata né posta come area di attenzione.

In data 10.11.2009 viene adottato il P.A.I.

L'inerzia nel tempo del Comune di Ventotene, in persona dei suoi Sindaci e del responsabile dell'Ufficio Tecnico, l'omesso esercizio del diritto/dovere di far sentire la propria voce nelle sedi istituzionali in cui si affrontavano i problemi di tutela del territorio e delle persone, l'aver mancato tutti gli appuntamenti importanti, voluti dalla normativa statale e regionale per tenere sotto controllo il rischio idrogeologico ed aggiornare i siti da attenzionare e tutelare, in una parola l'essere venuto meno al rispetto di quel principio di interscambio informativo dinamico di cui si è fin qui discusso, costituisce negligenza grave e configura l'elemento soggettivo delle condotte omissive per cui si procede.

Ultimo quesito rimesso dal P.M. ai periti è stato quello di valutare se l'evento del 20.4.2010 fosse prevedibile in relazione al contesto geomorfologico in cui si inserisce, considerando in proposito la consistenza dei precedenti crolli, ed in particolare quello del 2004 e dei lavori eseguiti sulla stessa parete e comunque in zona, nonché lo studio del dicembre 2006 e di cui alla nota del Comune di Ventotene del 9.1.2007, nonché qualsiasi ulteriore significativo elemento che contribuisse a ritenere prevedibile l'evento.

I periti hanno quindi approfondito, siccome di particolare interesse, l'evento avvenuto nel 2004, nel corso del quale si riscontrava il distacco di una porzione del costone tufaceo soprastante l'estremo sud della spiaggia di Cala Rossano, posto nelle immediate vicinanze della porzione di parete dalla quale si è verificato il crollo del 20.4.2010

(le foto 14 e 15 della consulenza documentano i due crolli con punto di presa sostanzialmente coincidente).

Dagli atti risulta che in data 4.2.2004 personale dell'Ufficio Locale Marittimo di Ventotene comunicava alla Capitaneria di Porto di Gaeta di aver constatato il distacco, in località Cala Rossano, di un costone di materiale tufaceo, franato sulla sottostante spiaggia, interessante un fronte di circa mt. 4 per un'altezza di circa mt.5 e che in data 14.5.2004 personale della Regione Lazio, Dipartimento Opere Pubbliche e Servizi per il Territorio, Direzione Regionale Infrastrutture Area 7/N Latina (ex Genio Civile) accertava, presso la località in esame, il verificarsi di una nuova frana, distaccatasi dalle pendici del medesimo costone in conseguenza delle abbondanti piogge del 10 e 11.5.2004.

Ai detti eventi seguivano una serie di atti e lavori, e segnatamente: in data 5.2.2004 con ordinanza n.06/04 il Comandante della Capitaneria di Porto di Gaeta, preso atto della segnalazione pervenuta dall'ufficio periferico di Ventotene, interdiceva al transito ed alla sosta di persone o cose il tratto di area demaniale marittima, dell'estensione di circa mq 200, della spiaggia di Cala Rossano, all'interno del quale risulta compreso anche il paraggio interessato dal crollo del 20.4.2010; con atto del 16.2.2004 prot.n.388 il Sindaco pro tempore, Vito Biondo, segnalava al Dirigente dell'Area 7/N di Latina, Ing. Luciano Pizzuti, che era necessario eseguire un sopralluogo e dei lavori di somma urgenza; in data 7.4.2004 presso il Comune di Ventotene si teneva una Conferenza dei servizi, indetta dall'Area 7/N di Latina (ex genio Civile) della Regione Lazio al fine di individuare la soluzione tecnica ed operativa più idonea all'eliminazione del pericolo di nuovi crolli e alla messa in sicurezza della strada, al fine di realizzare una definitiva

sistemazione dei luoghi, consentendo in sicurezza sia l'uso della spiaggia, che l'uso della strada superiore.

Lo stesso Dirigente dell'Area 7/N, nella duplice veste di Ente promotore della Conferenza dei servizi ed attuatore dell'intervento di somma urgenza, individuava anche gli interventi da eseguire nell'area interessata dai crolli del 2004 che constavano: nel disgaggio delle parti rocciose pericolanti sovrastanti la spiaggia, con modalità operative da decidere successivamente, sotto la diretta sorveglianza della Sovrintendenza al fine di individuare eventuali reperti archeologici; messa in opera di micropali di ancoraggio, posizionati sia alla base della parete rocciosa, sia in verticale sulla parete stessa, in modo da creare dei punti precisi di ancoraggio per il posizionamento della rete metallica; applicazione del rivestimento superficiale, mediante malta con polvere di tufo locale.

In relazione a questi interventi, tra i partecipanti alla Conferenza, solo l'Arch. Bruno D'Amato, quale Dirigente dell'area V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza, ufficio regionale che non ha nulla a che vedere con l'A.B.R.), rilevata l'assenza di una indagine sulle motivazioni del distacco e la natura dei blocchi precipitati, possibile indice non solo di un dilavamento meteorico, ma di un'infiltrazione di acque meteoriche a monte, proponeva, successivamente alle fasi di disgaggio, di analizzare la problematica relativa al convogliamento delle acque a monte, che al momento venivano convogliate direttamente sopra la parete distaccata, per progettare ed esaminare all'esito un intervento di risanamento e riqualificazione ambientale. Nell'occasione il sindaco Biondo esprimeva preoccupazione che da tale situazione potesse derivare un danno per l'economia dell'isola.

Sentito alla udienza del 15 luglio 2013 l'arch. D'Amato ha ricordato di aver partecipato alla Conferenza del 7 aprile 2004 appunto come dirigente dell'Area V.I.A. e di aver proposto suggerimenti dal punto di vista naturalistico in quanto per il suo ufficio non vi era motivazione né dal punto di vista della tipologia dell'intervento né per il fatto che era un intervento di urgenza. Ha ricordato in particolare di aver detto "che bisognava prima scarnificare tutto, buttare tutto ciò che poteva crollare, poi indagare i flussi dell'acqua perché potevano anche esserci non solo superficiali, magari anche all'interno della struttura e quindi regolamentare tutta la cosa dell'acqua. Solo successivamente, analizzando le motivazioni del crollo, si poteva giungere alla stesura di un progetto che poteva essere in qualche maniera valutato. La decisione finale spettava al Genio Civile, che dirigeva la conferenza e doveva fare le opere, nella specie l'ing. Pizzuti ed i suoi collaboratori, L'Area V.I.A. poi non veniva più informata di nulla, mentre il Genio, una volta fatti i lavori, avrebbe dovuto comunicare all'Autorità di Bacino che cosa era stato fatto, per le sue determinazioni".

Nella perizia n.3745 - ad oggetto: "Lavori di somma urgenza e tutela della pubblica incolumità consistenti nella eliminazione del pericolo di caduta massi dalle pendici del costone roccioso soprastante la spiaggia in località Cala Rossano nel Comune di Ventotene - viene riportato che "le abbondanti piogge dei giorni 10 e 11 maggio 2004 avevano provocato una frana staccatasi dalle pendici del costone roccioso soprastante la spiaggia di Cala Rossano e che le predette avversità atmosferiche avevano causato sgrottature ai piedi del costone roccioso, che avrebbero potuto causare altri crolli con interessamento anche del muro di contenimento della

*strada comunale che consentiva il passaggio sia degli abitanti della zona che dei mezzi che vanno a rifornirsi dall'unico distributore di carburante esistente sull'isola, con disagi notevoli per la popolazione residente e per i turisti, oltre al pericolo per l'incolumità pubblica e privata".*

I lavori effettivamente eseguiti in sito risultano riepilogati nella relazione riassuntiva inviata dal Dirigente dell'Area 7/N al P.M., nota in cui si legge testualmente che *"l'intervento prevede di eseguire opere di disgaggio della parete rocciosa, imbrigliamento delle acque meteoriche per eliminare le infiltrazioni onde evitare l'erosione della parete rocciosa e la realizzazione di muri di contenimento della strada comunale che sovrasta il costone di roccia in oggetto, con le seguenti lavorazioni: disgaggio della parte rocciosa, demolizione della pavimentazione stradale e del massetto sottostante, condotta per convogliare le acque piovane con tubi da 60 cm. di diametro, messa in opera di caditoie con griglia, ripristino del massetto armato e manto stradale, realizzazione di muri di contenimento".*

E' di immediata evidenza che le lavorazioni realizzate in sito non corrispondono totalmente agli interventi indicati dallo stesso ufficio nella Conferenza dei servizi del 7.4.2004, risultando realizzato solo il disgaggio, oltre a lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale e di regimazione delle acque, non previsti.

Il geom. Antonio Mariani, (udienza del 15 luglio 2013), in servizio presso il Genio Civile di Latina fino al 2005, ha dichiarato di aver partecipato in tale qualità alla conferenza dei servizi del 7 aprile 2004 e di non aver mai avuto rapporti né con l'Autorità di Bacino né con l'Area difesa suolo e, richiesto in merito ai lavori, ha precisato che dove era stato fatto il disgaggio non fu fatto anche il carotaggio, cioè la

zona non venne analizzata, perché ritenuta pericolosa. A specifica domanda ha risposto che per fare un saggio "serio" ci volevano circa 3.000 euro (non pare a chi scrive una somma eccessiva dato l'importo a disposizione).

In relazione agli eventi del 2004 è da segnalare - come rilievo finale sulla prova della condotta omissiva contestata agli imputati Biondo e Pizzuti - che dalla documentazione esistente presso l'A.B.R. ed acquisita agli atti, non risulta alcuna nota o comunicazione pervenuta da parte di Enti ed Amministrazioni interessate, come previsto dagli artt. 13 e 21 delle Norme di Salvaguardia all'epoca vigenti (in precedenza richiamate).

E' ancora il teste D'Amato, Segretario Generale dell'Autorità dei Bacini Regionali da metà gennaio 2009 all'1 aprile 2010, a ribadire che il P.A.I. si costruisce mediante le segnalazioni e le proposte che arrivano all'A.B.R., e che per ritenersi adempiuto l'obbligo di segnalazione il destinatario deve essere la struttura tecnica e non quella politica.

Quanto alla relazione preliminare del Consorzio Invenio (di cui si è già fatto cenno) sullo "Stato delle coste nel Comune di Ventotene" datata dicembre 2006 e trasmessa dal sindaco Giuseppe Assenso alla Regione Lazio, Assessorato Ambiente, Assessorato Bilancio e Programmazione Economica, Assessorato LL.PP., per motivare una richiesta di finanziamento, è assente ogni classificazione per il paraggio relativo alla porzione di spiaggia di Cala Rossano interessata dal crollo, ma emerge una chiara consapevolezza delle condizioni di rischio idrogeologico cui sono sottoposti i siti presi in considerazione, tanto che per Cala Rossano viene individuato un quadro economico preliminare di € 1.549.083,91 per lavori di consolidamento e riqualificazione della parete

tufacea mediante iniezioni cementizie e sistemi di protezione contro fenomeni di distacchi rocciosi da realizzarsi con tecniche di ingegneria naturalistica quali rafforzamento corticale con rete metallica e ancoraggi (relazione "Invenio" prodotta alla udienza del 15 aprile 2013).

Appare a chi scrive oltremodo grave che la consapevolezza del notevole rischio di dissesto, dimostrata dalla entità e dal costo economico dei lavori necessari alla sua eliminazione, non abbia indotto lo stesso Sindaco che aveva affidato lo studio ed avanzava richiesta di finanziamenti a comunicare la situazione all'A.B.R., come era suo preciso dovere, a partecipare alle conferenze in cui i singoli Comuni erano invitati per rappresentare le situazioni territoriali locali o comunque inviare delle note informative di cui tenere conto nella elaborazione del P.A.I. e nei progetti di intervento, ferma restando la immediata necessità precauzionale di segnalare in loco il pericolo ed interdire l'accesso in prossimità, quanto meno delle zone in cui si erano verificati in precedenza dei fenomeni franosi, maggiormente esposte a crolli ulteriori, poi di fatto tragicamente verificatisi. Rispondendo a domanda della parte civile (udienza del 18 febbraio 2013, pag.53 del verbale), il Geom. Tarozzi ribadisce che per quanto riguarda specificatamente Cala Rossano, dalla nota inviata nel 2010 dall'A.B.R. nulla risulta dell'evento del 2004 così come non risulta - da tutti i verbali esaminati dei Comitati tecnici e della Conferenza dei servizi cui hanno partecipato dal 2002 una pluralità di enti, formulando osservazioni - una segnalazione di dissesti gravitativi pervenuta dal Comune di Ventotene e precisamente dal Dirigente dell'ufficio tecnico e dal Sindaco, anche quale Presidente dell'Ente gestore (Comune) dell'A.M.P. (Area Marina Protetta) e R.N.S. (Riserva Naturale



Statale) delle Isole di Ventotene e Santo Stefano, istituita con decreto del Ministro dell'Ambiente 12 dicembre 1997.

Tornando alla perizia, l'indagine degli esperti si conclude argomentando sulla prevedibilità del fenomeno.

In ambito scientifico si parla di "probabilità di accadimento di un certo fenomeno in un ambito spaziale e temporale ben determinato o determinabile", in quanto per definire un accadimento *prevedibile* è necessario avere la certezza o una elevata probabilità statistica che esso accada in un determinato luogo e in un determinato momento: quanto più si è certi che il fenomeno accada e quanto più piccolo è l'ambito spaziale e temporale cui esso può essere ricondotto, tanto più l'accadimento stesso può dirsi prevedibile. Così per il rischio sismico e per il rischio vulcanico.

Venendo al caso in esame, si ribadisce che l'accaduto è sicuramente riconducibile, dal punto di vista geologico-geomorfologico, alla evoluzione naturale di una falesia (come detto nella risposta al primo quesito), costituita da una formazione vulcanica caratterizzata da bassi valori dei parametri geotecnici, mentre il crollo dal punto di vista geomeccanico è definibile come crollo per fatica statica del fronte di roccia. L'evoluzione delle falesie, al di là delle ovvie differenze legate alla natura del materiale costituente la parete, è geologicamente ben nota e procede in una direzione univoca: la progressiva demolizione della parete attraverso il progressivo arretramento della stessa per crolli successivi. Tale fenomeno appare evidentemente attivo lungo la maggior parte del perimetro dell'isola di Ventotene, ed è specificatamente riconoscibile anche nel paraggio di Cala Rossano. Nella foto 16 i periti evidenziano, ad esempio, che sono chiaramente visibili i resti dei precedenti crolli avvenuti in corrispondenza della parete posta immediatamente a

sud del sito ove è avvenuto l'evento del 2010: ovviamente di tali crolli non è possibile fornire una datazione precisa, ma è altrettanto certo che la dinamica evolutiva sia tuttora attiva e che riguarda le porzioni di parete, ancora naturali, costituite dalla medesima formazione. Il fatto poi che la parete interessata al crollo del 2010 sia estremamente attiva, è testimoniato dagli eventi del 2004, nel corso dei quali, da una posizione leggermente più alta in quota e spostata verso sud della parete, sono avvenuti crolli di volumi confrontabili di materiale e, con ogni probabilità, attraverso processi geomeccanici del tutto analoghi. La falesia cioè certamente evolverà attraverso crolli successivi fino a raggiungere il suo eventuale profilo di equilibrio; ciò che non è possibile determinare con certezza sono il tempo in cui accadrà l'evento e il punto esatto in cui si verificherà il crollo.

Richiesto dal P.M. di un chiarimento sulla prevedibilità dell'evento del 2010 in relazione al crollo del 2004, cioè sul concetto di "evoluzione della falesia", così si esprime il prof. Albino Lembo Fazio alla udienza del 18 febbraio 2013: "Dal punto di vista tecnico questi fronti sono soggetti a una naturale evoluzione e quindi la probabilità che questi fenomeni interessino scarpate così alte, queste falesie, non è da escludere, c'è una certa probabilità. E' una evoluzione naturale del territorio e questa evoluzione è connessa con le caratteristiche meccaniche delle formazioni rocciose interessate da questi crolli e dalla variazione che nel tempo possono subire queste caratteristiche meccaniche. Per esempio nella relazione sono riportati alcuni dati, il tempo in cui un certo carico agisce su una certa roccia ne condiziona la resistenza. Se noi preleviamo il campione, lo sottoponiamo a una prova di laboratorio con durata di applicazione dei carichi di qualche ora, qualche giorno, avremmo dei parametri

di resistenza maggiore di quelli che otterremmo se il carico fosse applicato di pari intensità per decine o centinaia di anni. Gli agenti atmosferici modificano le caratteristiche petrografiche di questi frammenti e queste ceneri si trasformano molto spesso in minerali argillosi a seguito dell'alterazione e quindi, oltre a ridursi le proprietà dei legami, cambiano completamente le caratteristiche del materiale. Se questi materiali sono soggetti a cicli di imbibizione e poi di essiccamento è chiaro che modificano le proprie caratteristiche. Quindi, nel corso dei secoli, si ha una evoluzione di queste caratteristiche che portano inevitabilmente alla variazione anche morfologica dei fronti di scavo e quindi si staccano nelle falesie, si staccano delle porzioni marginali e si ha un arretramento, per esempio, rispetto alla linea di costa (pagg.47 e 48)..... Questo tipo di fenomeno è caratterizzato da una velocità di evoluzione rapidissima, quindi non abbiamo una evoluzione del fenomeno lenta nel tempo. Il crollo è istantaneo e senza segni particolari che possano far presumere l'avvicinarsi di un evento così improvviso (pag.62). La perimetrazione del P.A.I. viene effettuata su alcuni parametri indicativi che possono fornire una prima valutazione di una pericolosità, della probabilità che si verifichi un evento. Chiaramente l'altezza del fronte di roccia ha un ruolo rilevante, maggiore è l'altezza sul fronte roccioso, maggiori sono gli stati tensionali, quindi gli sforzi che agiscono all'interno dell'ammasso roccioso e quindi, visto i deboli legami tra queste particelle, scarpate rocciose molto alte hanno una maggiore probabilità che siano poi soggette a fenomeni di distacchi, crolli e frane..... Per classificare una zona a rischio frana o meno, oltre all'altezza del fronte di roccia, l'altro parametro indicatore è l'eventualità che in passato si

sia già manifestato un evento franoso. Quindi, se ci sono delle segnalazioni che indicano che in una certa zona ci sono degli eventi franosi, chiaramente questa zona può essere inclusa nella zona di rischio, salvo poi fare degli approfondimenti, dei sopralluoghi specifici per verificare la situazione locale (pagg.42.43.44)".

Il rapporto tra il crollo del 2004 e quello del 2010 ha formato ovviamente oggetto anche della valutazione dei tecnici di parte, esaminati in dibattimento.

All'udienza dell'8 ottobre 2013 ha deposto il geologo Pierfederico De Pari, il quale, premesso il sopralluogo del 23 giugno 2010, ha affermato che in quel momento la falesia non dava nessun segno visibile, se non attraverso accertamenti specifici e specialistici, di possibili distacchi di blocchi, poiché non vi erano evidenze sul fronte di lesioni fondamentalmente, ovvero di famiglie di discontinuità, intendendosi per tali una serie di fratture che hanno una geometria giusto apposte a fratture che ne hanno altre e tali da determinare il distacco di blocchi fondamentalmente. Partendo dal principio geomeccanico che "tutto si muove e tutto si evolve" la logica da seguire nell'analisi dei fenomeni franosi parte dal principio che ciò che è avvenuto può avvenire nuovamente, con ciò a significare che le frane che avvengono molto spesso sono frane così dette di seconda generazione, che si sovraimpongono a frane già verificatesi nel passato. La seconda generazione si rileva fondamentalmente da forme del paesaggio e, nel caso specifico dei versanti rocciosi, dalla presenza di massi, dalla preesistenza di indizi che potevano far presagire che in quell'area ci fossero stati già dei fenomeni antecedenti (il paraggio di Cala Rossano si è visto come non fosse nuovo a fenomeni di tale genere, anche se di impossibile collocazione temporale, poiché i massi a mare

di cui alle foto in atti, allegata alla CT del P.M., altro non sono che evidenti segni di rocce cadute dal fronte retrostante). Parlando specificamente dell'intervento seguito ai crolli del 2004, il consulente ha dichiarato che l'evento all'epoca aveva prodotto di fatto uno scenario critico per il sistema viario a monte dell'area di interesse e conclamato per la fascia di spiaggia sottostante, che rese necessario un intervento rapido, secondo i criteri della somma urgenza. Ha spiegato quindi la procedura. "Fondamentalmente il criterio è quello di convocare una conferenza dei servizi in cui vengono chiamate tutte le figure preposte al controllo del territorio; si individua un soggetto attuatore, che poi materialmente provvede all'intervento sulla base di un finanziamento eccezionale; ovviamente però, trattandosi di una somma urgenza, non si hanno tutte le fasi progettuali previste dalla norma, cioè un progetto preliminare, un progetto definitivo e poi un progetto esecutivo. E soprattutto, se non è previsto dalla norma che vengano fatti alcuni passaggi e alcuni approfondimenti specialistici, su questi approfondimenti si glissa".

Dalle prime battute della lunga deposizione quindi si comprende come l'intervento di particolare urgenza è un intervento "sommario", nel senso che è volto ad eliminare una pericolosità contingente, e che nel caso di specie si provvede, oltre che al disgaggio, alla messa in sicurezza della strada. Due gravi inesattezze sul punto, poi corrette a seguito di puntuali domande del P.M.: non furono affatto messi i micropali di fondazione per la recinzione, come invece in un primo momento dichiarato dal dott. De Pari (pag.39) e non si trattava di un sito a notevole distanza da quello interessato dal crollo del 2010, localizzato invece a pochi metri, massimo 10 (pag.60). A queste se ne aggiunge un'altra, quella relativa

alla relazione del Consorzio Invenio che, contrariamente a quanto asserito dal geologo di parte, si è visto che prese in esame nel 2007 anche il paraggio di Cala Rossano.

Molto interessante e sicuramente non favorevole alla posizione degli imputati che intervennero nel 2004 (Biondo e Pizzuti) la parte della deposizione relativa alla funzione del P.A.I. Queste le dichiarazioni più significative: "Il P.A.I. nasce fundamentalmente sulla base di segnalazioni di danni ed è volto alla mitigazione del rischio. Il rischio esiste se esiste l'elemento esposto, se non c'è l'elemento esposto, il rischio non esiste. Se questa è la ratio, ovviamente il P.A.I. recepisce tutte le segnalazioni di danno e solo quelle. Dopodiché fa un'analisi in qualche modo esperta, cioè mette al lavoro un pool di persone esperte, che partono dalla ricognizione dei fenomeni esistenti e producono la carta inventario dei fenomeni franosi, che è un documento di P.A.I.; fanno una carta litologica, per caratterizzare dal punto di vista della tipologia della roccia il territorio bacinale o regionale di competenza; fanno poi la carta della pericolosità, che è una carta prodotta essenzialmente sui fenomeni censiti, ovvero là dove i fenomeni sono censiti si valuta la pericolosità, ossia la probabilità che quell'evento di quella intensità si rimanifesti ancora in un orizzonte temporale, quindi significa che io do una connotazione di pericolosità soltanto a fenomeni che sono avvenuti, non a fenomeni che si potrebbero evolvere..... Le segnalazioni (di fenomeni) avvengono da parte di tutti, nel senso che addirittura è previsto che possa fare segnalazione il libero cittadino, perché ovviamente è un problema di pubblica incolumità e di sicurezza, per cui è ovvio che questa cosa possa venire da tutti. Il problema è avere le competenze per poter fare questa cosa. Io penso che statisticamente nel 90%

dei Comuni italiani non ci sia un geologo.....si preferisce che l'Ufficio Tecnico venga retto da geometri oppure da ingegneri e architetti, perché molto spesso la pratica quotidiana impone che ci siano quelle figure professionali. Per cui, in assenza di un giudizio esperto e in mancanza di una competenza specifica, ci si riferisce a enti sovraordinati che invece hanno al loro interno uffici di geologia, come le Province e le Regioni..... L'Autorità di Bacino ha un respiro sovracomunale, sovraprovinciale e sovraregionale in quanto guarda il bacino e non i confini amministrativi..... Ha una propria Segreteria Tecnico Operativa, quindi un pool di esperti che si occupano dei due aspetti di loro competenza, l'assetto di versante, di cui stiamo parlando, e l'assetto idraulico, legato essenzialmente ai corsi d'acqua. L'Autorità di Bacino è l'organo in questo momento più competente dal punto di vista idraulico e geologico.....nel caso specifico, in mancanza di una segnalazione di danno e quindi in mancanza di una perimetrazione del P.A.I., quel settore era completamente escluso anche dal quadro del fabbisogno, cioè da quella sequela di eventi meritevoli di attenzione che, secondo l'Autorità di Bacino, sono da sottoporre a misure di finanziamento che possano consentire la riduzione della pericolosità..... Tra gli organi che sono tenuti alla segnalazione va incluso il Genio Civile, intervenuto per attuare l'intervento di somma urgenza". A precisa domanda della difesa dell'imputato Biondo sulla necessità della segnalazione anche quando il problema viene risolto con lavoro di somma urgenza, il consulente ha così risposto: "Dal punto di vista del P.A.I. quel lavoro di somma urgenza ha di fatto eliminato le condizioni di pericolosità. Cioè il criterio è questo: siccome il P.A.I. produce come ultimo elaborato la carta del rischio e là dove manca uno dei due elementi, o la

vulnerabilità o la pericolosità, il prodotto analitico, matematico è pari a zero, di fatto il rischio non esiste. Nel momento in cui si rimuove la causa, quindi, la pericolosità di fatto viene ridotta a zero, perché quel versante consolidato in quel momento va a rischio zero". Tornando sulla questione, a più puntuale domanda del P.M., il dott. De Pari ha detto: "Il rischio è il prodotto della pericolosità, quindi nel momento in cui il fenomeno avviene la pericolosità è al cento per cento, come prodotto matematico tra valore dell'elemento rischio e vulnerabilità. Un fatto dannoso quindi è particolarmente significativo ai fini della valutazione del rischio. La segnalazione è il danno di per sé, da all'Autorità di Bacino uno strumento per poter individuare in qualche modo un nesso tra fenomeno naturale e rischio che è registrato in quel momento. Quindi la segnalazione di danni è una carta di piano, non è un fatto, diciamo, volontario, il danno se esiste va comunque comunicato perché deve essere inserito all'interno della carta..... Il P.A.I. ha l'obbligo di registrare e quindi di cartografare la segnalazione dei danni, quindi il danno è un fatto obbligatorio, va comunque comunicato all'Autorità di Bacino che il danno è stato registrato. Dunque il crollo del 2004 andava effettivamente segnalato perché c'era un danno e di conseguenza andava registrato come danno..... L'intervento di per sé non si può giudicare se risolutivo o meno..... Rimane traccia del danno segnalato e rimane traccia dell'intervento realizzato..... Quindi se non si segnala si omette qualche cosa di utile per l'Autorità di bacino..... Per mia esperienza personale, quando ho trovato delle frane che erano indicate come frane stabilizzate, io ho lasciato comunque un livello di pericolosità residuo..... L'Autorità di Bacino giudica se i lavori sono adeguati e in base alla loro adeguatezza se hanno ridotto il rischio".



La conclusione è ovvia: la segnalazione era doverosa e non vi è stata, il luogo era prossimo a quello del crollo del 2010, nessuno ha potuto accertare l'adeguatezza dei lavori e di conseguenza la permanenza ovvero la eliminazione del rischio, non vi era stato alcun intervento sulla parete rocciosa a parte il disgregio e dunque vi era ancora una probabilità di fenomeni di crollo, ossia una oggettiva pericolosità dal punto di vista geologico; aggiungasi che il fatto che presso l'ufficio tecnico del Comune di Ventotene non vi fosse un geologo, come figura professionale, imponeva ancora di più - in mancanza, si ripete, di uno studio sulle cause del crollo, che doveva essere effettuato dal progettista geom. Mariani e dal responsabile del procedimento Ing. Pizzuti, secondo quanto dichiarato dal teste Ing. Milazzo (udienza del 13 aprile 2013) - di portare l'evento a conoscenza dell'Autorità di Bacino.

La lettura delle ulteriori deposizioni dei consulenti di parte conduce a confermare tale convincimento.

Alla udienza del 5 dicembre 2013 è stato sentito il prof. Stefano Aversa, autore unitamente al dott. De Pari della relazione tecnica in difesa degli imputati Assenso e Romano.

Si ripercorrono i passi più significativi delle sue dichiarazioni.

Alla domanda se il crollo del 2010 avesse avuto dei segnali premonitori, indicativi di un possibile cedimento strutturale, il prof. Aversa ha così risposto: "Questo tipo di meccanismi franosi in roccia sono dei meccanismi franosi che avvengono in modo fragile, senza alcun segno premonitore.....è un meccanismo che si attiva ed evolve in tempi rapidissimi, nell'ordine di secondi, quindi si tratta di un fenomeno che ha una fortissima accelerazione senza alcun segno preventivo. Devo dire anche che chiaramente esisteva un quadro fessurativo

della roccia, ma questo era certamente, si è visto nel corso dei sopralluoghi, nascosto dalla vegetazione che c'era al di sopra, perché, dopo aver fatto il sopralluogo, si vedeva che era presente ancora della vegetazione nella parte residua del blocco roccioso e probabilmente questo nascondeva qualunque lesione presente". Sulla domanda relativa agli interventi del 2004 e sulla possibilità che quell'evento ne lasciasse prevedere uno futuro nella stessa zona, si legge poi: "In questi lavori è stato eseguito un disgaggio di massi pericolanti ed è stata eseguita una regimazione delle acque superficiali a monte, non sono stati eseguiti, invece, degli interventi più strutturali sul costone, come invece era stato dichiarato nell'ambito di una conferenza di servizi immediatamente dopo questo evento franoso e prima dell'esecuzione dei lavori. Lavori che sono stati progettati, diretti e collaudati dal Genio Civile di Latina..... Premesso che Cala Rossano, salvo un paio di parti, non era inserita nelle zone a rischio frana del P.A.I., il fatto che sia avvenuto un evento franoso, certo, dovrebbe mettere come fatto in sé un campanello d'allarme, diversamente però nel momento stesso che proprio a quell'evento franoso si è posto rimedio. Fra le altre cose, sotto autorevole progetto, direzione, eccetera, dovrebbe addirittura essere un elemento tranquillizzante, cioè nel momento stesso in cui in una zona, su tutta l'isola di Ventotene dove tutto è a rischio frana, in quella zona si è eseguito un intervento di stabilizzazione che è stato progettato, diretto e collaudato, dovrebbe essere più tranquillizzante che preoccupante, cioè la situazione che si è andata creando dopo la frana poteva essere preoccupante, ma dopo gli interventi di stabilizzazione che avevano specificamente questo titolo, forse doveva essere, ma chiaramente non lo è stato, una delle zone più tranquille di

tutta l'isola di Ventotene". L'uso del termine "tranquillizzante" ha imposto ulteriori precisazioni, su domande del P.M. e di questo giudice, all'esito delle quali in realtà si è giunti a ben diverse conclusioni. Il prof. Aversa infatti ha escluso di aver visionato uno studio sulle cause del dissesto del 2004 - quello cioè che era stato suggerito nel corso della Conferenza dei servizi del 7 aprile - ed ha affermato che "qualunque progetto che si rispetti, fatto sulla base di qualunque normativa, deve inevitabilmente, prima di progettare degli interventi, capire le ragioni che hanno prodotto gli eventi, in questo caso un evento franoso.....per fare un progetto di interventi di questo genere fatto bene, che abbia un senso, è necessario prima individuare le cause dell'evento, attraverso anche indagini ad hoc, che sarebbero dovute consistere anche nel rilievo della fratturazione di tutto l'ammasso roccioso presente, progettare degli interventi che possono essere sia quelli di rimozione delle cause e quindi la regimentazione delle acque va bene, sia di stabilizzazione o di disaggio dei massi pericolanti. Quindi era quello che si sarebbe dovuto fare. E io devo ritenere che questa cosa sia stata fatta perché non posso pensare che il Genio Civile abbia progettato questi interventi senza averlo fatto". Messo davanti alla evidenza della inesistenza di un tale studio e riformulata la domanda se, alla luce di un mancato accertamento delle cause del crollo, i lavori eseguiti potevano essere altrettanto "tranquillizzanti" ai fini della eliminazione del rischio, il prof. Aversa, in tutta onestà, ha affermato che "il progetto non è stato condotto in maniera corretta..... non si può condurre un progetto di qualunque natura senza effettuare degli studi ad hoc, soprattutto per un problema di movimenti franosi. Cioè io non è che posso progettare degli interventi di stabilizzazione senza sapere

quali sono le ragioni perché i crolli siano avvenuti. Quindi evidentemente, diciamo, le persone che hanno condotto degli studi senza fare queste cose hanno commesso almeno una leggerezza". Sempre sul punto, a domanda del difensore dell'imputato Pizzuti che ha mostrato al teste la progettazione dei lavori di somma urgenza, al fine di smentire la conclamata certezza dell'assenza di uno studio sulle cause del crollo, il prof. Aversa, esaminata la documentazione esibitagli, ha concluso che si trattava di cose diverse, nel senso che altro è lo studio (omesso) sulle cause del crollo e altro è un elaborato (quello offerto in visione) relativo al calcolo strutturale di un muro di sostegno di un terrapieno spostato più al centro della Cala Rossano, finalizzato solo a questo muro, mentre non è stata in alcun modo verificata la stabilità degli ammassi rocciosi fratturati. L'evento del 2010 ha poi riguardato un punto molto vicino, "immediatamente sottostante.....proprio a ridosso, uno sopra all'altro"(pag.15). Richiesto, infine, del contenuto della relazione Invenio - cioè, si ricorda, di quello studio commissionato nel 2007 dal Comune di Ventotene per accedere a dei finanziamenti - il consulente ha ritenuto che la stessa parlasse genericamente di Cala Rossano, individuando come aree critiche esattamente le stesse indicate nel P.A.I., e che non fosse quindi più generica e ampia nella visione del sito, come invece ritenuto dai consulenti del P.M., poiché un attento esame delle carte mostrava, a sua opinione, che questa relazione non era basata su rilievi oggettivi nuovi, ma praticamente considerava come zone a rischio esclusivamente le zone che erano già inserite nel P.A.I., non attinenti con quella dell'evento del 2010.

Anche tale deposizione dunque, per trarne le fila, conferma la inadeguatezza dell'intervento del 2004 siccome non preceduto da uno studio sulle cause dell'evento, l'utilizzo

dei finanziamenti per il lavoro di consolidamento non già della parete rocciosa ove era avvenuto il crollo, immediatamente prossima e soprastante a quella ove si è originata la frana del 2010, ma della strada a monte, mediante la progettazione e realizzazione di un muro di sostegno e di un più adeguato sistema di canalizzazione delle acque, ed ancora dimostra come dalla relazione Invenio non si è tratta alcuna conseguenza utile per la incolumità pubblica, nel senso che serviva solo a chiedere finanziamenti e non ha costituito, per il Sindaco dell'epoca (il dott. Assenso), un supporto per ottenere un'attenzione nel P.A.I. In ogni caso è evidente come siano stati collaudati e ritenuti risolutivi lavori diversi rispetto a quelli indicati nella Conferenza dei servizi, e ciò proprio da parte di chi quella Conferenza aveva indetto e quei lavori aveva indicato (l'ing. Pizzuti).

I consulenti indicati dall'ing. Pizzuti, nelle persone del geologo dott. Gianvito Graziano e dell'ing. Sergio Polese, sentiti alla stessa udienza del 5 dicembre 2013, hanno proprio inteso smentire questo assunto, cercando di dimostrare - anche nella relazione scritta prodotta contestualmente all'esame - che il luogo dell'evento del 2004 era diverso, sia come localizzazione sia dal punto di vista della struttura della roccia, da quello del 2010; che i lavori fatti eseguire dall'ing. Pizzuti erano quelli che effettivamente si imponevano in quel momento di somma urgenza; che, comunque, anche l'apposizione di micropali con rete di sostegno non avrebbe evitato il crollo del 2010; ancora, che la indicazione della necessità di un'analisi sulle cause del crollo fatta dall'arch. D'Amato nel corso della Conferenza dei servizi rinviava tale studio ad epoca successiva ai lavori di somma urgenza, essendo incompatibile con la rapida tempistica imposta in quel momento e con il limite economico di spesa.

Hanno poi sostenuto i tecnici della difesa, e segnatamente l'ing. Polese, che anche se sul luogo ove nel 2004 si era verificata una caduta di massi (non un "crollo" ha tenuto a puntualizzare il consulente), fosse stata sistemata una rete dall'alto in basso, non si sarebbe coperta la zona ove si era verificata la caduta nel 2010, né sarebbe stata impedita trattandosi di roccia aggettante di 5 o 6 metri. Tutto questo evidentemente per dimostrare la premessa da cui erano partite le dichiarazioni tecniche, difensive della posizione dell'imputato Pizzuti, cioè che anche se avesse eseguito quello che aveva indicato nella famosa Conferenza dei servizi, cioè avesse fatto quello che aveva detto di fare e che gli viene contestato come omissione, ciò non avrebbe impedito il luttuoso evento del 2010. Il compito dunque che i consulenti di cui si esaminano le dichiarazioni si erano prefissi non era tanto di dare un supporto tecnico chiarificatore "ma di difendere il comportamento dell'ing. Pizzuti" (pag.55), affermazione che ovviamente non può che indurre questo giudicante a valutare la relazione (scritta a commento e confutazione di precedenti deposizioni assunte in dibattimento) e le deposizioni del dott. Graziano e dell'ing. Polese, pur nella loro indiscussa ed acclarata competenza professionale specifica, come asserzioni squisitamente di parte, che forzano la lettura del verbale della Conferenza dei servizi per minimizzare i contenuti dell'intervento dell'arch. D'Amato ed il divario tra i lavori proposti e quelli eseguiti, usando affermazioni del tipo "lo studio proposto dal D'Amato non era all'ordine del giorno ma è stata una frase che ha buttata lì" e "tanto anche la rete non sarebbe servita a niente". La fragilità delle asserzioni di questi due tecnici emerge ancora dalle risposte dell'ing. Polese alle domande ed ai rilievi del P.M. Richiesto se il lavoro sulla strada fosse

stato ritenuto necessario per evitare ulteriori crolli, il consulente fornisce la seguente risposta: "E' chiaro che se si è verificato nel punto alto della roccia una caduta di qualche cosa e si vede che questa caduta in alto confina esattamente con la strada e addirittura si vede che le parti confinanti della strada, il muretto della strada di confine è anch'esso in condizioni di stare per crollare o perlomeno in condizioni deficitarie e si vede che proprio in quel punto, per come è fatta la strada, magari sulla quale da tempo non ci si metteva mano, le acque vanno a finire proprio in quel punto, cioè se il punto della roccia confinante con la parte venuta giù manifesta delle deficienze e sembra essere anche forse la causa da cui entra l'acqua, è chiaro che il grattare i sassi e riparare quella cosa rientravano entrambi negli interventi di massima urgenza". Dunque il rifacimento di quella parte della strada ed il convogliamento delle acque è stato valutato come un lavoro di somma urgenza perché evitava un rischio ulteriore in quel punto. A richiesta poi di precisazione e chiarimento, su cosa basasse tale asserzione, visto che mancava uno studio sulle cause del crollo, non si è avuta risposta se non quella che la problematica evidenziata dal D'Amato di analizzare la natura del distacco ed i blocchi precipitati che potevano essere indice non solo di dilavamento ma anche di infiltrazioni, non competeva al Pizzuti. Sul problema di cosa fare "dopo" a livello di studi e di interventi si è avuta anche la risposta del dott. Graziano, il quale, sempre a domanda del P.M., ha affermato con certezza che vi sono vari sistemi sia per il consolidamento di rocce sia per evitare pericolo di cadute di massi (barre, funi, pali) ed ha assentito sul ruolo dell'Autorità di Bacino che lavora proprio sulle segnalazioni che vengono fatte dei crolli, in tal modo confermando - qualora ve ne fosse ancora necessità -

l'importanza fondamentale delle medesime da parte di tutti ed in particolare dei titolari di posizioni di garanzia, quali gli odierni imputati.

Le discordanze emerse tra le opinioni scientifiche dei vari consulenti sono state superate alla udienza del 24 gennaio 2014 nel corso della quale si è proceduto, sull'accordo di tutte le parti, al loro esame congiunto. Assenti peraltro proprio i consulenti dell'imputato Pizzuti, la cui posizione quindi è rimasta, anche all'esito del confronto, del tutto isolata.

E' necessario dare conto del contenuto di tale esame.

Il primo punto toccato ha riguardato la diversità dal punto di vista della collocazione geografica tra la frana del 2004 e quella del 2010.

Ha risposto il geologo Amodio, consulente del P.M. "I due distacchi non sono avvenuti dallo stesso punto, ma da due punti molto prossimi, collocati ad una distanza di ordine metrico, da 5 a 15 metri massimo..... sul paraggio, guardando la parete, quindi spalle al mare, al momento dei sopralluoghi, c'era una spiaggia di una profondità piuttosto esigua, 5 - 6 - 8 metri di spiaggia, quindi spalle al mare e sulla battigia si vedeva e si vede ancora oggi, un po' più in alto sulla sinistra dell'osservatore il distacco avvenuto nel 2004 ed è ben evidente la traccia della lavorazione in parete, un po' più in basso sulla destra dell'osservatore il distacco del 2010..... il distacco del 2010 riguardava un corpo più in basso, in una posizione geometrica leggermente avanzata, più prossima rispetto all'osservatore rispetto alla parte più alta della parete da dove era avvenuto il distacco del 2004".

Tutti d'accordo gli altri consulenti.



Secondo argomento: in che senso e fino a che punto sussiste la diversità geologica tra i luoghi interessati dai due distacchi.

Questa, in sintesi, la risposta del dott. Amodio "Qui ci troviamo all'interno di una sequenza di tipo vulcanico, una delle più complesse perché, mentre i processi di tipo sedimentario sono geologicamente molto lunghi, che danno modo di creare una certa uniformità, l'attività vulcanica ha una rapidità di messa in posto ed una differenziazione più rapida, più evidente rispetto alle rocce di altro tipo.....tuttavia anche nelle rocce vulcaniche distinguiamo un elemento, un criterio unificatore e parliamo di formazione.....ad una formazione vengono attribuiti ammassi rocciosi o terreni, a seconda della loro consistenza e natura, che si caratterizzano in primo luogo da una uniformità chimico petrografica mineralogica (cioè i minerali che costituiscono quell'ammasso e che danno luogo alla roccia sono di natura simili), in secondo luogo sono legati ad un evento eruttivo ed in questo caso l'ammasso roccioso affiorante sulla parte sub verticale, sulla parete che si osserva dalla spiaggia di Cala Rossano, viene attribuito in letteratura scientifica ad una formazione. Le differenze però sono presenti e sono inevitabili, tra l'altro le rocce piroclastiche, che è l'esatta definizione di quel tipo di formazione, hanno al loro interno una certa variabilità..... la differenza è sostanzialmente di tipo granulometrico, cioè durante questa fase eruttiva, di grandi esplosioni e successiva deposizione di queste nubi contenenti gas, particelle frammentate, acqua ecc., sono stati depositi livelli con diverso contenuto granulometrico, diverso contenuto di blocchi o bombe o scorie o lapilli o pomici, cioè tutto ciò che compone poi l'ammasso..... La letteratura scientifica concorda però nell'attribuire un'unica formazione

all'intera parete, evidenziando queste differenze. Quindi, da un punto di vista strettamente geologico, vulcanologico e petrografico, noi rileviamo una differenza tra la parte alta e la parte bassa fondamentalmente in base alla natura, alla composizione media della granulometria. Se avessimo un chimismo diverso, cioè se la roccia fosse composta da materiali diversi, non sarebbe stata classificata all'interno di una stessa formazione". Dunque, il luogo interessato dalla frana del 2004 e quello interessato dalla frana del 2010 fanno parte della medesima formazione ma presentano una differenza granulometrica e precisamente "la composizione granulometrica indica, con termine abbastanza intuitivo, la dimensione media dei granuli che compongono questa roccia. Come si può notare dalle immagini prodotte, la parte più alta della parete ha una maggiore percentuale di materiale più grossolano, quindi ha granulometria maggiore rispetto alla parte più bassa. Queste parti più grossolane sono a loro volta legate, cementate, coese in una matrice fina, si chiama matrice in questo caso la parte più fina, che è la medesima della parte bassa, che altrimenti avremmo attribuito a due formazioni diverse".

Anche su questo secondo aspetto vi è stato l'accordo degli altri consulenti.

Terza precisazione attiene all'aggetto della roccia crollata nel 2010 (che si lega al fatto che secondo i consulenti dell'imputato Pizzuti, nelle persone del dott. Graziano e dell'ing. Polese, la sistemazione di una rete metallica sarebbe stata impossibile ed inutile dato l'aggetto di 6 - 7 metri). In base alla documentazione fotografica e sulla base della misurazione dei blocchi a terra il geologo Amodio ha escluso, ritenendolo esagerato, che la sporgenza potesse raggiungere i 5 o 6 metri, poiché non vi sarebbero state le condizioni statiche e sarebbe crollata molto prima,

ed ha ritenuto verosimile una sporgenza di un paio di metri. Gli altri consulenti hanno concordato su questa analisi, ritenendo che un oggetto così significativo unito ad una modesta altezza, cioè il rapporto tra sporgenza ed altezza, unito alla discontinuità del fronte, avrebbe provocato un crollo temporalmente molto antecedente.

Ancora alcune precisazioni da parte dei consulenti: dal punto di vista geomeccanico il meccanismo di crollo è stato unico, nel 2004 e nel 2010; l'episodio del 2004 non può definirsi straordinario, cioè inaspettato dal punto di vista geologico; il fenomeno di crollo è istantaneo, non da segni premonitori, poiché in una roccia di per sé scadente il passaggio tra l'equilibrio precario ed il disequilibrio è immediato; questo non vuol dire però che un tale evento non sia prevedibile, nel senso che non si può stabilire esattamente la localizzazione spaziale e dimensionale, però "una situazione diffusa in un contesto geomorfologico abbastanza contenuto, parliamo tutto sommato di poche decine di metri, cinquanta, cento, cioè quanto è grande Cala Rossano, in cui verifico nel succedersi degli anni più di un evento, crea una condizione di maggior allarme" (così risponde il dott. Amodio a pag.82), "il concetto di prevedibilità dipende anche dallo strumento, dalle indagini e dalle analisi che vengono fatte e dalla scala a cui si opera..... se devo effettuare degli interventi in una certa zona, chiaramente io farò delle indagini mirate a quella zona e a quelle negli immediati paraggi. Quindi, diciamo, la capacità di prevedere la stabilità, di valutare la stabilità di un costone roccioso dipende anche dal livello di indagini e quindi, a sua volta, dalla scala a cui io mi sto muovendo" (così il prof. Aversa a pag.83).

Si è quindi tornati ad uno dei temi principali del confronto tra i consulenti, quello cioè di accertare se potevano essere fatte indagini a seguito del crollo del 2004 al fine di risalire alle cause e se comunque tale crollo andasse segnalato agli organi istituzionalmente preposti allo scopo.

Ha risposto positivamente il dott. Amodio, portando ad esempio la possibilità di una ispezione in parete da parte di personale specializzato, geologi o ingegneri rocciatori, di specifica competenza tecnica, che in condizioni di sicurezza possono procedere ad una analisi de visu, fare misurazioni strutturali ed anche a prendere campioni di materiale con apposita strumentazione, ad un costo riportato dal prezzario della Regione Lazio dell'ordine di poche migliaia di euro, tenuto conto dell'ampiezza della parete interessata. Di nessun pregio la considerazione del consulente dott. De Pari che tale indagine non sarebbe stata fatta per assenza di evidenze, cioè di fenomeni che potessero far preludere anche al coinvolgimento per crollo del settore adiacente: come egli poi ha dovuto ammettere - in risposta alla domanda del P.M. da che cosa avesse desunto la mancanza di un tal genere di indizi visto che non era stata fatta alcuna verifica in parete né altro accertamento - nessuno poteva sapere se tali indizi nel 2004 vi fossero o no perché nessuno aveva proceduto ad una analisi del crollo.

Deve concludersi, anche all'esito dell'esame congiunto dei tecnici, che sia per il crollo del 2004 che comportava in termini di pericolosità il possibile ripetersi dell'evento, sia per la conformazione geologica del sito, sia per la presenza di una roccia sporgente su una zona frequentata quale una spiaggia, che si era in presenza di una zona a rischio da attenzionare. Ciò perché si trattava di fenomeni connessi,

cioè da porre in correlazione: il fatto che vi siano eventi con meccanismi analoghi su una piattaforma litologica sostanzialmente identica o dello stesso tipo, in uno spazio temporale geologicamente così ristretto, crea una correlazione mentale tale da attivare un processo di analisi del rischio (pag.108); sicuramente però i due crolli non sono in rapporto di connessione meccanica, nel senso che il secondo sia dipeso o provocato dal primo, anche perché una frana in una parte alta non può innescarne un'altra nella parte più bassa.

La completezza e la univocità delle dichiarazioni dei tecnici, che alla fine si sono tutti allineati ed hanno convenuto con le conclusioni originariamente esposte dai consulenti del P.M. (tranne ovviamente i consulenti indicati dall'ing. Pizzuti, che hanno preferito rimanere assenti al confronto), porta quindi ad una indiscutibile prova della responsabilità omissiva attribuita agli odierni imputati e di cui oltre si dirà diffusamente per singole posizioni.

Giova infatti in questa sede evidenziare che se - come si è appreso dalle dichiarazioni degli esperti ed in particolare dei geologi - dal punto di vista geologico si parla di accadimento prevedibile quando si ha la certezza o la elevata probabilità statistica che esso accada in un determinato luogo e in un determinato momento, e che nel caso di specie, nonostante la evoluzione naturale della falesia, non era possibile determinare né il tempo né il punto di verifica dell'evento crollo, la nozione giuridica di prevedibilità, riferita alla ipotesi di colpa specifica nella responsabilità penalmente rilevante di cui ci occupiamo, va accertata verificando se si siano integrati i presupposti di fatto che impongono a determinati soggetti un certo obbligo di attivazione in ossequio al contenuto della norma cautelare tipizzata, presupposto rappresentato in via generale dal

pericolo che si verifici un certo tipo di evento, che si vuole appunto evitare e che in concreto si è invece verificato. Si tratta cioè di una prevedibilità ex ante ed astratta che si verifici un evento, nella specie un accadimento di crollo, concretizzazione reale di quel rischio che la norma cautelare era deputata a prevenire (ci si riferisce in particolare alle Norme di salvaguardia), e che i consulenti, nel negare la possibilità di una certezza del tempo e del luogo, hanno dato come possibile in ogni momento, per di più senza possibilità di alcuna avvisaglia, avendo tutti parlato di fenomeno istantaneo.

#### LE POSIZIONI DEGLI IMPUTATI

Le condotte che il capo di incolpazione attribuisce agli imputati Vito Biondo e Luciano Pizzuti attengono agli eventi del 2004 ed alle comunicazioni che, in base alle norme di salvaguardia vigenti, avrebbero dovuto essere effettuate a seguito dei lavori di somma urgenza e che sono state invece omesse, impedendo così che la zona interessata da quel crollo venisse presa in considerazione dall'A.B.R. come area di attenzione o di pericolo; di tali condotte omissive risponde anche Pasquale Romano, quale tecnico comunale, responsabile altresì unitamente al Sindaco di non aver apposto segnalazioni interdittive dell'accesso almeno ad una parte di spiaggia; all'Ing. Pizzuti viene poi contestata la esecuzione solo di parte dei lavori di somma urgenza da lui stesso indicati come necessari.

Da tutto ciò, secondo la ipotesi accusatoria, sarebbe derivata per gli organi regionali preposti alla tutela del territorio la mancata conoscenza e considerazione del reale rischio idrogeologico in cui versava quel paraggio dell'isola poi interessato dal crollo del 2010, rischio che, qualora noto, avrebbe indotto ad una ripermimetrazione dell'area ed

alla adozione di misure atte a scongiurare pericoli per la incolumità delle persone e che in concreto avrebbero impedito il tragico evento per cui è processo.

Detti argomenti sono già stati sviluppati ampiamente in diritto, laddove si è discusso della natura dei reati commissivi impropri, del nesso di causalità, della colpa generica e specifica. Si è anche già detto della natura geomorfologica della roccia piroclastica, dei crolli del 2004 e dei lavori di somma urgenza. Quanto esposto nei vari precedenti paragrafi deve pertanto ritenersi richiamato in questa sede, in particolare le affermazioni dei consulenti del P.M. e della difesa in merito alla doverosità della segnalazione all'Autorità di Bacino degli aventi franosi del 2004 e la mancanza di alcun obbiettivo riscontro circa la adeguatezza dei lavori di somma urgenza rispetto alla eliminazione della pericolosità.

Questi i fatti che brevemente si ripercorrono:

- il 4 febbraio 2004 la Capitaneria di Porto di Ventotene segnalava l'evento;
- il 6 febbraio 2004 la Capitaneria di Porto di Gaeta interdiceva il transito e la sosta sul tratto di area demaniale marittima comprendente la spiaggia di Cala Rossano per totali 200 mq. e demandava al Comune di Ventotene di predisporre opportuno transennamento;
- con segnalazione 16 febbraio 2004 il sindaco Vito Biondo inviava all'Ing. Luciano Pizzuti, Dirigente Area 7/N della Regione una richiesta di sopralluogo e di intervento di somma urgenza;
- il 18 marzo 2004 i funzionari di detta Area effettuavano un sopralluogo di verifica preliminare, eseguivano rilievi fotografici, constatando la gravità della situazione a seguito della quale il Comune di Ventotene aveva provveduto a

recintare l'area interessata dal crollo per una superficie di circa 300 mq.;

- il 7 aprile 2004 presso il Comune di Ventotene si svolgeva una Conferenza dei servizi a cui partecipavano: per la Regione Lazio l'Ing. Luciano Pizzuti, Dirigente dell'Area Dec. di Latina (che l'aveva promossa con lo scopo di individuare la soluzione tecnica ed operativa più idonea a risolvere definitivamente la situazione di grave rischio per la spiaggia e la strada soprastante), i Geom. Franco Chiominto e Antonio Mariani, della medesima Area e l'Arch. Bruno D'Amato, Dirigente dell'Area V.I.A. della Direzione Reg. Ambiente; per la Soprintendenza ai Beni Archeologici per il Lazio la Dott. Annalisa Zarattini ed il Dott. Roberto Mazzoni; per la Soprintendenza ai Beni Architettonici e paesaggistici l'Arch. Alessandro Cattani; per la Capitaneria di Porto di Gaeta (con delega) il Cap.2° classe Giuseppe Migliaccio; per il Comune di Ventotene il Sindaco Vito Biondo, il Geom. Pasquale Romano, Responsabile dell'U.T.C., l'Arch. Luigi Cirillo, quale Tecnico Aggiunto all'U.T. e l'Arch. Claudia Romagna, tecnico Consulente Ufficio della Riserva Naturale Statale. Verificate le condizioni reali di somma urgenza, l'Area Dec. di Latina si proponeva come Ente attuatore dell'intervento individuato in quei lavori di disgaggio delle pareti rocciose pericolanti sovrastanti la spiaggia, la messa in opera di micropali di ancoraggio, applicazione del rivestimento superficiale, di cui si è già detto. L'Arch. D'Amato, come del pari si è già detto, proponeva un'analisi più approfondita in merito alla ricerca delle cause del crollo, presupposto necessario per poi progettare ed esaminare un intervento di risanamento e riqualificazione ambientale. In quella sede il Sindaco Biondo esprimeva la preoccupazione per la messa in sicurezza della strada e della spiaggia sottostante, ad evitare che la



situazione in atto potesse danneggiare la economia dell'isola, e raccomandava l'esecuzione dei lavori nel più breve tempo possibile tenendo presente che si avvicinava la stagione estiva.

- con verbale 17 maggio 2004 l'Area 7/N dichiarava la somma urgenza dei lavori;

- in data 18 maggio 2004, dopo le abbondanti piogge dei giorni 10 e 11 maggio che avevano aggravato la situazione, veniva redatto verbale ex art.4 della L.R. 17.9.1984, n.55 in cui si indicava l'importo presunto dei lavori in € 185.000,00 iva compresa, e in pari data il Dirigente inviava la segnalazione alla Direzione Regionale Infrastrutture e alla Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile, Area Difesa Suolo e Servizio Geologico, ottenendo riscontro dalla Direzione Regionale Infrastrutture con nota 3 giugno 2004 a firma dell'Ing. Cristiano Costanzo;

- con determinazione 25 giugno 2004 il Dipartimento Territorio, Direzione Regionale Infrastrutture, impegnava per i lavori la somma complessiva di € 185.127,50 riconoscendo all'impresa Santomauro - affidataria in via diretta - un corrispettivo di € 180.000,00 iva compresa, e nominando l'Ing. Luciano Pizzuti responsabile del procedimento;

- con verbale 10 giugno 2004 venivano consegnati i lavori all'impresa Santomauro, che doveva procedere alle seguenti opere: disgaggio della parete rocciosa e relativo trasporto alla discarica del materiale demolito, canalizzazione delle acque meteoriche, demolizione di pavimentazione stradale e rifacimento della stessa (il teste Santomauro ha riferito dei lavori alla udienza del 15 aprile 2013, affermando, tra l'altro, di aver firmato una fattura in favore di un geologo per una relazione che non aveva mai visto, e di aver

consegnato i lavori a fine esecuzione al Direttore dei Lavori Chiomenti e al geometra Mariani quale contabilizzatore);

- in data 4 aprile 2005 l'Ing. Pizzuti firmava il certificato di esecuzione dei lavori, ultimati il 27 ottobre 2004, la cui regolarità era stata attestata dal Direttore geom. Franco Chiominto il 3 dicembre 2004,

- in una nota (successiva all'evento del 2010) trasmessa alla Procura della Repubblica e visionata dai CC.TT., il nuovo Dirigente dell'Area Genio Civile di Latina, Ing. Filippo Milazzo, attestava che l'intervento in parola prevedeva di eseguire opere di disgaggio della parete rocciosa, imbrigliamento delle acque meteoriche per eliminare le infiltrazioni onde evitare l'erosione della parete rocciosa e la realizzazione di muri di contenimento della strada comunale che sovrasta il costone roccioso in oggetto, con le seguenti lavorazioni: disgaggio della parete rocciosa, demolizione della pavimentazione stradale e del massetto sottostante, condotta per convogliare le acque piovane con tubi da 60 cm. di diametro, messa in opera di caditoie con griglie, ripristino del massetto armato e manto stradale, realizzazione di muri di contenimento.

A parte il disgaggio, quindi, i lavori eseguiti nel 2004 furono altri rispetto a quelli indicati dall'Ing. Pizzuti nella Conferenza dei servizi del 7 aprile, non furono inseriti i micropali di sostegno, non fu effettuato il rivestimento della parete, né tanto meno furono approfondite in alcun modo le cause del crollo. Si trattò in sostanza di un intervento "tampono" e la problematica venne così archiviata, nonostante si fosse al di fuori delle tre zone individuate nello studio effettuato dalla Università La Sapienza, su incarico dell'A.B.R., nell'ambito di Cala Rossano e del Porto, site a nord e a sud, e riportate nei P.A.I. del 2002, 2005 e 2009,

mai aggiornati per omesse segnalazioni da parte del Sindaco p.t., del Dirigente dell'U.T.C. e dell'Ing. Pizzuti quale responsabile del procedimento oltre che Dirigente dell'Area 7/N che aveva provveduto ai lavori, come confermato dal C.T. Geom. Dario Tarozzi nel corso della udienza del 18 febbraio 2013.

A sua difesa il sindaco Vito Biondo ha dichiarato al P.M. di aver presentato le dimissioni in data 8 gennaio 2005 (verbale di interrogatorio 17.2.2011 prodotto alla udienza del 31.1.2014). Tale circostanza, ad avviso del giudicante, non esclude la sua responsabilità omissiva in quanto l'evento di crollo di era verificato circa un anno prima, i lavori erano stati ultimati fin dal mese di ottobre ed anzi la aggrava, perché proprio la sua intenzione di lasciare anticipatamente l'incarico avrebbe dovuto indurlo ad effettuare le comunicazioni di legge all'A.B.R., per completare tutta la procedura che lo aveva visto richiedere ed ottenere i lavori di somma urgenza. Egli ha invece ritenuto con superficialità non scusabile perché costituente negligenza grave, di aver risolto il problema momentaneo, di aver ripristinato l'accesso completo della spiaggia e della strada (unica che conduce ad una zona dell'isola ove è situato il solo impianto di distribuzione del carburante), ben sapendo che nessun altro dopo di lui si sarebbe interessato di un problema pregresso e apparentemente risolto. Il crollo del 2010 si è verificato nello stesso paraggio della Cala, a distanza di pochi metri, tanto da essere ricompreso nella zona che venne transennata nel 2004, e questo è il motivo che consente di ritenere accertato il nesso di causalità tra la condotta omissiva e la morte delle due ragazze. La omessa segnalazione del crollo agli organi competenti impedì ogni studio del sito ed ogni valutazione sulla permanenza di uno stato di pericolo, e

benché non ne fossero state accertate le cause e dunque non si potesse escludere che altri eventi similari si sarebbero potuti verificare in futuro, il Sindaco ed il Responsabile dell'U.T.C. che sicuramente sapevano quali lavori erano stati effettuati anche perchè affidati ad una ditta del posto, e che comunque avevano preciso dovere di conoscere perché riguardavano l'incolumità pubblica, eliminavano il transennamento e riapprivano la spiaggia all'uso pubblico senza alcuna elementare cautela, neppure segnalando che era vietato sostare in prossimità della parete rocciosa per pericolo di crolli. Si è osservato, di contro, che proprio la esecuzione dei lavori lasciava presumere una tranquillante messa in sicurezza del sito. Il ragionamento non è condivisibile. L'incolumità pubblica non può essere rimessa a presunzioni, soprattutto quando non sono stati eseguiti i lavori preventivati e non è stato svolto alcun approfondimento geologico o comunque tecnico sulle cause del crollo del 2004.

Nel corso della deposizione dell'Ing. Filippo Milazzo, la difesa del Biondo ha chiesto quando fosse stata definita la procedura amministrativa relativa ai lavori del 2004, e se fosse stata inviata al Comune di Ventotene una formale comunicazione di fine lavori e di indicazione di quelli eseguiti, all'evidente fine di dimostrare che a quel momento il Sindaco si era già dimesso, ed il teste ha risposto che "è stata fatta la parte definitiva amministrativa all'inizio del dicembre 2004" e che il Comune, cioè il Sindaco ed i suoi tecnici, era stato sempre "presente e collaborativo": affermare dunque che all'epoca e prima di dimettersi il Sindaco fosse ignaro sia dei lavori fatti sia della loro ultimazione costituisce argomentazione difensiva non condivisibile.

Quanto ai rapporti con l'Autorità di Bacino, ed in particolare sul discorso delle segnalazioni, l'Ing. Milazzo, Dirigente dell'Area Genio Civile di Latina dalla fine del 2004 ad oggi, ha onestamente affermato che "oggi si comunica tutto, quindi l'Autorità di Bacino è perfettamente al corrente di tutto quello che succede, passo passo.....io ho cominciato a fare tutte le comunicazioni che era necessario fare, anche per cose precedenti" mentre prima si pensava che tanto si sapessero, si presumeva che si sapessero, il che equivale a dire che non si comunicava nulla, ed in effetti nessuna comunicazione dei lavori del 2004 venne rinvenuta presso l'Autorità di Bacino.

L'Ing. Luciano Pizzuti, Dirigente della medesima Area nel 2004 e responsabile del procedimento era tenuto alla comunicazione all'Autorità di Bacino e l'ha omessa, come l'hanno omessa il sindaco Biondo ed il dirigente dell'Ufficio tecnico geom. Romano.

Data la complessa organizzazione degli uffici regionali e la loro apparente interferenza, la difesa dell'ing. Pizzuti si è sforzata di dimostrare che in realtà la comunicazione vi era stata ovvero che comunque l'Autorità di Bacino era informata dell'evento franoso del 2004.

Sul tema ha deposto alla udienza del 15 aprile 2013 l'Ing. Bruno Placidi, Segretario Generale delle Autorità dei Bacini Regionali del Lazio dal primo aprile 2010, in precedenza in posizione di staff nell'ambito della Regione Lazio, intitolata "Rapporti con le Isole Pontine", ufficio di totalmente diverse competenze e responsabilità.

Le domande della difesa sono partite dal rilievo che consultando la home page della Regione Lazio, Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative (di cui risulta Direttore appunto il dott. Bruno Placidi) si legge, tra la lunga elencazione delle competenze, che "svolge

le funzioni affidate dalla legislazione vigente alla Segreteria tecnico-operativa della Autorità dei Bacini Regionali", e che tra le numerose Aree in cui è suddivisa, vi è il Genio Civile (un'Area per ogni provincia), l'Area Difesa Suolo e Bonifiche e l'Area Valutazione Impatto Ambientale. Si è sostenuto allora che avendo l'arch. Bruno D'Amato partecipato alla Conferenza dei servizi del 7 aprile 2004 quale Dirigente dell'Area V.I.A. della Direzione Regionale Ambiente ed avendo l'ing. Pizzuti in data 18 maggio 2004 indirizzato la segnalazione di pericolo in località Cala Rossano alla Direzione Regionale Infrastrutture ed alla Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile, Area Difesa del Suolo e Servizio Geologico, aveva in realtà ottemperato ad ogni obbligo di comunicazione a suo carico, avendo di fatto portato a conoscenza dell'Autorità di Bacino l'evento di crollo.

Già si è detto del ruolo dell'arch. D'Amato alla conferenza del 7 aprile 2004 ed è opportuno aggiungere a questo punto che quando egli, già Dirigente dell'Amministrazione Regionale per più di dieci anni (Area V.I.A.) assunse il ruolo di Segretario Generale dell'A.B.R. venne posto in aspettativa in base alla legge n.39 del 1996; nel corso della sua deposizione il teste ha risposto, a precisa domanda, che i componenti della Segreteria Tecnica erano del pari funzionari e dipendenti della Regione ma operavano in un'altra sede, quella dei Lavori Pubblici.

Sulle domande, anche del P.M., in merito ai rapporti tra l'ufficio Autorità di Bacino e i vari uffici regionali, l'Ing. Placidi ha così risposto: "la comunicazione legata alla incolumità delle persone e alla sicurezza di un territorio è di carattere esclusivo dell'Autorità di Bacino, su questo non ci sono dubbi, tent'è che noi abbiamo una legge regionale

dedicata, che è la n.39 del 1996, che a sua volta risponde alla 183..... Non ho ritrovato negli archivi dell'Autorità di bacino degli ultimi dieci anni alcuna comunicazione in questa direzione..... In termini di comunicazione all'Autorità di Bacino non mi risultano, in particolare, alcuna segnalazione né alcun lavoro svolto su Cala Rossano..... Da una mia lettura degli archivi storici registro che l'attenzione è più nei confronti di quei soggetti della regione preposti agli interventi sul territorio, quindi soggetti come l'Area Difesa del Suolo, che hanno finanziamenti per poter intervenire, meno lo è nei confronti di un soggetto di pianificazione, come l'Autorità di Bacino..... Noi non facciamo interventi come Autorità di Bacino..... il Sindaco è più portato a denunciare alla Regione per chiedere un intervento, ed è comprensibile nell'immediato, ma non scatta poi la macchina procedurale per cui, da quella prima segnalazione, l'informazione giunge anche all'Autorità di Bacino..... Chi può risolvere economicamente il problema non necessariamente ha il dovere di informarmi". (Situazione che, a dire del teste, dopo l'evento luttuoso del 2010 è mutata, nel senso che le segnalazioni non sono più omesse ed i vari uffici regionali comunicano meglio tra loro).

Proseguendo sulla posizione dell'Autorità di Bacino rispetto ai vari uffici regionali, il teste così risponde: "L'Autorità di Bacino è un soggetto terzo, tant'è che io mi sono dovuto porre in aspettativa per poter svolgere il ruolo di Segretario Generale perché rispondo, oltre che alla Regione, a Comuni, Enti locali e cittadini, quindi non potrei essere incardinato nelle strutture organizzative della Giunta, quindi è un'Autorità in senso stretto come profilo, però non è dotata di autonomia finanziaria. Le disponibilità finanziarie dell'Autorità di Bacino sono allocate nella Direzione Ambiente, in particolare nell'Area Difesa del Suolo che

procede a fornirmi il personale (un ingegnere idraulico, un architetto, un geologo e due geometri di supporto) e ad espletare tutti gli atti fino alle gare che sono a me necessari (si parlava nella specie di uno studio geomorfologico affidato alla società TSA Tecno Studi Ambiente il 23.4.2010)..... Se il responsabile di un ente locale informa l'Area Difesa del Suolo e Servizio Geologico di un evento franoso è corretto ma non fa tutto quello che è necessario perché dovrebbe informare anche l'Autorità di Bacino..... Sarebbe auspicabile un dovere di informazione nei nostri confronti da parte dell'Area Difesa Suolo..... Ripeto, il rapporto strutturale di carattere organizzativo che c'è tra l'Autorità di Bacino e l'Area Difesa Suolo è legato alla legge 39 che stabilisce che in termini di risorse finanziarie, umane e logistiche, all'Autorità di Bacino, ancorché autorità indipendente, vengono fornite dalla regione Lazio per il tramite dell'Area Difesa Suolo..... però non c'è un dovere di trasmettere.....”

Emerge dall'insieme delle dichiarazioni del teste Placidi - a parte il rilievo che la lettura della richiamata home page non può avere il rigore di una normativa di legge, quanto alle competenze ed alle responsabilità dei singoli uffici - che anche se i vari organi che compongono l'Autorità di Bacino sono formati da funzionari della Regione Lazio ed anche dello Stato temporaneamente distaccati dall'ufficio di appartenenza e delegati alla specifica attività, questo non porta alla conclusione voluta dalla difesa, che cioè una comunicazione ad una delle Aree che compongono la Direzione Regionale Infrastrutture costituisce equipollente di una comunicazione all'Autorità di Bacino né impone al destinatario alcun obbligo di trasmissione a quest'ultima.

Di analogo contenuto la deposizione del teste Raniero De Filippis, Direttore del Dipartimento Territorio della Regione



Lazio fino al 14 ottobre 2010 e nel 2005 Direttore della Direzione Regionale dell'Ambiente.

Nel ricordare di aver convocato e presieduto la Conferenza programmatica del 23 novembre 2005 (a cui il Comune di Ventotene non partecipò né fece pervenire osservazioni) ha chiarito che ciò fece su delega del Presidente della Regione o dell'Assessore competente, e ciò in quanto la Direzione Regionale dell'Ambiente non ha competenze per la redazione del P.A.I. "Il Segretario dell'Autorità di bacino è persona terza, anche se è dipendente della regione Lazio, è un dipendente che si mette in aspettativa per avere quell'incarico. La Segreteria tecnica dell'A.B.R. non è una struttura di servizio alla Direzione regionale ma è una struttura di servizio all'A.B.R. Si tratta di gestioni autonome che tra loro non comunicano molto. Vi è una ripartizione di competenze e se una segnalazione arriva ad un ufficio non competente questo non è tenuto a trasmetterla ma la archivia". Richiesto dalla difesa dell'imputato Assenso, se all'Area Direzione Regionale Ambiente e protezione Civile e all'Area Difesa Suolo e Servizio geologico, entrambe strutture regionali preposte alla difesa del suolo, pervenissero segnalazioni di pericolo di crolli o di dissesti, avrebbero questi organismi l'obbligo di riferire all'A.B.R., il teste ha risposto che non esiste un obbligo in tal senso.

In merito ha depresso all'udienza dell'8 ottobre 2013 l'arch. Antonio Bianchini, sentito ai sensi dell'art.197 bis c.p.p., appartenente alla Segreteria Tecnica dell'Autorità di Bacino con competenze di coordinamento tecnico amministrativo, e all'epoca dei fatti con competenze meno ampie, in quanto indicato nella intestazione del P.A.I. come responsabile del procedimento.

Il teste ha in primo luogo riferito delle tre edizioni del P.A.I., nel 2002, nel 2005 e del 2009 fino all'approvazione finale del 2012 ed ha ricordato, confermando un dato già acquisito nell'istruttoria dibattimentale, che dal Comune di Ventotene non erano mai giunte né segnalazioni (obbligatorie) di crolli o altri accadimenti rilevanti per l'assetto idrogeologico, né osservazioni sui vari progetti P.A.I., e dunque non vi era stata quella intelocuzione prevista dalla legge ed in particolare dalle norme di salvaguardia che, come ben chiarito dall'arch. Bianchini, sono norme di attuazione che però, avendo valore appunto di salvaguardia, sono immediatamente operative rispetto al piano in itinere. (Il discorso ovviamente era relativo a Cala Rossano perché in relazione ad un'altra zona, Parata Grande, vi era stata invece una modificazione dal P.A.I. del 2005 a quello del 2009 perché da "pericolosità" era stata portata a "rischio").

Tornando all'argomento della composizione dell'Autorità di Bacino, il teste ha affermato che la Segreteria Tecnica ed il Comitato Tecnico sono formati da rappresentanze della Regione Lazio, cioè da soggetti che sono dipendenti regionali e rientrano nell'organigramma della Regione, in quanto in base alla stessa legge regionale istitutiva dell'Autorità di Bacino è la Regione tenuta a mettere a disposizione mezzi, strutture, personale e finanze. Ciò nonostante, "istituzionalmente si tratta di un'altra cosa. Rivolgersi alla Regione o all'Area Difesa Suolo non vuol dire rivolgersi all'Autorità di Bacino". A successiva domanda della difesa Romano se una segnalazione che arrivi all'Assessore all'Ambiente, che è sempre stato, su delega, il Presidente del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, vada sottoposta al settore tecnico dell'Autorità di Bacino, il teste non è stato in grado di fornire risposta. La

stessa difesa ha fatto un accenno ad una proposta di commissariamento dell'Autorità di Bacino che sarebbe stata avanzata dall'Amministrazione Provinciale di Roma al Ministero dell'Ambiente perché non provvedeva su pareri e richieste: il tema ovviamente non è stato approfondito e potrebbe lasciare spazio alla valutazione di altre eventuali omissioni, tuttavia quella che è stato ben chiarita è la posizione di terzietà dell'Autorità di Bacino rispetto alle direzioni ed aree regionali.

L'Assessore all'Ambiente nel periodo 2006-2010, Filiberto Zaratti (udienza del 13 maggio 2013), nel confermare che dal Comune di Ventotene non era mai pervenuta al suo ufficio una segnalazione di dissesto, frana o pericolo idrogeologico relativo alla spiaggia di Cala Rossano, ha aggiunto che comunque, normalmente, questo genere di segnalazioni non arrivava sul suo tavolo ma su quello dei funzionari competenti, in particolare al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino, all'epoca arch. Bruno D'Amato; su domanda ancora della difesa Romano, se una segnalazione inviata da un cittadino per errore al suo assessorato venisse girata all'Autorità di Bacino la cui Segreteria Tecnica fa parte della Direzione Ambiente, il teste Zaratti così ha risposto: "Non fa parte della Direzione Ambiente perché è un organo terzo, quindi è un organo autonomo della Regione Lazio, e la Segreteria tecnica è altrettanto indipendente perché altrimenti verrebbe a mancare la sua terzietà".

Deve concludersi, condividendo quanto sostenuto dal P.M. anche nella memoria ex art.121 c.p.p., che date le dimensioni delle articolazioni regionali, l'unico interlocutore del Pizzuti, ed ovviamente del Biondo e del Romano, del pari titolari di una posizione di garanzia e tenuti all'informativa all'A.B.R., doveva essere l'Ufficio specifico e non la

Direzione Regionale Infrastrutture nell'ambito della quale è ricompresa tra le venti Aree anche quella che svolge, tra l'altro, la funzione di Segreteria tecnica dell'A.B.R.

A ciò aggiungasi che dal B.U.R.L. del 7 ottobre 2009 (all. 54 della produzione del P.M. acquisita dall'Autorità dei Bacini Regionali il 3 maggio 2010) ed in particolare dalla Deliberazione 13 luglio 2009, n.1 del Comitato Istituzionale dell'Autorità dei Bacini Regionali del Lazio (pag.179 del B.U.R.L.) si evince che l'inserimento dell'Ufficio "Segreteria tecnico-operativa" dell'Autorità dei Bacini Regionali del Lazio all'interno dell'Area "Concessioni Demaniali e Pianificazione Bacini Idrografici" era stato disposto con Delibera della Giunta Regionale n.475 del 4 luglio 2008 "Atto di indirizzo per la riorganizzazione delle strutture organizzative della Giunta Regionale del Lazio": è vero dunque che oggi, consultando la nota home page, si legge che tra le competenze della Direzione Regionale Infrastrutture rientrano le funzioni della Segreteria tecnico-operativa dell'A.B.R., siccome inserita nell'Area Concessioni Demaniali, ma ciò, a parte tutto quanto sin qui detto circa la non commistione tra i vari uffici, solo a far data dal 4 luglio 2008, epoca di gran lunga successiva all'evento di crollo del 2004.

Spetterà eventualmente al P.M. valutare ulteriormente il comportamento di tutti questi funzionari regionali, alcuni dei quali hanno dimostrato scarsa memoria anche sulle loro competenze ovvero sui rapporti tra uffici, e verificare se si possano configurare altre omissioni penalmente rilevanti.

Agli imputati Assenso e Romano sono contestate una serie di condotte omissive, che si compendiano nell'essere rimasti inerti, sia dal punto di vista partecipativo, sia dal punto di vista dell'invio di segnalazioni o comunicazioni all'Autorità di Bacino in vista degli aggiornamenti del P.A.I.

Si ricorda che - come già diffusamente esposto sin qui - la normativa del P.A.I. prevede una procedura di carattere ampiamente partecipativo, in termini di redazione, di revisione e di aggiornamento, nel senso che fondamentalmente, in fase costruttiva, l'A.B.R. poteva e doveva essere informata anche dai soggetti locali (che conoscono il territorio e che lo governano a diverso titolo), sia di eventi calamitosi e sia di condizioni di rischio di loro conoscenza; a tale fase conoscitiva seguiva poi un ulteriore passaggio di coinvolgimento istituzionale, nel senso che, prima della approvazione era d'obbligo convocare una conferenza di programma all'interno della quale il soggetto proponente, che era l'Autorità di Bacino, la Regione Lazio nelle sue diverse espressioni e gli Enti locali di diritto, potevano contestare argomentatamente le conclusioni a cui si giungeva e quindi modificare quanto si era deciso nella fase conoscitiva. "Solo a valle di una piena condivisione, per silenzio assenso o per obiezioni condivise, in conferenza di programma, si poteva procedere all'adozione del P.A.I., che viene adottato con le norme di salvaguardia per evitare che la lunga procedura di approvazione, che prevede un passaggio addirittura in Consiglio Regionale, facesse sì di avere un P.A.I. adottato ma non vigente. Dal 2001 il P.A.I. si è evoluto in più fasi, due o tre di carattere conoscitivo dopodiché c'è stata la conferenza di programma che ha portato nel 2009 alla cosiddetta approvazione del P.A.I. Nel caso di Cala Rossano la situazione conclusiva approvata dal P.A.I. era tale fin dai primi studi, cioè la zona che ha riguardato l'evento non era vincolata, non risultava alcuna segnalazione all'Autorità di Bacino, come soggetto di piano, in maniera tale che si potesse aggiornare" (così L'Ing. Bruno Placidi alla udienza del 15 aprile 2013).

L'arch. Bruno D'Amato, parlando della procedura di aggiornamento del P.A.I. del 2005 sfociata poi nel P.A.I. del 2009, ha ricordato che ad una serie di organismi, tra cui i Comuni, era stato rivolto l'invito di partecipare alla conferenza indetta allo scopo il 24 marzo 2009, ovvero di inviare considerazioni sul materiale consultabile nel sistema informativo dell'A.B.R., e che nulla era pervenuto da Ventotene. Ha aggiunto che "nella attività ordinaria, se vi erano problemi o pervenivano segnalazioni, i problemi venivano esaminati mandando un professionista sul posto, esperto di geologia piuttosto che di acque. Diventa cioè una pratica da trattare, si fa un esame istruttorio e poi si prende una decisione".

Eppure all'evento di crollo del 2004 era seguito nell'anno 2009 un altro evento importante e significativo.

Alla udienza dell'8 ottobre 2013 ha deposto il geologo dott. Gaspare Morgante in relazione ad un sopralluogo da lui effettuato in data 2 aprile 2009 con i tecnici comunali di Ventotene e del Genio Civile di Latina, nel corso del quale si era riscontrata una situazione di pericolo per il parziale cedimento di un tratto di muro stradale di via Calarossano. A tale sopralluogo ne era seguito un secondo in data 24 aprile 2009 (cfr. documento prodotto in udienza) alla presenza del Sindaco di Ventotene, dott. Giuseppe Assenso, del dott. Gianni De Matteis, Responsabile Segreteria Assessorato regionale LL.PP., del dott. Ing. Filippo Milazzo, dirigente dell'Area Genio Civile di Latina, coadiuvato dal geom. Gabriele Ragozzo, dal Comandante dell'Ufficio Locale Marittimo di Ventotene Filippo Ciminelli, dal geom. Pasquale Romano, Capo Area 3 U.T.C. e dal ten. Francesco Saverio Buono, Comandante della Polizia Municipale. Da detto secondo sopralluogo era emerso l'aggravamento della situazione di pericolo alla pubblica

incolumità derivante dal cedimento del muro in oggetto ed era stata quindi attivata la procedura di somma urgenza per la messa in sicurezza dell'area interessata. Con nota 23 novembre 2009 il geologo dott. Morgante, nel fornire risposta ad una lettera dell'Ufficio Locale Marittimo di Ventotene, precisava che l'intervento di somma urgenza si era limitato alla messa in sicurezza della strada di collegamento tra l'arenile di Cala Rossano e il "Mercatino" all'altezza del chiosco bar "Il Gabbiano", senza mettere in sicurezza la parete rocciosa che sovrasta l'area portuale e l'area destinata alla balneazione. Specificava ancora che l'intervento di somma urgenza era riferito ai soli fenomeni di dissesto gravanti sulla viabilità e non riguardava la stabilizzazione della parete rocciosa, in quanto non vi erano sulla parete segni evidenti di crolli e smottamenti. Per quanto riguardava la parete rocciosa sovrastante il tratto di mare in esame non escludeva comunque la possibilità di locali fenomeni di piccoli distacchi, così come per le pareti di tutta l'isola, vista la natura geologica di Ventotene. Dalle dichiarazioni del teste e da quelle rese sul punto dal Comandante dei Vigili, Francesco Saverio Buono (che ha deposto con evidente "fastidio" alla udienza del 13 maggio 2013 e con nota 15 giugno 2013, in risposta ad una specifica richiesta di questo giudicante di far pervenire la "Relazione sullo stato delle spiagge dell'isola di Ventotene con accesso da terra. Competenze" in una stesura firmata, dato che quella esibitagli era priva di sottoscrizioni e come tale inutilizzabile, ha risposto di non averla trovata!!!) è emerso che il tratto interessato dai lavori del 2009 era posto più a sud rispetto al luogo dell'evento del 2010 (si è parlato di un centinaio di metri) e prima del tratto di strada interessato dai lavori del 2004.

Questo ovviamente, per quanto si è ripetutamente detto circa il dovere di segnalazione di qualunque evento di dissesto su una roccia di per sé fragile come una falesia, nella consapevolezza di uno stato di pericolosità generale sottolineato dal geologo Morgante, cioè da professionista con specifica competenza in merito, letto congiuntamente alla già richiamata relazione del Consorzio Invenio, redatta su incarico dello stesso Sindaco Assenso, avrebbe dovuto comportare, come per legge, la segnalazione all'Autorità di Bacino, omessa sia dal Sindaco sia dal geom. Romano.

Sempre con riguardo alla doverosità della segnalazione all'Autorità di Bacino per ciò che attiene alla incolumità delle persone ed alla sicurezza del territorio, in aggiunta alle comunicazioni ad altri organi della Regione, ad esempio competenti per gli interventi di somma urgenza ovvero per la erogazione di finanziamenti, ha parlato il teste Placidi della esistenza e della importanza del SIRDIS (citato anche dai consulenti del P.M. nella relazione preliminare di cui si è fatto cenno) cioè di un sistema informativo regionale che afferisce alla difesa del suolo, classifica tutte le richieste di intervento a tutela del territorio in base ad una serie di parametri "incredibili (così letteralmente si esprime il teste), di cui il più importante è una colonnina nella quale si mette se quell'area, sulla quale insiste l'intervento, è R4, R3, cioè da attenzionare o no. E questo nel momento in cui scattano le disponibilità finanziarie fa sì che innanzitutto si deve/dovrebbe finanziare l'intervento sulle aree contraddistinte da rischio massimo".

Alla deduzione ed ovvia considerazione del P.M. (pag.97 del verbale 15 aprile 2013) che se così è, cioè se il fatto che una certa zona viene inserita in zona a rischio o da attenzionare, questo da una possibilità in più di accedere a



finanziamenti per lavori, e dunque in pratica ci dovrebbe essere "la corsa di tutti i Sindaci a fare segnalazioni di tutti i tipi" la risposta del teste è stata semplicemente "Sì".

Del SIRDIS ha parlato anche il teste Nolasco Francesco, geologo, Dirigente dell'Area Difesa Suolo della Regione Lazio fino ad agosto 2005. In realtà le sue dichiarazioni non hanno brillato per chiarezza nel senso che egli ha premesso che al suo ufficio arrivavano le segnalazioni di un evento da parte di un sindaco e su questo veniva fatta una relazione tecnica inviata in risposta al medesimo sindaco e contestualmente inserita nel sistema informatico: in base a questa segnalazione il sindaco poi si rivolgeva al Genio Civile per ottenere la somma urgenza. L'inserimento del dato nel sistema informatico serviva alla catalogazione degli eventi franosi di cui poi l'Università che studiava la redazione del P.A.I. doveva tenere conto. Sul rapporto tra l'inserimento di tali dati nel sistema informatico e la conoscenza degli stessi da parte dell'Autorità di Bacino il teste è stato del pari oscuro. Unica certezza che solo alle segnalazioni di eventi potevano seguire finanziamenti e che l'Autorità di bacino era in posizione di terzietà rispetto all'apparato regionale (udienza 24 gennaio 2014).

Ed allora, quando il Sindaco Assenso, in carica da aprile 2005 ad oggi, nel corso dell'esame del 24 gennaio 2014, ha dichiarato che sapeva dei lavori del 2004 per aver frequentato l'isola nella stagione estiva, sapeva che Cala Rossano era una delle poche zone dell'isola non inserite nel P.A.I. come zone di attenzione o a rischio, sapeva del contenuto della relazione del Consorzio Invenio - da lui stesso incaricato per richiedere finanziamenti - in cui si proponeva il consolidamento e la riqualificazione della parete tufacea di

Cala Rossano mediante iniezioni cementizie e sistemi di protezione contro fenomeni di distacchi rocciosi, faceva ricorso alla procedura di somma urgenza per i lavori alla strada nel 2009, apprendeva (se ve ne fosse stato ancora bisogno) dalla breve relazione del geologo dott. Morgante che vi era pericolo di cedimenti franosi in quella parete rocciosa, che comunque è sempre la stessa e della medesima consistenza, quella cioè che chiude e delimita lato monte la Cala Rossano, nonostante tutti questi riscontri oggettivi che lo rendevano consapevole della pericolosità del sito non inserito nel P.A.I., come da lui stesso ammesso rispondendo a precisa domanda del difensore di parte civile (pag.128), ciò nonostante ha ritenuto di non avere nulla da comunicare all'Autorità di Bacino e nulla da fare come massima autorità di Protezione Civile, preposta alla tutela della incolumità delle persone. Inutile quindi - secondo il suo irresponsabile apprezzamento, condiviso evidentemente dal geom. Romano come capo dell'ufficio tecnico - partecipare alle Conferenze indette per l'adozione del P.A.I., inviare segnalazioni sui lavori eseguiti e sullo stato dei luoghi, provvedere come suo preciso dovere a limitare ovvero interdire l'accesso alle zone di cui, si ripete, gli era ben nota la pericolosità. Atteggiamento poi mutato dopo l'evento del 2010 che ha avuto come conseguenza l'inserimento di tutta l'isola di Ventotene nelle zone ad alto rischio contemplate dal P.A.I., cosa che poteva avvenire prima e che se non è avvenuto è solo per la colpevole e negligente omissione di chi era a ciò istituzionalmente preposto. Se il Sindaco, consapevole della situazione, nei cinque anni dall'aprile 2005 (inizio del suo mandato) all'aprile 2010 (data dell'evento), consapevole della situazione di pericolosità e di rischio, avesse fatto le sue richieste anche per Cala Rossano, così come è emerso dalla

istruttoria dibattimentale che le ha avanzate per la spiaggia di Cala Nave, impedendo l'accesso alle piccole grotte di passaggio e limitando la circolazione delle persone, e in conseguenza delle quali ha ottenuto un finanziamento, se avesse ascoltato il forte campanello d'allarme che gli veniva dal crollo del 2004, di cui era a conoscenza, dal vicino crollo della strada sovrastante del 2009, se avesse segnalato anche questo in base alla relazione del Consorzio Invenio ed alla indicazione del geologo Morgante, avrebbe interagito con l'Autorità di bacino, avrebbe messo in moto quel meccanismo, sin qui spiegato, necessario per ottenere i finanziamenti regionali e, nelle more, con comportamento attento e prudente che da lui si doveva esigere per i suoi doveri istituzionali, avrebbe potuto mettere almeno un cartello di segnalazione del pericolo in prossimità di quella parete di roccia, come poi ha fatto successivamente, per portare a conoscenza di tutti i cittadini la situazione del luogo e dimostrare la sua attenzione per la pubblica incolumità. Questa è la condotta che si esigeva da lui e la cui omissione integra il reato contestato. Si trattava di un minimo di accortezza, che si deve pretendere da qualunque pubblico amministratore ed in particolare da chi amministra un'isola che per le sue bellezze naturali e per la sua importanza storica per il movimento europeista, quale luogo di confino di Altiero Spinelli dal 1940 al 1943, è negli ultimi anni diventata meta anche di numerose gite scolastiche, quale quella a cui partecipavano le due ragazze decedute il 20 aprile 2010.

Degli stessi addebiti risponde il geometra Romano, responsabile dell'Ufficio Tecnico "da sempre", memoria storica degli eventi sul territorio ventotenese, presente alla conferenza dei servizi del 7 aprile 2004, presente al sopralluogo del 2 aprile 2009, a fianco, per il ruolo

ricoperto, dei vari sindaci che si sono succeduti al governo dell'isola, di fatto perennemente inerte, privo di qualsivoglia iniziativa, benché incombesse anche su di lui l'obbligo di comunicare alla Autorità di Bacino e di partecipare alle riunioni indette in occasione della adozione dei vari P.A.I.

Dalle considerazioni sin qui esposte discende la penale responsabilità di tutti gli imputati in ordine al reato di omicidio colposo plurimo per cui è processo.

#### LE PENE

Per quanto attiene alla misura delle pene, ritiene il giudicante che tutti gli imputati, in considerazione della loro incensuratezza, possano usufruire della concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Vanno comunque distinte e ritenute più gravi le posizioni degli imputati Assenso e Romano, in considerazione del ruolo di Sindaco svolto dal primo e di Responsabile dell'ufficio tecnico del secondo, il quale ultimo inoltre riveste detta qualifica da molti anni, ed in tale lungo lasso di tempo ha acquisito consapevolezza e coscienza della situazione in cui versa l'isola.

Per tali imputati si reputa dunque conforme a giustizia, valutati i criteri di cui all'art.133 c.p. ed in particolare il grado della colpa, partire da una pena base di anni 2 e mesi 6 di reclusione.

Meno grave la posizione del Biondo e del Pizzuti in considerazione dell'attività prestata in occasione dei lavori di somma urgenza del 2004, attività - come già ampiamente esposto - non completa rispetto a quanto imponeva la situazione concreta ed il ruolo rispettivamente ricoperto, ma

comunque indice di un comportamento, sia pure solo apparentemente, risolutivo dell'evento contingente.

Per tali imputati allora, valutati i criteri di cui all'art.133 c.p. ed il minor grado della colpa, si reputa conforme a giustizia partire da una pena base di anni 1 e mesi 9 di reclusione.

Le pene vanno ridotte di un terzo ex art.62 bis c.p. e quindi aumentate ai sensi dell'art. 589, ultimo comma, c.p. per il concorso formale dovuto alla morte di due persone, in una misura che si reputa congruo fissare in mesi 8.

Si avranno quindi i seguenti calcoli: pena base per Assenso e Romano anni 2 mesi 6 - 1/3 ex art.62 bis c.p. = anni 1 mesi 8 + 8 mesi ex art.589,u.c.,c.p. = anni 2 mesi 4; pena base per Biondo e Pizzuti anni 1 mesi 9 - 1/3 ex art.62 bis c.p. = anni 1 mesi 2 + 8 mesi ex art.589,u.c.,c.p. = anni 1 mesi 10.

Sussistono i presupposti di legge per concedere al Biondo e al Pizzuti i doppi benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.

#### LE STATUIZIONI CIVILI

Alla riconosciuta responsabilità penale degli odierni imputati segue la loro condanna, in via solidale, al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili.

Si sono costituiti in giudizio i familiari delle giovani vittime e precisamente: Bruno Panuccio, Casiana Placencia, entrambi in proprio e quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore Davide Panuccio, nonché jure hereditatis rispettivamente quale padre, madre e fratello di Sara Panuccio; Ulloa Placencia Perla Maciel in proprio nonché jure hereditatis quale sorella di Sara Panuccio; Vincenza Di Molfetta e Maurizio Colonnello, in proprio e quali genitori

esercenti la potestà sul figlio minore Edoardo Colonnello, Vincenzo Di Molfetta e Maria Consolata Romano, nonni materni di Francesca Colonnello.

I familiari di Sara Panuccio hanno avanzato richiesta di risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali.

I familiari di Francesca Colonnello, nell'avanzare anch'essi tale richiesta, hanno fatto riferimento, quanto al danno patrimoniale, al danno emergente e lucro cessante, e quanto al danno non patrimoniale, alle varie voci di danno elaborate dalla giurisprudenza, indicando espressamente il danno biologico, il danno morale, il danno esistenziale, il danno jure hereditatis.

Tutti hanno formulato istanze di concessione di provvisoriamente esecutive.

Alla udienza del 31 gennaio 2014 hanno quindi ritualmente depositato conclusioni scritte, oltre alla nota delle spese.

Ciò posto, si rileva che la prima richiesta delle parti civili è stata nel senso di ottenere la definitiva liquidazione dei danni in questa sede.

Ritiene il giudicante di non poter accedere a tale richiesta per le ragioni che seguono.

In primo luogo non è stata fornita alcuna prova sulla esistenza e sull'eventuale ammontare di danni patrimoniali, né è stata prodotta - in particolare da parte dei familiari di Francesca Colonnello - documentazione sanitaria comprovante l'esistenza di un danno biologico seguito al decesso della loro prossima congiunta.

Sicuramente dunque va investito dell'accertamento in merito il competente giudice civile e non rigettata la richiesta relativamente a tali voci.

Sul punto vi è il conforto della giurisprudenza di legittimità.

*"Il giudice penale, nel condannare l'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, può procedere alla liquidazione immediata di una sola tipologia di danno, in relazione alla quale sussistono in atti gli elementi sufficienti per deliberare, rimettendo le parti dinanzi al giudice civile per ciò che concerne le eventuali altre (fattispecie in cui il giudice aveva provveduto alla definizione del danno morale con la sentenza di condanna ed aveva invece rinviato al giudice civile per la liquidazione di quello patrimoniale)" Sez.VI, 21.12.2009 - 21.1.2010, n.2545.*

*Nella motivazione si legge quanto segue: "Il tribunale ha ritenuto che, nella specie, oltre al danno morale - giudicato quantificabile subito in relazione alla commentata natura equitativa dello stesso - sussistesse anche il danno patrimoniale (costituito da spese varie). Tali spese non erano state però adeguatamente provate; di qui il rinvio alla sede civile per il loro eventuale compiuto accertamento, pure in ordine alla quantificazione. La definizione immediata nel processo penale di una parte della domanda civile, in particolare di una sola tipologia di danno, con rinvio in sede civile per ciò che riguarda le eventuali altre, non è affatto illegittima, perché costituisce sostanzialmente applicazione dell'istituto della sentenza non definitiva o parziale, di cui agli artt. 278 e 279 c.p.c., imposta dal principio costituzionale della ragionevole durata del processo, principio che rende improprio, e anomalo nel sistema giurisdizionale, ogni rinvio di decisioni idonee a definire pretese legittime quando sussistano già, in atti, gli elementi fattuali sufficienti per deliberare tempestivamente (tipico, in proposito, proprio il caso di risarcimento di un danno morale, che solo raramente necessita di peculiari attività istruttorie ulteriori). Il giudice penale ha infatti piena ed*

*esaustiva cognizione di ogni questione che attiene all'azione civile esercitata nel "suo" processo, ed al contenuto di questa: in particolare, i punti della decisione afferenti il riconoscimento dell'an debeat e l'eventuale quantum attribuito, anche per ciò che attiene all'articolazione interna delle diverse voci di danno, appartengono alla fisiologica e naturale competenza del giudice penale - una volta che l'azione civile sia stata esercitata davanti a lui - sicché ogni statuizione su di essi, anche quando non vengano contestualmente definiti nel processo penale tutti gli aspetti pertinenti la domanda civilistica, è idonea a determinare un giudicato parziale, comunque una preclusione, ove non specificamente e tempestivamente impugnata dalla parte interessata. Nel caso di specie il tribunale ha ritenuto appunto che dal fatto illecito fossero derivati sia il danno morale che quello patrimoniale, provvedendo quindi a liquidare in via definitiva il primo secondo equità, individuando il secondo nel suo contenuto di genere (spese) e rinviando alla sede civile per il compiuto accertamento, anche ai fini della eventuale quantificazione".*

Nel nostro caso, in particolare i familiari di Francesca Colonnello hanno parlato di beni persi sotto il crollo, di spese sanitarie periodiche anche specialistiche (psichiatriche, neurologiche, psicoterapeutiche) dovute al forte trauma per la morte del congiunto, di spese per acquisto farmaci ed esami diagnostici, oltre alla perdita di vantaggi patrimoniali futuri allorché la Francesca Colonnello, conseguita presumibilmente la laurea, avrebbe contribuito a provvedere con il proprio lavoro ai bisogni della famiglia.

Tale accertamento dunque non può che essere rimesso al giudice civile.



Quanto alle varie voci di danno non patrimoniale è noto al giudicante che la giurisprudenza di legittimità è in continua evoluzione, ed è opportuno in questa sede fornire un excursus, sia pur breve, dei principali e più recenti arresti in tema di danno morale, danno parentale, danno catastrofale, danno tanatologico.

*"In tema di danno da morte dei congiunti (danno parentale) il danno morale diretto deve essere integralmente risarcito mediante l'applicazione di criteri di valutazione equitativa rimessi alla prudente discrezionalità del giudice, in relazione alle perdite irreparabili della comunione di vita e di affetti e della integrità della famiglia, naturale o legittima, ma solidale in senso etico. A tale fine sono utilizzabili parametri tabellari, applicati dai Tribunali e dalle Corti, rispettando il principio della personalizzazione ed il criterio equitativo dell'approssimazione al preciso ammontare, senza fare applicazione automatica delle tabelle, concepite per la stima del danno biologico, che consiste nella lesione alla integrità psicofisica, mentre il danno morale è costituito dalla lesione alla integrità morale" (Cass. Sez.III, 12.7.2006, n.15760).*

*"Il danno c.d. catastrofale rientra nel "danno morale iure hereditatis", comunque riconducibile alla generale categoria del danno non patrimoniale e risarcibile soltanto quando la persona sia sopravvissuta per un lasso di tempo apprezzabile in condizioni di lucidità tali da consentirle di percepire la gravità della propria condizione e di soffrirne, in modo che il diritto al risarcimento di tale voce di danno sia entrato nel patrimonio della vittima al momento del decesso e si possa quindi trasmettere agli eredi" (Cass.sent.n.6754 del 2011 e n.2564 del 2012; Cass.21.3.2013, n.7126).*

*"In caso di illecito civile che abbia determinato la morte della vittima, il danno c.d. "catastrofale", conseguente alla sofferenza dalla stessa patita - a causa delle lesioni riportate - nell'assistere, nel lasso di tempo compreso tra l'evento che le ha provocate e la morte, alla perdita della propria vita (danno diverso sia da quello c.d. tanatologico, ovvero connesso alla perdita della vita come massima espressione del bene salute, sia da quello rivendicabile "iure hereditatis" dagli eredi della vittima dell'illecito, poi rivelatosi mortale, per avere il medesimo sofferto, per un considerevole lasso di tempo, una lesione della propria integrità psico fisica costituente autonomo danno biologico accertabile con valutazione medico-legale), deve comunque includersi, al pari di essi, nella categoria del danno non patrimoniale ex art.2059 c.c. ed è autonomamente risarcibile in favore degli eredi del defunto (Cass.Sez.III, 21.3.2013, n.7126 ed altre precedenti conformi).*

*"In caso di morte della vittima a poche ore di distanza dal verificarsi di un sinistro stradale (nella specie, 6-7-ore), il risarcimento del c.d. danno catastrofe - ossia del danno conseguente alla sofferenza patita dalla persona che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita, può essere riconosciuto agli eredi, a titolo di danno morale, solo se sia entrato a far parte del patrimonio della vittima al momento della morte. Pertanto, in assenza di prova di uno stato di coscienza della persona nel breve intervallo tra il sinistro e la morte, la lesione del diritto alla vita non è suscettibile di risarcimento, neppure sotto il profilo del danno biologico, a favore del soggetto che è morto, essendo inconcepibile l'acquisizione in capo a lui di un diritto che deriva dal fatto stesso della morte; e, d'altra parte, in considerazione della natura non sanzionatoria, ma solo*

*riparatoria o consolatoria del risarcimento del danno civile, ai congiunti spetta in questo caso il solo risarcimento conseguente alla lesione della possibilità di godere del rapporto parentale con la persona defunta" (Sez.III, 24.3.2011, n.6754).*

*"La nozione di danno c.d. catastrofe, che risulta dalla evoluzione della giurisprudenza della Corte, è quella di una voce di danno indubbiamente ascrivibile alla categoria del danno non patrimoniale - come risultante dalla ricostruzione operata dalle Sezioni Unite con la sentenza n.26972 del 2008 - conseguente alla sofferenza patita dalla persona che, a causa delle lesioni sofferte, nel lasso di tempo compreso tra l'evento che le ha provocate e la morte, assiste alla perdita della propria vita"(Cass.sent. n.8360 del 2010 e n.19133 del 2011).*

*"In tema di risarcimento del danno non patrimoniale, quando alla estrema gravità delle lesioni, segua dopo un intervallo temporale brevissimo (nella specie 2 giorni) la morte, non può essere risarcito il danno biologico "terminale" o "tanatologico" connesso alla perdita della vita come massima espressione del bene salute, ma esclusivamente il danno morale, dal primo ontologicamente distinto, fondato sull'intensa sofferenza d'animo conseguente alla consapevolezza delle condizioni cliniche seguite al sinistro" (Cass.Sez.III, 20.9.2011, n.19133).*

*"In caso di morte che segua le lesioni fisiche dopo breve tempo, il danno c.d. tanatologico, consistente nella sofferenza patita dalla vittima che sia rimasta lucida durante l'agonia, in consapevole attesa della fine, deve essere riconosciuto nella dimensione del danno morale, inteso nella sua più ampia accezione, ed il diritto al relativo risarcimento è trasmissibile agli eredi" (Sez. L. 7.6.2010,*

*n.13672, conforme a 8.4.2010, n.8360 che esige che tal genere di danno debba essere provato e 13.1.2009, n.458).*

Dunque, secondo la giurisprudenza, sin qui richiamata, sembrerebbero ipotizzabili due voci di danno non patrimoniale trasmissibili agli eredi: quello biologico, legato alla lesione del bene salute, se passa un considerevole lasso di tempo tra le lesioni e la morte ed accertato come danno biologico, e quello catastrofale legato ad una lesione di tipo morale. Il danno tanatologico o danno biologico terminale non si trasmetterebbe invece agli eredi perché il lasso di tempo in cui la vittima è rimasta in vita è troppo breve e dunque si configurerebbe e spetterebbe ai prossimi congiunti solo jure proprio come danno da perdita del rapporto parentale.

Trattandosi nel caso di specie di morte immediata sarebbero da escludere in capo alle vittime sia il danno biologico sia i danni catastrofale e tanatologico, in quanto dalla testimonianza del medico intervenuto nell'immediatezza del fatto per constatare il decesso e dalla dichiarazione del dott. Assenso accorso sul posto del pari immediatamente dopo il tragico evento, è escluso che vi sia stata una sopravvivenza per un periodo di tempo apprezzabile ed in uno stato di coscienza e di lucidità delle vittime tale da renderle consapevoli di assistere allo spegnersi della propria vita.

Un recentissimo arresto della Suprema Corte ha prospettato però argomenti valutativi nuovi su tale complessa problematica e ciò induce questo giudicante a rimettere alla competente sede civile la statuizione definitiva, più ampia ed appropriata, in merito alle pretese risarcitorie dei danneggiati.

Con sentenza n.1361 del 23 gennaio 2014, prodotta alla udienza del 24 febbraio 2014 dal difensore della parte civile

(familiari di Francesca Colonnello) la III Sezione Civile della Corte di Cassazione, nel cassare con rinvio una pronuncia della Corte d'Appello di Milano, ha indicato i seguenti principi in diritto: *"la categoria generale del danno non patrimoniale, che attiene alla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da valore di scambio, è di natura composita e (così come il danno patrimoniale si scandisce in danno emergente e lucro cessante) si articola in una pluralità di aspetti (o voci), con funzione meramente descrittiva, quali il danno morale, il danno biologico e il danno da perdita del rapporto parentale o c.d. esistenziale; il danno morale va inteso come patema d'animo o sofferenza interiore o perturbamento psichico nonché come lesione alla dignità o integrità morale, quale massima espressione della dignità umana; del danno non patrimoniale il ristoro pecuniario non può mai corrispondere alla relativa esatta commisurazione, sicché se ne impone la valutazione equitativa; la valutazione equitativa, che attiene alla quantificazione e non già alla individuazione del danno, deve essere condotta con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto, considerandosi in particolare la rilevanza economica del danno alla stregua della coscienza sociale e i vari fattori incidenti sulla gravità della lesione; i criteri di valutazione equitativa, la cui scelta e adozione è rimessa alla prudente discrezionalità del giudice, devono essere idonei a consentire altresì la c.d. personalizzazione del danno, al fine di addivenirsi ad una liquidazione equa, e cioè congrua, adeguata e proporzionata; la liquidazione deve rispondere ai principi dell'integrità del ristoro, e pertanto: a) non deve essere puramente simbolica o irrisoria o comunque non correlata all'effettiva natura o entità del danno ma tendere, in considerazione della*

particolarità del caso concreto e della reale entità del danno, alla maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento; b) deve concernere tutti gli aspetti (o voci) di cui la generale ma composita categoria del danno non patrimoniale si compendia; il principio della integrità del ristoro subito dal danneggiato non si pone in termini antitetici ma trova per converso correlazione con il principio in base al quale il danneggiante è tenuto al ristoro solamente dei danni arrecati con il fatto illecito a lui casualmente ascrivibile, l'esigenza della cui tutela impone di evitarsi altresì duplicazioni risarcitorie, le quali si configurano (solo) allorquando lo stesso aspetto (o voce) viene computato due o più volte, sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni, laddove non sussistono in presenza della liquidazione dei molteplici e diversi aspetti negativi causalmente derivanti dal fatto illecito ed incidenti sulla persona del danneggiato; nel liquidare il danno morale il giudice deve dare motivatamente conto del relativo significato al riguardo considerato, e in particolare se lo abbia valutato non solo quale patema d'animo o sofferenza interiore o perturbamento psichico, di natura meramente emotiva e interiore (danno morale soggettivo), ma anche in termini di dignità o integrità morale, quale massima espressione della dignità umana; il danno da perdita del rapporto parentale o c.d. esistenziale (che consiste nello sconvolgimento dell'esistenza sostanziata nello sconvolgimento delle abitudini di vita, con alterazione del modo di rapportarsi con gli altri nell'ambito della comune vita di relazione, sia all'interno che all'esterno del nucleo familiare, in fondamentali scelte di vita diversa) risulta integrato nel caso di specie (nel caso esaminato dalla Corte si trattava dello sconvolgimento della vita subito dal coniuge per la

perdita dell'altro coniuge e senz'altro si configura anche per l'evento per cui è questo processo, in cui la vita familiare dei genitori, dei fratelli e dei nonni delle vittime è stata improvvisamente sconvolta dalla morte delle due giovani ragazze); costituisce danno non patrimoniale altresì il danno da perdita della vita, quale bene supremo dell'individuo, oggetto di un diritto assoluto e inviolabile garantito in via primaria da parte dell'ordinamento, anche sul piano della tutela civilistica; il danno da perdita della vita è altro e diverso, in ragione del diverso bene tutelato, dal danno alla salute, e si differenzia dal danno biologico terminale e dal danno morale terminale (o catastrofe o catastrofico) della vittima, rilevando ex se nella sua oggettività di perdita del principale bene dell'uomo costituito dalla vita, a prescindere dalla consapevolezza che il danneggiato ne abbia, e dovendo essere ristorato anche in caso di morte c.d. immediata o istantanea, senza che assumano pertanto al riguardo rilievo la persistenza in vita all'esito del danno evento da cui la morte derivi né l'intensità della sofferenza interiore patita dalla vittima in ragione della cosciente e lucida percezione dell'ineluttabile sopraggiungere della propria fine; il diritto al ristoro del danno da perdita della vita si acquisisce dalla vittima istantaneamente al momento della lesione mortale, e quindi anteriormente all'exitus, costituendo ontologica, imprescindibile eccezione al principio dell'irrisarcibilità del danno-evento e della risarcibilità dei soli danni-conseguenza, giacché la morte ha per conseguenza la perdita non già solo di qualcosa bensì di tutto, non solamente di uno dei molteplici beni, ma del bene supremo della vita, non già di qualche effetto o conseguenza, bensì di tutti gli effetti e conseguenze, di tutto ciò di cui consta(va) la vita della (di quella determinata) vittima e che

*avrebbe continuato a dispiegarsi in tutti i molteplici effetti suoi propri se l'illecito non ne avesse causato la soppressione; il ristoro del danno da perdita della vita ha funzione compensativa, e il relativo diritto (o ragione di credito) è trasmissibile iure hereditatis; il danno da perdita della vita è imprescindibilmente rimesso alla valutazione equitativa del giudice; non essendo il danno da perdita della vita della vittima contemplato dalle Tabelle di Milano, è rimessa alla prudente discrezionalità del giudice di merito l'individuazione dei criteri di relativa valutazione che consentano di pervenire alla liquidazione di un ristoro equo, nel significato delineato dalla giurisprudenza di legittimità, non apparendo pertanto idonea una soluzione di carattere meramente soggettivo, né la determinazione di un ammontare uguale per tutti, a prescindere cioè dalla relativa personalizzazione, in considerazione in particolare dell'età, delle condizioni di salute e delle speranze di vita futura, dell'attività svolta, delle condizioni personali e familiari della vittima".*

In tale mutato quadro giurisprudenziale (se confermato dalle Sezioni Unite che, nelle more della stesura della presente motivazione, sono state investite della questione) spetterà dunque al giudice civile operare la quantificazione del risarcimento conseguito, in particolare, alla perdita del "bene vita", che sembra anch'esso ormai tutelato in quanto oggetto di un diritto assoluto ed inviolabile della persona, garantito dall'ordinamento in via primaria.

Possono però in questa sede essere concesse le richieste provvisoriale, nei limiti del danno per cui è stata già raggiunta la prova, ai sensi dell'art.539, secondo comma, c.p.p.



Infatti *"In tema di risarcimento del danno derivante da reato non è necessaria, ai fini della liquidazione della provvisionale, la prova dell'ammontare del danno stesso, ma è sufficiente la certezza della sua sussistenza sino all'ammontare della somma liquidata"* (Sez.IV, 14.6.2007 - 17.12.2007 n.46728). Ed ancora, *"Il disposto di cui al comma 2 dell'art.539 c.p.p., che consente la condanna dell'imputato al pagamento di una provvisionale, nei limiti del danno per cui il giudice ritiene già raggiunta la prova, è applicabile anche al danno non patrimoniale"* (Sez.IV, 19.5.2005 n.38809).

Si ritiene opportuno determinare l'ammontare delle provvisionali in base ai parametri valutativi contenuti nelle Tabelle di Milano, le quali sono andate nel tempo assumendo e palesando una *"vocazione nazionale"*, in quanto recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell'equità valutativa, e ad evitare (o quanto meno ridurre) - al di là delle diversità delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali - ingiustificate disparità di trattamento che finiscano per profilarsi in termini di violazione dell'art.3, secondo comma, Cost., tanto che la Suprema Corte è pervenuta a ritenerle valido criterio di valutazione equitativa ex art.1226 c.c. delle lesioni di non lieve entità conseguenti alla circolazione (così Cass.7.6.2011, n.12408 e 30.6.2011, n.14402, entrambe richiamate nella sentenza n.1361/2014).

Ovviamente, data la novità di tale voce di risarcimento, il danno da perdita del bene vita in favore della persona che appunto la perde non è contemplato nelle Tabelle di Milano, che riguardano unicamente il danno biologico ed il danno da morte del prossimo congiunto.

Si è pertanto ritenuto equo in relazione al caso concreto, per operare quella *"personalizzazione"* del

risarcimento su cui ormai la giurisprudenza di merito e di legittimità è univoca e concorde, tenuto conto della gravità del fatto, della giovane età delle vittime, dello sconvolgimento di vita dei componenti il nucleo familiare, della trasmissibilità iure successionis della perdita del diritto alla vita, partire dal massimo indicato nelle Tabelle di Milano adottate il 20 marzo 2013 dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile, ed operare un incremento in considerazione dell'ampliamento del contenuto risarcitorio.

Queste le Tabelle in parola: in favore del genitore da € 163.080,00 a € 326.150,00; in favore dei fratelli da € 23.600,00 a € 141.620,00; in favore dei nonni da € 23.600,00 a € 141.620,00.

Per quanto sin qui detto, le provvisionali possono essere determinate nelle seguenti misure: € 400.000,00 in favore di ciascun genitore; € 200.000,00 in favore di ciascun fratello germano e dei nonni; € 100.000,00 in favore della sorella unilaterale di Sara Panuccio.

Al pagamento di tali provvisionali vanno condannati gli imputati in solido.

Gli imputati sono altresì tenuti, sempre in via solidale tra loro, alle spese sostenute dalle parti civili per la costituzione e difesa in giudizio, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.,  
dichiara Biondo Vito, Assenso Giuseppe, Romano Pasquale e Pizzuti Luciano colpevoli del reato loro ascritto - esclusa la cooperazione colposa di cui all'art.113 c.p. ed escluse altresì, per l'Assenso, le condotte omissive relative ad epoca antecedente la sua nomina a Sindaco di Ventotene - e concesse

a tutti gli imputati le circostanze attenuanti generiche, ritenuto l'aumento di pena per il concorso formale di cui all'art.589, ultimo comma, c.p., condanna Biondo Vito alla pena di anni 1 mesi 10 di reclusione, Assenso Giuseppe alla pena di anni 2 mesi 4 di reclusione, Romano Pasquale alla pena di anni 2 mesi 4 di reclusione, Pizzuti Luciano alla pena di anni 1 mesi 10 di reclusione ed in via solidale tra loro al pagamento delle spese processuali.

Concede a Biondo Vito e Pizzuti Luciano i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.

Visti gli artt. 538, 539, 540 e 541 c.p.p.

condanna gli imputati in solido al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, da liquidarsi in separato giudizio, ed alla rifusione delle spese di costituzione e difesa, che liquida: in favore di Panuccio Bruno, Placencia Casiana e Panuccio Davide, come rappresentato in giudizio, in € 12.500,00 per onorari ed € 1.000,00 per spese esenti; in favore di Placencia Ulloa Perla Maciel in € 2.500,00 per onorari ed € 500,00 per spese esenti; in favore di Colonnello Maurizio, Di Molfetta Vincenza, Colonnello Edoardo, come rappresentato in giudizio, Di Molfetta Vincenzo e Solano Maria Consolata in € 15.000,00 per onorari ed € 1.000,00 per spese esenti; il tutto oltre iva e cpa come per legge.

Assegna alle parti civili le seguenti provvisoriamente esecutive:

€ 400.000,00 ciascuno in favore di Panuccio Bruno, Placencia Casiana, Colonnello Maurizio e Di Molfetta Vincenza;

€ 200.000,00 ciascuno in favore di Panuccio Davide, come rappresentato in giudizio, Colonnello Edoardo, come rappresentato in giudizio, Di Molfetta Vincenzo e Solano Maria Consolata;

€ 100.000,00 in favore di Placencia Ulloa Perla Maciel.

Dispone a cura della Cancelleria la trasmissione dei verbali di udienza, completi di fonoregistrazioni e delle produzioni documentali dei difensori, alla Procura della Repubblica di Latina per l'eventuale ulteriore esercizio dell'azione penale.

Visto l'art.548 c.p.p.,

fissa il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione.

Terracina, 24 febbraio 2014

Il Giudice Monocratico  
Dott. Carla Menichetti

